

Incontro di studi organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura .

Roma 7-9 marzo 2011

Corso Rosario Livatino: “Il contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata:
indagini, prove ed accertamento processuale”

“ Le misure di prevenzione patrimoniali dopo le leggi 125/08 e 94/09: standars probatori, motivazione del provvedimento, applicazione disgiunta dalla misura personale e profili di compatibilità costituzionale.”

Francesco Menditto

Magistrato del Tribunale di Napoli - sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione-

Sommario:

1- L'origine, l'evoluzione e il fondamento delle misure di prevenzione personali.	pag. 3
1.1 - L'origine. La legislazione post-unitaria, la legislazione del fascismo.	4
1.2 - L'evoluzione dopo l'entrata in vigore della Costituzione.	5
1.3 - Il fondamento: la pericolosità sociale.	10
2 - L'origine e l'evoluzione delle misure di prevenzione patrimoniali (con cenni alle analoghe misure patrimoniali).	13
3 - Il fondamento (ancora attuale) delle misure patrimoniali e il c.d. rapporto di accessorietà con le misure personali prima del DL. 92/98, conv. dalla L. 125/08 e della L. 94/09. Gli interventi del legislatore e della giurisprudenza.	18
3.1 - Il fondamento e il rapporto di accessorietà.	18
3.2 - Gli interventi legislativi e della giurisprudenza.	19
3.3. Il principio di accessorietà prima delle leggi del 2008 e del 2009.	22
4 - Le proposte di modifica legislativa dirette a modificare il rapporto di accessorietà.	23
5 - La normativa del 2008 e del 2009: l'estensione dell'operatività delle misure patrimoniali attraverso le nuove categorie di soggetti pericolosi previsti dalla legge antimafia e l'applicabilità di tale legge ai c.d. pericolosi comuni (legge n. 1423 del 1956), la retroattività delle innovazioni.	25
6 - La normativa: del 2008 e 2009: l'estensione dell'operatività delle misure patrimoniali attraverso l'applicazione disgiunta dalla misura personale.	29
7 - Le nuove ipotesi di applicazione disgiunta della misura patrimoniale. La compatibilità con i principi costituzionali e della CEDU.	37
7.1 - Premessa.	37
7.2 - La morte del proposto.	38
7.3 - La mancanza di attualità della pericolosità sociale del proposto.	40
7.4- La cessazione della misura di prevenzione personale.	41
8 - La proposta di applicazione della misura patrimoniale avanzata dopo la morte del proposto.	42
9 - Una questione non risolta: la connessione temporale tra pericolosità della persona ed epoca di acquisto del bene.	43
10 - Conclusioni.	47
ALLEGATI	
A) La disponibilità (diretta o indiretta) dei beni sequestrati e confiscati .	
1 - Il dato normativo. 1.1 - L'evoluzione normativa. 1.2- Il testo vigente.	
2 - La disponibilità, in particolare la c.d. disponibilità indiretta.	
3 - L'onere <i>probatorio</i> .	
3.1 - La natura dell'onere. 3.2 - Il riparto dell'onere.	
4- La disponibilità nel sequestro e nella confisca ex art. 12 sexies, rapporti con la disponibilità prevista per la misura di prevenzione patrimoniale.	
4.1. Il dato normativo. 4.2 - La disponibilità. 4.3 L'onere probatorio: natura e riparto.	
5 - Un <i>caso</i> di applicazione dei principi enucleati: la disponibilità indiretta da parte di familiari del proposto.	
6- Un <i>caso</i> di applicazione dei principi enucleati: la disponibilità indiretta in capo al terzo estraneo.	
B) La provenienza illecita dei beni sequestrati e confiscati.	
1 - Il dato normativo: evoluzione e testo vigente.	
2 - La provenienza illecita (natura e onere probatorio).	
2.1 - I principi elaborati prima della modifica apportata dal D.L. 92/08, conv. dalla L. 125/08.	
2.2 - La verifica dei principi elaborati, dopo la modifica del 2008.	
3- Alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza.	
3.1 - La necessità dell'accertamento dell'illecita provenienza in relazione a ciascun bene suscettibile della misura patrimoniale e non all'intero patrimonio. 3.2 - La irrilevanza del nesso causale tra provenienza illecita del bene e attività illecita del proposto. 3.3. Il reimpiego di beni di provenienza illecita. L'utilizzo, parziale, di denaro di origine lecita.	
4- La sproporzione nel sequestro e nella confisca ex art. 12 sexies, rapporti con la provenienza Illecita prevista per la misura di prevenzione patrimoniale. 4.1. Il dato normativo. 4.2- La sproporzione (e non la provenienza illecita) come presupposto del provvedimento penale. 4.3 - Alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza. 4.3.1 - L'onere probatorio. 4.3.3 - La irrilevanza del nesso causale tra beni e reato. La irrilevanza della connessione temporale tra epoca del commesso reato ed epoca di acquisto dei beni 4.3.4 - L'utilizzo, parziale, di denaro di origine lecita.	
5 - Un <i>caso</i> di applicazione dei principi enucleati.	

1- L'origine, l'evoluzione e il fondamento delle misure di prevenzione personali.

La valutazione dell'attuale disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali, rivista in profondità del legislatore del 2008 e del 2009, non può prescindere dalla conoscenza della complessa e articolata evoluzione dell'istituto e (conseguentemente) del fondamento delle misure di prevenzione personali da cui quelle reali derivano (storicamente e dogmaticamente) e cui sono state sempre collegate, seppur con diversi *legami*.

L'origine degli interventi legislativi -fortemente influenzati da opzioni di politica criminale- e la ragion d'essere degli istituti -che si affiancano a quelli penali in funzione preventiva (e non repressiva)- consentono un inquadramento sistematico, più che mai necessario per l'applicazione di norme che richiedono spesso, secondo l'insegnamento dalla Corte Costituzionale¹, un'interpretazione costituzionalmente orientata e di compatibilità con i principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU).

Un rapido esame dell'evoluzione della normativa degli ultimi anni consente di comprendere:

- a) la frequente ragione emergenziale delle innovazioni, talvolta finalizzata a *tranquillizzare* l'opinione pubblica con interventi di apparente inasprimento della legislazione vigente;
- b) la scarsa conoscenza degli istituti da parte del legislatore, con interventi disorganici, talvolta contenenti veri e propri errori, spesso inidonei a raggiungere l'obiettivo proposto;
- c) la (conseguente) necessità di interventi della giurisprudenza (anche costituzionale) diretti ad attribuire alle innovazioni un significato compiuto e compatibile con i principi costituzionali e della CEDU;
- d) la presenza di problematiche ricorrenti affrontate dal legislatore e dalla giurisprudenza;

¹ "...In linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime" [o "una disposizione non può essere ritenuta costituzionalmente illegittima"] perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali". In tal senso la sentenza n. 356 del 1996, più volte richiamata da sentenze successive.

A partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 la Corte Costituzionale afferma che le norme della CEDU – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo – integrano, quali «norme interposte», il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli «obblighi internazionali». Nel caso in cui si profili un eventuale contrasto tra una norma interna e una norma della CEDU, il giudice nazionale comune deve, quindi, preventivamente verificare la praticabilità di una interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica e, ove tale soluzione risulti impercorribile (non potendo egli disapplicare la norma interna contrastante), deve denunciare la rilevata incompatibilità proponendo questione di legittimità costituzionale in riferimento al parametro dinanzi indicato.

A sua volta, nel procedere al relativo scrutinio, la Corte costituzionale, pur non potendo sindacare l'interpretazione della CEDU data dalla Corte di Strasburgo, resta legittimata a verificare se la norma della Convenzione, come da quella Corte interpretata – norma che si colloca pur sempre ad un livello sub-costituzionale – si ponga eventualmente in conflitto con altre norme della Costituzione: ipotesi eccezionale nella quale dovrà essere esclusa la idoneità della norma convenzionale a integrare il parametro considerato (testualmente sentenza n. 93/2010).

- e) l'*interferenza* tra sanzione penale e misure di prevenzione che, se si ignora il corretto riparto di intervento nel contrasto alla criminalità organizzata, comporta confusione tra istituti diversi per fondamento, conseguenze e principi applicabili.

1.1 - L'origine. La legislazione post-unitaria, la legislazione del fascismo

Per lungo tempo una *funzione preventiva* è stata ipotizzata esclusivamente con riferimento a misure applicate nei confronti della persona e non del suo patrimonio.

In un periodo storico in cui la proprietà, considerata "il fondamento" dei diritti², veniva tutelata in modo *assoluto* dal primo codice civile dell'Italia unita³ (definito autorevolmente "Codice delle proprietà"), misure di carattere preventivo, svincolate dall'accertamento della responsabilità penale, non potevano che essere finalizzate a *colpire* la persona, nell'ambito di una funzione di polizia *di sicurezza*, diretta ad assoggettare a stringente controllo persone che potevano creare pericolo (sociale o politico) all'*ordine costituito*; di conseguenza tali misure erano sottratte al principio di legalità o al controllo giurisdizionale (peraltro in quelle epoche più *sfumato* rispetto all'attuale) ed erano irrogate dalla sola autorità di pubblica sicurezza.

Nella legislazione post unitaria⁴ istituiti inquadrabili oggi nel sistema delle misure di prevenzione si rinvengono inizialmente nella legislazione del 1863 sul Brigantaggio⁵, che prevedeva il "domicilio coatto", e nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza del 1865⁶ ove, attraverso fattispecie di mero sospetto, si introducevano "l'ammonizione" (per vagabondi recidivi, oziosi e sospetti di alcuni reati) e il "confino" (nei confronti dei dissidenti politici)⁷.

Negli anni successivi la competenza a irrogare le misure viene attribuita al Ministero dell'Interno e (entro certi limiti) ai Prefetti⁸, si estende l'ammonizione ai "diffamati" (persone assolute nel processo penale indicate come colpevoli di determinati reati dalla "voce pubblica")⁹, si inaspriscono

² J. Locke (nella prima metà del diciassettesimo secolo) teorizzò il "diritto al proprio", come diritto che *lo stato di natura* assegna all'uomo.

³ Art. 436 c.c. del 1865: *La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti.*

⁴ Misure ante delictum si rinvengono anche nelle codificazioni preunitarie che tendevano a controllare (con arresto, espulsione, diffida, foglio di via obbligatorio) "oziosità, vagabondaggio e mendicizia, poveri stranieri, zingari, frequentatori abituali di giochi, osterie e bettole".

⁵ L'art. 4 della legge n.1409 del 1863 (c.d. legge Pica), antesignano del sistema delle misure di prevenzione, individuava, un preciso ambito di pericolosità sociale, nelle categorie degli oziosi, vagabondi, persone sospette, "manutengoli e camorristi".

⁶ Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato b.

⁷ Secondo l'art 185 del T.U. il confino di polizia si estendeva da uno a cinque anni e si scontava, con l'obbligo del lavoro, in una colonia o in un comune del Regno diverso dalla residenza del confinato.

⁸ Legge n. 294 del 1871.

⁹ Testo Unico di P.S. del 1889 (Regio Decreto n.6144 del 889).

le misure prevedendo che il domicilio coatto sia comminato dopo due contravvenzioni all'ammonizione oppure dopo due condanne a persone ritenute pericolose per la sicurezza pubblica.

La funzione di *controllo sociale* delle misure di prevenzione spinge il legislatore a introdurre disposizioni "eccezionali" sul confino per contrastare le agitazioni contadine ed operaie¹⁰.

Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 1926¹¹ estende le misure preventive ben oltre una generica area di emarginazione sociale, diventando uno strumento cardine del controllo poliziesco del Fascismo¹². Al "domicilio coatto", che richiedeva una previa trasgressione alle prescrizioni dell'Autorità di P.S, si sostituisce il confino applicato, attraverso un agile procedimento di carattere amministrativo¹³ da una Commissione provinciale, a chiunque avesse *commesso o manifestato il deliberato proposito di commettere atti diretti a sovvertire violentemente gli ordinamenti nazionali, sociali ed economici costituiti nello Stato o a menomarne la sicurezza ovvero a contrastare od ostacolare l'azione dei poteri dello Stato, in modo da recare comunque nocimento agli interessi nazionali, in relazione alla situazione interna o internazionale dello Stato*¹⁴. In altre parole si prevede la "pena per un reato rimasto nella sfera del pensiero"¹⁵.

Il Testo Unico di Pubblica Sicurezza del 1931¹⁶ estende la possibilità di ammonire gli avversari politici e di destinarli al confino e ribadisce la possibilità dell'arresto da parte delle Commissioni Provinciali delle persone proposte per l'assegnazione al confino.

1.2 - L'evoluzione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione.

L'entrata in vigore della Costituzione pone subito in risalto uno stridente contrasto delle norme in materia di misure di prevenzione contenute nel TULPS (nelle parti non immediatamente abrogate sul confino) con i rigorosi principi in materia di libertà scolpiti dal costituente.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 2 del 1956 (pronunciata subito dopo la sentenza n. 1 con cui veniva *scardinata* la distinzione tra norme costituzionali programmatiche e precettive elaborata dalla Corte di Cassazione) dichiara l'illegittimità costituzionale di alcune norme¹⁷ e pone

¹⁰ La legge Crispi del 19.7.1894, prevedeva l'applicazione di misure nei confronti di chiunque fosse stato processato per delitti contro l'ordine pubblico o contro l'incolumità pubblica, nonché nei confronti dei promotori delle associazioni contro gli ordinamenti sociali.

¹¹ R.D. n.1848 del 6.11.26.

¹² Nel novembre-dicembre 1926 vi furono ben 900 assegnazioni al confino.

¹³ La Commissione Provinciale era composta dal Prefetto -che la convocava e presiedeva- dal Procuratore del Re, dal Questore, dal Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e da un Ufficiale Superiore della Milizia Fascista (artt. 186 e 168).

La proposta di confino veniva formulata dal Questore competente per territorio, sulla base delle risultanze di polizia; era del tutto inesistente il diritto di difesa.

¹⁴ Art. 184 del R.D. n.1848 del 1926.

¹⁵ L'espressione è di Paolo Barile

¹⁶ R.D. 18 giugno 1931 n.773.

¹⁷ Questo il punto centrale della motivazione.

alcuni principi che ancora oggi costituiscono il fondamento dei presupposti di applicabilità delle misure di prevenzione: la necessità che i provvedimenti siano fondati su fatti (e non sospetti), l'obbligo di motivazione, il divieto di discriminazione (politica e di limitazione della manifestazione del pensiero), la piena operatività del diritto di difesa.

Sollecitato dalla Corte, il legislatore interviene tempestivamente con la **legge n. 1423 del 1956**¹⁸ ridisegnando le categorie di persone (c.d. pericolosità comune) cui può essere applicata la misure di

L'esigenza di contemperare il margine di discrezionalità con la esigenza che i provvedimenti si fondino sopra fatti concreti rende inerente alla natura della norma contenuta nell'art. 157 legge di p.s. l'obbligo della motivazione, quale implicito elemento dell'ordine di rimpatrio. Al riguardo si osserva, in primo luogo, che l'art. 16 della Costituzione esclude espressamente che le limitazioni alla libertà di circolare possano essere determinate da ragioni politiche; dal che discende che il provvedimento del rimpatrio debba specificare i motivi, per dare modo alle stesse Autorità di p.s. e, soprattutto, all'Autorità giudiziaria di accertare che il rimpatrio non sia stato disposto per ragioni politiche o per altri motivi non previsti dall'art. 16 della Costituzione e dall'art. 157 leggi di p.s., cioè illegalmente.

In secondo luogo, la motivazione appare necessaria per consentire al cittadino l'esercizio del diritto di difesa. Tale diritto è garantito dall'art. 24 della Costituzione per i procedimenti giudiziari e non può dubitarsi che il cittadino debba in ogni caso essere posto in grado di difendersi legalmente contro qualsiasi provvedimento dell'autorità; il che non può avvenire se non gli vengano contestati i motivi, cioè i fatti, che lo hanno provocato.

5) Resta da considerare l'art. 16 della Costituzione: "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche".

In alcuni commenti dell'art. 16 si è rilevata la frase "limitazioni che la legge pone in via generale", affacciando il dubbio che le limitazioni debbano riferirsi a situazioni di carattere generale, quali epidemie, pubbliche calamità e simili. Tale interpretazione, che pure era affiorata durante i lavori dell'Assemblea costituente, è infondata e fu perciò respinta; la frase deve intendersi nel senso che la legge debba essere applicabile alla generalità dei cittadini, non a singole categorie.

Più delicato è il punto se ai "motivi di sanità e di sicurezza", indicati nell'art. 16, possano ricondursi anche i motivi di "ordine, sicurezza pubblica e pubblica moralità" indicati nell'art. 157 della legge di p.s.

La Corte ritiene che ciò sia possibile e che, pertanto, il secondo e il terzo comma del citato art. 157 non siano costituzionalmente illegittimi, salvo quanto si è detto nei precedenti numeri della sentenza per ciò che riguarda il sospetto e la traduzione.

Esclusa l'interpretazione, inammissibilmente angusta, che la "sicurezza" riguardi solo l'incolumità fisica, sembra razionale e conforme allo spirito della Costituzione dare alla parola "sicurezza" il significato di situazione nella quale sia assicurato ai cittadini, per quanto è possibile, il pacifico esercizio di quei diritti di libertà che la Costituzione garantisce con tanta forza. Sicurezza si ha quando il cittadino può svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale; è l'"ordinato vivere civile", che è indubbiamente la meta di uno Stato di diritto, libero e democratico.

Ciò posto, non è dubbio che le "persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità" (art. 157 legge p.s.) costituiscano una minaccia alla "sicurezza" indicata, e così intesa, nell'art. 16 della Costituzione.

Per quanto si riferisce alla moralità, non dovrà certo tenersi conto delle convinzioni intime del cittadino di per sé stesse incoercibili, né delle teorie in materia di morale, la cui manifestazione, come ogni altra del pensiero, è libera o disciplinata da altre norme di legge. Ma i cittadini hanno diritto di non essere turbati ed offesi da manifestazioni immorali, quando queste risultino pregiudizievoli anche alla sanità, indicata nell'art. 16 della Costituzione, o creino situazioni ambientali favorevoli allo sviluppo della delinquenza comune.

Per quanto si riferisce all'ordine pubblico, senza entrare in una disputa teorica sulla definizione di tale concetto, basta precisare che agli effetti dell'art. 16 della Costituzione e dell'art. 157 legge di p.s. la pericolosità in riguardo all'ordine pubblico non può consistere in semplici manifestazioni di natura sociale o politica, le quali trovano disciplina in altre norme di legge, bensì in manifestazioni esteriori di insofferenza o di ribellione ai precetti legislativi ed ai legittimi ordini della pubblica Autorità, manifestazioni che possono facilmente dar luogo a stati di allarme e a violenze, indubbiamente minacciose per la "sicurezza" della generalità dei cittadini, i quali finirebbero col vedere, essi, limitata la propria libertà di circolazione.

¹⁸ Si riporta l'art. 1. della legge 1423 del 1956, comma 1, nn. 1), 2) e 3), come modificato dalla L. 327/88, essendo superate le 5 categorie di persone elencate nell'originario testo della L. 1423/56:

prevenzione personale, rappresentata (sulla base delle modifiche apportate dalla **legge n. 327 del 1988**), da coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto:

- 1) *che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;*
- 2) *che per condotta ed il tenore di vita debba ritenersi...vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;*
- 3) *che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.*

La misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza¹⁹, applicata dal Tribunale del capoluogo di provincia per una durata compresa tra uno e cinque anni²⁰ e immediatamente esecutiva pur se proposta impugnazione²¹, consiste in un penetrante controllo della pubblica autorità attraverso stringenti prescrizioni imposte al destinatario²², cui può seguire

1) *gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro;*

2) *coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti;*

3) *coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere;*

4) *coloro che, per il loro comportamento siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolare dolosamente l'uso;*

5) *coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume.*

¹⁹ Art. 3, comma 1, L. 1423/56.

²⁰ Art. 4 L. 1423/56.

²¹ Art. 4, comma 10, L. 1423/56.

²² Ai sensi dell'art. 5 L. 1423/56 vengono imposte le seguenti prescrizioni:

- *darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima;*
- *vivere onestamente,*
- *rispettare le leggi,*
- *non dare ragione di sospetti*
- *non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza;*
- *non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza,*
- *non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza,*
- *non detenere e non portare armi,*
- *non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole, o in case di prostituzione,*
- *non partecipare a pubbliche riunioni.*

Inoltre:

Possono essere imposte tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno in un determinato Comune, o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto:

1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;

2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa).

Alle persone di cui al comma precedente è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale²³ ovvero il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province²⁴ e cui conseguono alcuni effetti accessori²⁵.

La violazione delle prescrizioni imposte costituisce reato²⁶ e consente l'aggravamento della misura²⁷.

L'istituto delle misure di prevenzione personali viene esteso, con la **legge 31 maggio 1965 n. 575** (c.d. legge antimafia), alle *persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose*²⁸ (art. 1), cui si applica la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con: a) obbligo di soggiorno (previsto come mera misura aggiuntiva per i "pericolosi semplici"), b) imposizione di una cauzione (prima tipologia di misura patrimoniale).

Evidenti le ragioni che inducono il legislatore a estendere un *collaudato* istituto di carattere preventivo: laddove il processo penale non appare idoneo a contrastare un diffuso e feroce fenomeno criminale, venendo pronunciate spesso sentenze di assoluzione *per insufficienza di prove*, si utilizza un istituto con un più agile procedimento (con minori garanzie) e, soprattutto, applicabile sulla base di presupposti (*indizio*) più sfumati rispetto a quelli necessari per l'accertamento della responsabilità penale (*prova*).

Sarà compito della giurisprudenza individuare la nozione di *indizio* rilevante²⁹ (utilizzando anche l'elaborazione di *indizio* rilevante in materia penale), la natura della *pericolosità sociale qualificata*

²³ Art. 3, comma 4, L. 1423/56.

²⁴ Art. 3, comma 3, L. 1423/56.

²⁵ Tra cui, ad esempio, il venir meno dei requisiti per la concessione dei titoli abitativi per la guida di veicoli, con conseguente revoca degli stessi, ai sensi dell'art. 120 del Codice della strada: *Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575... ".....2..... se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1.*

²⁶ Art. 9 L. 1423/56.

²⁷ Art. 7, comma 2, L. 1423/56.

²⁸ La legge 646/82 modificherà l'art. 1 prevedendo l'applicabilità "agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso". Si tratta, in definitiva, di una modifica non sostanziale diretta ad aggiornare il testo dell'articolo alla coeva introduzione del delitto di cui all'art. 416 bis c.p..

²⁹ La coincidenza, nei procedimenti penale e di prevenzione, nella individuazione della fattispecie strutturale (oggi solo parziale per l'introduzione anche delle persone indiziate dei delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p.), comporta che non vi sia diversità alcuna sul presupposto di applicabilità della normativa che consiste nella prova (e non mero indizio) dell'esistenza dell'associazione di tipo mafioso.

Permane, invece, diversità tra i due procedimenti sotto il profilo del grado e del tipo di prova circa il dato della partecipazione del soggetto all'associazione criminale: nel procedimento di prevenzione, a differenza di quello penale,

-coincidente con l'indiziaria appartenenza ad *associazione mafiosa*-, l'*attualità* di tale pericolosità, l'applicabilità della nuova normativa anche a condotte precedenti

L'elaborazione del concetto di associazione mafiosa in sede di prevenzione sarà anche utilizzata per la tipizzazione del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., introdotto dalla legge 12 settembre 1982 n. 646.

L'idoneità della nuova normativa a contrastare fenomeni *pericolosi* indurrà il legislatore a estenderne l'applicabilità tutte le volte in cui vorrà rendere più grave il trattamento per determinate categorie di persone pericolose.

In tale scia si pone la **legge n. 152 del 1975** che estende l'applicabilità della legge antimafia a "nuove tipologie di pericolosità" (art. 18³⁰) e ad alcune categorie previste dalla legge n. 1423 del 1956 (art. 19³¹).

In anni recenti (dopo l'introduzione nel 1982 della misure patrimoniali, di cui si dirà oltre) si estende ulteriormente l'applicabilità della L. 575/65 a persone (anche giuridiche) pericolose perché finanziano *organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali*³² e a persone *indiziate di*

non si richiede la sussistenza di elementi tali da indurre ad un convincimento di certezza, essendo sufficienti circostanze di fatto, oggettivamente valutabili e controllabili, che conducano ad un giudizio di ragionevole probabilità circa l'appartenenza del soggetto al sodalizio criminoso, con esclusione, dunque, di meri sospetti, illazioni e congetture²⁹.

In definitiva, ai fini dell'affermazione di pericolosità sociale di un soggetto, qualificata dalla sua appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso, è necessaria e sufficiente l'esistenza di un fatto noto, come premessa minore di un ragionamento logico di tipo indiziario, all'esito del quale sia possibile risalire al fatto ignoto, come premessa maggiore dell'appartenenza della persona all'associazione di tipo mafioso, in virtù di un giudizio probabilistico.

Presupposto per l'applicazione di misura di prevenzione è, dunque, l'esistenza di un fatto certo in base al quale, attraverso un procedimento logico di tipo indiziario, si possa affermare la circostanza di fatto - oggetto di un giudizio probabilistico - dell'appartenenza del singolo ad un'associazione di tipo mafioso.

³⁰ L'art. 18, comma 1, della L. 152/1975 prevede: "*Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche a coloro che:*

1) *operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice;*

2) *abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;*

3) *compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;*

4) *fuori dei casi indicati nei numeri precedenti, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato nel precedente n. 1"*

³¹ L'art. 19 della L. 152/75, nel testo originario, prevede: "*Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate nell'articolo 1, numeri 2), 3) e 4) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423*".

³² Art. 18, comma 4 della L. 152/75, come introdotto dalla L. 155/05: "*Le disposizioni di cui al primo comma, anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell'articolo 22 della presente legge possono essere altresì applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali*".

avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza sportiva³³.

1.3 - Il fondamento: la pericolosità sociale.

Le misure di prevenzione personali sono strumenti di carattere preventivo predisposti dall'ordinamento per accertare *ante delictum* la pericolosità del soggetto, applicate a fini di difesa della società contro il pericolo di attentati alla sicurezza ed alla moralità pubbliche³⁴, compatibili con la Costituzione³⁵ e con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950³⁶.

Il legislatore, nel rispetto dei principi costituzionali, delimita l'ambito soggettivo delle persone pericolose, progressivamente ampliato rispetto a quello originariamente previsto dall'art. 1 della

³³ Art. 7-ter L. 401/89, come introdotto dalla L. 41/07 (*Misure di prevenzione*). - 1. *Le misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della presente legge.*

2. *Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza e' convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965."*

³⁴ Cfr. Corte Cost. sent. nn. 2/56, 126/83, 68/94, 93/10.

³⁵ La Corte Costituzionale, a partire dalla sentenza n. 2 del 1956, e poi con le sentenze n. 177 del 1980 e 123/83, ha riconosciuto la legittimità costituzionale, in via di principio, di un sistema di prevenzione dei fatti illeciti, a garanzia dell'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti tra i cittadini subordinatamente, peraltro, al rispetto del principio di legalità e all'esistenza della garanzia giurisdizionale.

³⁶ l'art. 2 del protocollo n. 4, addizionale della convenzione, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963, reso esecutivo con D.P.R. 14 aprile 1982 n. 217 testualmente recita: "*Chiunque si trovi regolarmente sul territorio dello Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di scegliersi liberamente la propria residenza. Ogni persona è libera di lasciare qualsiasi Paese, ivi compreso il proprio. L'esercizio di questi diritti non può essere soggetto ad altre restrizioni che non siano quelle che, previste dalla legge, costituiscano delle misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il mantenimento dell'ordine pubblico, per la prevenzione dei reati penali..."*

Tale norma consente di ritenere la piena compatibilità delle misure di prevenzione personali che, sulla base di disposizioni legislative e di circostanze di fatto, consentono di limitare il pieno diritto di circolazione per necessità di "sicurezza pubblica" e per "la prevenzione dei reati penali".

Peraltro, le misure di prevenzione personale possono ritenersi pienamente compatibili anche con il disposto dell'art. 5, e particolarmente del par. b), della convenzione, trattandosi di misure applicate sulla base di disposizioni legislative "da un Tribunale".

Nel senso indicato sono numerose sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo relative:

- alla compatibilità di norme limitative della libertà personale analoghe a quelle in materia di misure di prevenzione, ove si pone l'accento sulla necessità dell'intervento dell'autorità giudiziaria (sentenze 1.7.61 sul caso *Lewless* e 18.6.71 sui casi *De Wilde* ed altri);
- alla incompatibilità di alcune norme, ormai abrogate (sentenza del 6.1.1980, sul caso *Guzzardi* e del 22.2.1986 sul caso *Ciulli*);
- all'implicito riconoscimento della compatibilità delle misure personali, pur se è stato affermato il diritto del proposto di sollecitare una pubblica udienza, poi riconosciuto con la delatoria di incostituzionalità della Corte costituzionale con sentenza n. 93/10 (le sentenza del 13 novembre 2007 sul caso *Boccellari e Rizza*, dell'8 luglio 2008, sul caso *Pierre* e 5 gennaio 2010, sul caso *Bongiorno*).

legge numero 1423 del 1956, con le leggi numero 575 del 1965, numero 110 del 1975, e recentemente³⁷ con le leggi numero 125 del 2008 e 94 del 2009.

Qualunque sia l'ambito di estensione soggettivo (rispondente, comunque, ai criteri dell'art. 3 della Costituzione) delineato dal legislatore, **il presupposto imprescindibile per l'applicazione della misura personale è rappresentato dalla pericolosità sociale della persona**, che giustifica l'adozione della misura e le esigenze di prevenzione sociale che questa è diretta a soddisfare.

In mancanza di pericolosità sociale non può esservi misura di prevenzione perché non vi è nulla da prevenire, ragion per cui la giurisprudenza³⁸ ha elaborato l'istituto della revoca ex tunc della misura per difetto originario di pericolosità sociale (che se pronunciata rende perfino penalmente irrilevante i comportamenti d'inosservanza agli obblighi³⁹).

La pericolosità sociale consiste in una valutazione globale della personalità del soggetto risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita con riguardo all'intera condotta e nel conseguente accertamento, in relazione alla persistenza nel tempo, di un comportamento illecito e antisociale, tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza⁴⁰. L'accertamento deve avvenire sulla base di elementi sintomatici o rivelatori della pericolosità, ovviamente pregressi rispetto al momento valutativo, fondati su comportamenti obiettivamente identificabili, che conducano ad un giudizio di ragionevole probabilità circa la pericolosità sociale del soggetto⁴¹ che, perciò, richiede il controllo da parte della pubblica sicurezza per prevenire possibili condotte antisociali⁴².

La pericolosità sociale va valutata in relazione alle categorie delineate dal legislatore, potendo desumersi anche dal mero riconoscimento della ricorrenza dei presupposti, come nel caso di partecipazione (sia pure desunta indiziariamente) ad associazione di tipo mafioso, indice di pericolosità per la connotazione propria del fare parte di un feroce sodalizio criminale.

³⁷ Oltre al decreto legge 144 del 2005, convertito in legge 155/05 che ha inserito il quarto comma dell'art. 18 della legge 152/75, riportato alla nota n. 20.

³⁸ SSUU n. 18/98, S.C. sentenze nn. 7636/06 e 21858/06.

³⁹ Secondo la giurisprudenza da ultimo prevalente: S.C. sentenza n. 44601/08.

⁴⁰ Cfr., tra le tante, S.C. sent. nn. 6974/98 e 3426/99.

⁴¹ Cfr. S.C. Sez. I, 20 marzo 1995, Cervino, Sez. I, 8 marzo 1994, Scaduto; sez. I, 28 aprile 1995, Lupo; sez. I, 31 gennaio 1996, Giorgeri).

⁴² La giurisprudenza ha individuato tra i fatti concretamente accertati sui quali formulare il giudizio di pericolosità nel procedimento di prevenzione, sia quelli che rilevano come circostanze per sé stesse significative, sia quelli che hanno un sicuro valore sintomatico: tra i primi si possono indicare i rapporti dell'autorità di pubblica sicurezza, i precedenti penali del proposto, le prove assunte nel processo penale, anche se in quella sede ritenute insufficienti per l'affermazione di responsabilità; tra i secondi si possono ricordare le frequentazioni da parte del proposto di pregiudicati e/o persone appartenenti ad associazioni di tipo mafioso o sottoposte a misura di prevenzione (sempre che sussista un rapporto di origine della pericolosità di tale frequentazione), la mancanza di uno stabile lavoro in rapporto al tenore di vita, l'improvviso arricchimento, etc..

Ne consegue che non può applicarsi la misura di prevenzione personale se la pericolosità sociale non è attuale, perciò idonea a giustificare un controllo da parte degli organi della pubblica sicurezza: se la pericolosità non è attuale non vi è nulla da prevenire e non occorre alcuno specifico controllo. Il principio, riconosciuto dal legislatore (cfr. l'art. 7, comma 2 della legge numero 1423 del 1956, secondo cui *la misura è revocata quando è cessata la causa che l'ha determinata*), è applicato dalla giurisprudenza che richiede l'imprescindibile accertamento dell'attualità della pericolosità sociale quale presupposto dell'applicazione della misura⁴³, se pur con diverse modalità a seconda delle categorie soggettive interessate⁴⁴.

Può accadere che al momento della formulazione del giudizio (o prima che divenga definitivo) la pericolosità non presenti più carattere di attualità (per il tempo trascorso dal momento della proposta, per il cambiamento dello stile di vita del soggetto, per la morte della persona, etc.) ovvero che dopo l'accertamento definitivo la pericolosità venga meno (per la morte del sottoposto, per il mutamento dello stile di vita della persona derivante anche da eventi successivi all'adozione della misura e prima della sua esecuzione differita nel tempo -come nel caso della detenzione-, etc.). In tali casi, in assenza di una pericolosità attuale, viene meno l'esigenza di prevenzione (che esisteva) e la misura personale non può essere applicata (se irrogata in primo grado viene caducata nelle ulteriori fasi del giudizio) e se applicata deve essere revocata.

⁴³ La giurisprudenza della Suprema Corte è da tempo orientata nel senso che la pericolosità va colta nelle sue manifestazioni esteriori e che ai fini dell'applicazione o del mantenimento delle misure di prevenzione, il requisito della pericolosità sociale deve essere attuale; esso, quindi, non può essere desunto da fatti remoti, ancorché accompagnati da informazioni negative degli organi di polizia, quando tali informazioni non pongano in rilievo ulteriori e specifici elementi atti a dimostrare la sussistenza del detto requisito, e nel senso che sono irrilevanti le pregresse manifestazioni di pericolosità sociale ove non si riscontrino, al momento di applicazione della misura, quei sintomi rivelatori della persistenza del soggetto in comportamenti antisociali che impongono una particolare vigilanza (tra le tante, sentenze nn. 682/86, 3866/91, 44151/03). Sicché, *in tema di applicazione di misure di prevenzione l'attualità della pericolosità assume valore di vero e proprio presupposto delle stesse, non essendo rilevanti le pregresse manifestazioni di pericolosità sociale se esse non proseguano al momento dell'applicazione della misura* (sentenze n. 682/86, 499/92, 3866/91, da ultimo 34150/06).

Tale giurisprudenza trova piena applicazione nei confronti di qualsivoglia pericolosità, con le sole precisazioni della nota che segue.

⁴⁴ Nei confronti delle persone riconosciute indiziate di appartenenza ad associazione mafiosa (categoria originaria dell'art. 1 della legge numero 575 del 1965) si afferma generalmente *una presunzione di perdurante pericolosità* con la precisazione, da parte della giurisprudenza più attenta, che *essa non è certamente assoluta, sicché tanto più s'attenua detta presunzione, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sull'attualità della pericolosità, quanto più gli elementi rivelatori dell'inserimento nei sodalizi siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio* (S.C. sez. 1, 9 febbraio 1989, Nicoletti, Sez. 1, 26 aprile 1995, Guzzino, recentemente sent. n. 34150/06 cit.).

In altre sentenze, più convincenti, si legge che ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, posto che tale pericolosità potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dell'interessato dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività (sentenze nn. 950/99, 114/05, 499/09).

2 - L'origine e l'evoluzione delle misure di prevenzione patrimoniali (con cenni all'evoluzione delle analoghe misure penali).

Le misure di prevenzione patrimoniali vengono introdotte con la citata **legge 13 settembre 1982 n. 646** -c.d. legge Rognoni La Torre⁴⁵-, fondata sulla volontà di contrastare le organizzazioni criminali di tipo mafioso attraverso l'aggressione ai patrimoni accumulati. Sequestro e confisca sono delineati come strumenti diretti a sottrarre i beni illecitamente acquisiti dai soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (indiziati di appartenenza ad associazioni mafiosa).

Si prevede all'art. 2 ter, come introdotti dall'art. 14 della L. 646/82:

- comma 2 :....il **sequestro** dei beni dei quali la persona nei confronti della quale è stato iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, e che sulla base di sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego;
- comma 3: la **confisca** dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza, unitamente all'applicazione della misura di prevenzione;
- comma 4: la **revoca del sequestro** quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando è dimostrata la legittima provenienza dei beni.

Per la giurisprudenza dominante le misure patrimoniali non si estendono alle persone pericolose elencate negli artt. 18 e 19⁴⁶ dalla legge n. 152 del 1975. Si ritiene, infatti, che il rinvio all'applicabilità della legge antimafia per tali categorie soggettive sia recettizio, vale a dire relativo alle norme previste dal testo originario del 1965 (e non anche al testo modificato nel 1982) che prevedevano le sole misure personali.

La **legge n. 327 del 1988** ridisegna le categorie di pericolosità rilevanti ai sensi dell'art. 1 della L. 1423/56 e, conseguentemente⁴⁷, interviene sull'art. 19 della L. n. 152 del 1975 prevedendo che *“Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate nell'art. 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423”*.

⁴⁵ E' noto il travagliato iter legislativo del disegno di legge presentato dall'on. Pio La Torre, accelerato solo dopo l'assassinio del deputato siciliano avvenuto il 30 aprile 1982 e portato a termine, con l'impegno del Ministro degli Interni Virginio Rognoni, dopo l'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa -nominato Prefetto di Palermo nel maggio con poteri "straordinari"- avvenuto il 3 settembre 1982.

⁴⁶ Si è ricordato, in precedenza che il testo originario dell'art. 19 della L. 152/75 prevedeva *“Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n.575, si applicano anche alle persone indicate nell'articolo 1, numeri 2),3) e 4) della legge 27 dicembre 1956,n.1423”*.

⁴⁷ Art. 13.

Una norma modificativa dell'originaria legge 152/75 (che opera anche un espresso richiamo alla legge antimafia 575/65 -a sua volta modificata nel 1982 con l'introduzione delle misure patrimoniali-) induce la giurisprudenza a qualificare come formale (o non recettizio) e non materiale (o recettizio) il rinvio alla L. n. 575 del 1965. In definitiva il rinvio operato dall'art. 19 della L. 152/75, poiché "riscritto" nel 1988, non può che fare riferimento al corpo normativo vigente della L. 575/65 (come modificato nel 1982).

Con l'entrata in vigore della citata modifica (del 1988), dunque, la normativa antimafia trova piena applicazione (nella parte relativa alle misure personali previste dal 1965 ed in quella relativa alle misure patrimoniali introdotte nel 1982) anche alle persone ritenute pericolose ai sensi dell'art. 18 della L. 152/75 e (attraverso il rinvio operato dall'art. 19 della L. 152/75) dell'art. 1, nn. 1) e 2), della L. 1423/56.

Si verifica, in linea di principio, una completa equiparazione tra soggetti pericolosi in quanto indiziati di appartenere ad associazioni mafiose (pericolosità "qualificata") e soggetti pericolosi in quanto ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi o che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose (pericolosità "generica") ovvero pericolosi ai sensi dell'art. 18 della L. 152/75.

Questa equiparazione, come vedremo oltre, sarà riproposta nel 2008.

Dopo soli due anni l'art. 14, comma 1, della **L. n. 55 del 1990**⁴⁸ limita l'applicabilità delle disposizioni della legge antimafia relative alle misure patrimoniali agli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose o dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti e alle persone pericolose indicate nell'art. 1, nn. 1) e 2), della L. 1423/56 *quando le attività delittuose da cui si ritiene derivino i proventi sia quelle previste dal delitto previsto dall'art. 630 c.p.* (successivamente saranno richiamati anche gli artt. 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648-bis, 648-ter c.p. e il contrabbando⁴⁹). Il dato testuale induce la giurisprudenza a ritenere ristretta l'applicabilità delle misure patrimoniali del sequestro e della confisca alle sole fattispecie richiamate (incrementate negli anni seguenti), con esclusione delle persone pericolose ai sensi della legge 1423/56 che ricavano proventi da attività delittuose diverse da quelle elencate.

⁴⁸ Art. 14, comma 1, della L. 55/90: *“ Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'articolo 1 della predetta legge o a quelle previste dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia quella prevista dall'articolo 630 del codice penale”*

⁴⁹ Art. 14 della L. 55/90 nel testo modificato dalle leggi n. 172 del 1992, n. 108 del 1996 e n. 228 del 2003

Negli anni successivi il legislatore estende ad altre categorie di persone l'applicabilità delle misure patrimoniali previste dalla L. 575/65 attraverso l'espressa deroga al limite imposto dall'art. 14 della L. 55/90.⁵⁰

La legge 55/90 (art. 2) modifica anche l'art. 2-ter, comma 4, (invariate le disposizioni sul sequestro -comma 2- e sulla confisca -comma 3-), prevedendo: *Il sequestro e' revocato dal tribunale quando e' respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente*".

Interviene una modifica non sostanziale, essendo stata inserita tra le ragioni della revoca del sequestro anche la mancata disponibilità del bene da parte del proposto come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza.

La **legge 24 luglio 1993 n. 256** (art. 3) interviene in modo più penetrante sull'art. 2-ter della legge 575/65 modificando il comma secondo. E' previsto il sequestro dei beni di cui la persona possa disporre, direttamente o indirettamente, **quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego**".

Invariati i presupposti della confisca (comma 3) e della revoca del sequestro (comma 4) la nuova disposizione sembra prevedere come presupposto autonomo il valore sproporzionato tra beni e reddito (o attività economica), venendo richiesta la sufficienza indiziaria solo per la provenienza illecita (o reimpiego) dei beni.

Pur in presenza di una volontà del legislatore diretta a rendere *più agevole* il sequestro, la giurisprudenza rileva che la modifica normativa consente esclusivamente di riconoscere (come, del resto, già ritenuto sulla base del precedente testo⁵¹) che la sproporzione costituisce di per sé indizio dell'illecita provenienza. In altre parole occorrono sempre indizi tali da fare ritenere, per la sproporzione rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, o per altri motivi, che gli stessi siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego^{52,53}.

⁵⁰ Ci si riferisce al nuovo comma 4 dell'art. 18 della L. 152/75 inserito nel 2005, citato alla nota n. 32.

⁵¹ S.C. sent. n. 1286/86, 1365/88.

⁵² Cfr. S.C. 1171/97 e 35628/04; nonché 2104/94 398/96, secondo cui *i sufficienti indizi della provenienza di detti beni da attività illecite possono consistere anche nella sola notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, dovendosi ritenere che il legislatore, nel fare riferimento a tale elemento, lo abbia voluto indicare, a titolo esemplificativo, appunto come possibile indizio, anche unico, della illecita provenienza dei beni che, proprio per l'incompatibilità della loro disponibilità con l'ammontare dei redditi noti, debbono ragionevolmente farsi*

L'intenzione del legislatore del 1993 di agevolare il sequestro di prevenzione si desume dall'evoluzione delle disposizioni relative alle misure patrimoniali penali.

Fino a una certa data in materia penale erano previsti il sequestro con finalità probatorie (ex art. 253 c.p.p. del 1989), perciò destinato a venire meno con la sentenza definitiva, e il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p. del 1989) che consentiva la confisca solo nei casi previsti dall'art. 240 c.p..

Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356⁵⁴, introduceva (in sede di conversione) l'art. 12-quinquies⁵⁵ che, al secondo comma, delineava un delitto (con confisca obbligatoria) ascrivibile alle persone *nei cui confronti sono svolte indagini per numerosi reati ovvero si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, che anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilita' di valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza*⁵⁶.

risalire a redditi ignoti, frutto di attività illecite e, normalmente, assai redditizie come sono quelle delle organizzazioni mafiose ,

⁵³ S.C. sent. 2104/94, 398/96

⁵⁴ Il decreto legge veniva emanato per inasprire la legislazione antimafia dopo l'efferato omicidio di Giovanni Falcone avvenuto il 23 maggio 1992, la legge di conversione (con ulteriori norme dirette ad agevolare la lotta alla mafia) veniva approvata dopo l'uccisione di Paolo Borsellino del 19 luglio 1992.

⁵⁵ Questo il testo originario dell'art. 12-quinquies del DL 306/82, convertito dalla L. 356/92: "Trasferimento fraudolento e Possesso ingiustificato di valori":

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, cinque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarita' o disponibilita' di denaro, beni o altre utilita' al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, e' punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, coloro nei cui confronti sono svolte indagini per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 629, 630, 644 e 644-bis del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilita' di valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a quattro anni e il denaro, beni o altre utilita' sono confiscati".

⁵⁶ Disposizione modificata da numerosi decreti legge non convertiti e reiterati., fino al D.L. 17 settembre 1993, conv. dalla L. 15 novembre 1993 n. 461, nel senso che il delitto diveniva ascrivibile alle persone **nei cui confronti pendeva procedimento penale** (non solo indagate) ovvero nei cui confronti era **in corso di applicazione** o comunque si procedeva per l'applicazione di una misura di prevenzione personale.

Dichiarata, dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 48 del 17 febbraio 1994, l'incostituzionalità dell'art. 12-quinquies, comma 2⁵⁷, il contenuto e la finalità della disposizione sono recuperati dall'art. 12 sexies L. 306/92, conv. in L. 365/92, introdotto dal decreto legge 20 giugno 1994 n. 399, convertito dalla legge 8 agosto 1994 n. 501 con cui si introduce la confisca (e dunque il sequestro) nei casi di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., per il delitto previsto dall'articolo 416-bis e altri gravi reati, *del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.* Si descriva una formula che pone in primo piano la mera sproporzione tra reddito dichiarato e valore dei beni (al pari del legislatore del 1993 in materia di misure di prevenzione) ma che non richiede alcuna sufficienza indiziaria di provenienza illecita del bene essendo strutturata con riferimento a un'affermazione di penale responsabilità che di per sé giustifica l'applicazione di una misura patrimoniale con presupposti più sfumati rispetto a quelli della misura patrimoniale.

⁵⁷ La Corte pone ben in rilievo la differenza tra sanzione penale e misura di prevenzione:

L'interferenza, dunque, che è possibile intravedere tra fattispecie criminosa volta ad impedire, attraverso il sequestro e la confisca, l'accumulazione di beni di sospetta provenienza e la struttura che caratterizza, ai medesimi fini, il diverso istituto delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, rivela, allora, l'esistenza di un'area all'interno della quale i presupposti che devono assistere la sanzione criminale finiscono per essere ambigualmente confusi con quelli che consentono l'applicazione di una misura di carattere preventivo. E che una tale commistione si sia realizzata nel configurare la norma sottoposta al vaglio di questa Corte, lo si desume con chiarezza ponendo a raffronto tra loro i "requisiti" che integrano la fattispecie prevista dall'art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992, e quelli richiesti per procedere all'applicazione delle misure di prevenzione. A seguito, infatti, delle modifiche apportate al secondo comma dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, ad opera dell'art. 3 della legge 24 luglio 1993, n. 256, le misure di prevenzione ed il sequestro dei beni si applicano nei confronti di talune categorie di "indiziati", non solo quando si ha motivo di ritenere che tali beni siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, ma anche "quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta", fermo restando che con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati "dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza". Ove si consideri, dunque, la sostanziale sovrapposibilità delle espressioni che compaiono nel nuovo testo dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965 e di quelle che tipizzano il fatto materiale descritto nella fattispecie oggetto di censura, è agevole avvedersi di come una medesima condotta possa dar luogo indifferentemente all'applicazione di una misura di tipo preventivo ovvero alla irrogazione di una pena detentiva. Accanto a ciò, anche l'area dei soggetti finisce per essere pressoché coincidente, considerato che le misure di prevenzione patrimoniali trovano applicazione non solo nei confronti degli indiziati di appartenenza alle associazioni di tipo mafioso o a quelle previste in materia di stupefacenti, ma anche, in virtù della previsione dettata dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nei confronti di coloro che si ritiene vivano abitualmente con i proventi di una attività delittuosa, se questa "sia una di quelle previste dagli artt. 629, 630, 648-bis o 648-ter del codice penale ovvero quella di contrabbando". L'analogia che può quindi cogliersi tra i reati presupposti che qualificano la condizione del soggetto attivo del delitto previsto dall'art. 12-quinquies, secondo comma, del d.l. n. 306 del 1992, e le categorie di indiziati per i quali è invece consentita l'applicazione di misure preventive, chiude pertanto il circolo del confuso ordito normativo che ha preteso di assimilare fra loro settori dell'ordinamento del tutto eterogenei: quello del diritto penale sostanziale e quello delle misure di prevenzione.

Ecco svelarsi, allora, il vizio di costituzionalità che affligge la norma impugnata. Se, infatti, può ritenersi non in contrasto con i principi costituzionali una norma che, al limitato fine di attivare misure di tipo preventivo, desume dalla qualità di indiziato per taluni reati il sospetto che la sproporzione tra beni posseduti e reddito dichiarato possa esser frutto di illecita attività, altrettanto non può dirsi ove l'analogia situazione venga ricondotta all'interno di una previsione incriminatrice, giacché la legittimità di una simile fattispecie rinverrebbe un insormontabile ostacolo proprio nel principio di presunzione di non colpevolezza che i giudici a quibus hanno correttamente invocato....

Vanno ricordate, infine:

- la legge 7 marzo 1996 n. 109⁵⁸ con cui si disciplina compiutamente la fase successiva alla confisca definitiva, prevedendo il riutilizzo per fini sociali dei beni con l'obiettivo, non solo di espropriarli alle organizzazioni criminali, ma anche di restituirli alla collettività cui sono stati illegalmente sottratti;
- il D.L. 4/10, conv. dalla L. 50/10, con cui tutte le competenze successive alla confisca definitiva sono state accentrate nell' Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

3 - Il fondamento (ancora attuale) delle misure patrimoniali e il c.d. rapporto di accessorietà con le misure personali prima del DL 92/08, conv. dalla L. 125/08, e della L. 94/09. Gli interventi del legislatore e della giurisprudenza.

3.1 - Il fondamento e il rapporto di accessorietà.

Le misure di prevenzione patrimoniali introdotte nel 1982 presentano un inequivocabile carattere accessorio rispetto alla già prevista sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, potendo essere irrogate solo unitamente alla misura personale (ai sensi degli artt. 2-bis e 2-ter della legge numero 575 del 1965) ovvero successivamente, ma prima della sua cessazione (ai sensi dell'art. 2-ter, comma 6).

Per applicare la misura patrimoniale (sequestro e confisca), occorre il previo accertamento della pericolosità (qualificata) della persona indiziata di appartenenza ad associazione mafiosa, con le seguenti modalità:

- qualora sia avanzata una proposta congiunta, personale e patrimoniale, prima in sede di sequestro, inaudita altera parte e allo stato degli atti, poi all'esito dell'udienza camerale con la contestuale applicazione della misura personale (immediatamente esecutiva) e della confisca;
- qualora sia avanzata la sola proposta patrimoniale, con la misura personale in precedenza applicata ancora in atto.

Non è consentito applicare alcuna misura patrimoniale se la persona (per qualunque ragione) non sia stata dichiarata pericolosa attraverso l'irrogazione della misura personale ovvero se detta misura, applicata precedentemente, sia cessata (c.d. principio di accessorietà).

E' opportuno sottolineare che il vincolo di accessorietà (come delineato) lega (per scelta legislativa) misura personale e misura reale esclusivamente sotto il profilo formale (necessità della

⁵⁸ Approvata su impulso dell'associazione Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie che raccolse oltre un milione di firme.

prima per applicare la seconda) e prescinde dalla **necessaria** correlazione tra pericolosità della persona e bene illecitamente acquisito.

Le misure patrimoniali, infatti, non trovano fondamento nel carattere (illecito) dei beni colpiti essendo rivolte non ai beni come tali, in conseguenza della loro sospetta provenienza illecita, ma a beni entrati nella disponibilità di persone socialmente pericolose, in quanto indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o a queste equiparate⁵⁹: la pericolosità del bene deriva dall'acquisto operato da persona pericolosa e che ne può attualmente disporre.

Se la misura personale non viene applicata perché è esclusa la pericolosità della persona, non può esservi sequestro e se disposto va revocato (cfr. anche art. 2 ter, comma 4, L. 575/65), perché vengono meno il fondamento e la natura preventiva della misura patrimoniale. In tale ipotesi nessun rilievo può assumere la sola sproporzione tra valore dei beni e reddito o attività economica, essendo stata in radice esclusa la pericolosità del soggetto (e, dunque, la sufficienza indiziaria dell'illecita provenienza).

Se la misura personale non può essere applicata per ragioni diverse (morte del proposto con declaratoria di improcedibilità della misura, mancanza di attualità della pericolosità sociale, ipotesi legislative di inapplicabilità quale la concomitante esecuzione di una misura di sicurezza detentiva, etc.) ovvero se è cessata (perché espiata o revocata ex nunc per il venir meno della pericolosità precedentemente accertata), la impossibilità di sequestrare e confiscare beni non discende da profili *sistematici* (come nell'ipotesi di assenza della pericolosità della persona) ma da scelte legislative (c.d. principio di accessorietà).

3.2 - Gli interventi del legislatore e della giurisprudenza.

Appena introdotte le misure patrimoniali si evidenziano i limiti del principio di accessorietà. Nel 1983⁶⁰ viene proposta una questione di non manifesta infondatezza costituzionale della legge numero 575 del 1965 *“nella parte in cui non consente di disporre la confisca dei beni di provenienza illegittima nelle ipotesi di non applicazione della misura personale di prevenzione e di cessazione della stessa per morte del proposto”*.

Viene colto un primo profilo di criticità della nuova normativa che non consente di disporre la confisca nel caso di mancata applicazione della misura personale di prevenzione (per morte del proposto nel corso del procedimento) o nel caso in cui la misura sia cessata per decorso del termine o per morte del sottoposto, pur ricorrendo la finalità dichiarata della legge di impedire che beni illecitamente acquisiti producano ulteriori illeciti o, comunque, rechino danno alla generale economia della collettività.

⁵⁹ Ai sensi dell'art. 14 della legge numero 55 del 1990.

⁶⁰ Tribunale di Catanzaro, ordinanza del 29 dicembre 1983.

La Corte, con una sintetica motivazione, dichiara l'inaammissibilità della questione perché diretta ad ottenere un intervento *di produzione normativa, in particolare in materia sanzionatoria o, quanto meno, limitativa di diritti*, di esclusiva competenza del legislatore⁶¹.

La **legge numero 55 del 1990** introduce due ipotesi di applicazione (disgiunta) delle sole misure patrimoniali, colmando una lacuna (esplicitata anche nei lavori preparatori) che impediva di aggredire i patrimoni illecitamente accumulati da persone pericolose cui, però, non era consentita l'applicazione della misura personale.

Il comma 7⁶², inserito all'art. 2-ter della legge numero 575 del 1965, prevede l'applicabilità della misura patrimoniale alle persone sottoposte a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata che, pur ritenute pericolose all'esito di un accertamento giudiziale, non possono essere destinatarie della misura di prevenzione personale per la incompatibilità fissata dagli artt. 10 e 12 della legge numero 1423 del 1956. Il sequestro e la confisca sono consentiti, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 2-ter della legge numero 575 del 1965, perché ritenuto idoneo l'accertamento della pericolosità della persona operato (se pur con criteri non pienamente coincidenti) all'atto dell'applicazione della misura di sicurezza.

Il comma 8⁶³, inserito nell'art. 2-ter, prevede l'applicabilità della misura patrimoniale nei confronti di persona assente, residente o dimorante all'estero (ipotesi che, secondo la giurisprudenza prevalente, non consentiva l'adozione della misura di prevenzione personale e, dunque, di quella patrimoniale). Non si dubita che tale disposizione richieda il previo accertamento (incidentale) dei presupposti della misura personale, oltre che (in linea diretta) di quelli della misura patrimoniale.

Un'ulteriore deroga al c.d. principio di accessorietà può ritenersi introdotta col decreto legge numero 306 del 1992, convertito dalla legge numero 356 del 1992, con cui sono inseriti nella legge numero 575 del 1965 gli artt. 3-quater e 3-quinquies, che consentono indagini e provvedimenti patrimoniali in relazione a beni che "agevolino" l'attività della persona nei cui riguardi sia proposta o applicata una misura preventiva personale.

⁶¹ ordinanza numero 721 del 1988

⁶² Art. 2 ter, comma 7, della legge numero 575 del 1965, come introdotto dalla legge numero 55 del 1990: "*Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica (oggi anche del direttore della Direzione investigativa antimafia), o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego*".

⁶³ Art. 2 ter, comma 8, della legge numero 575 del 1965, come introdotto dalla legge numero 55 del 1990: "*Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata*".

La giurisprudenza individua un'ulteriore deroga al principio di accessorialità, consentendo la confisca di beni sequestrati nei confronti di persone decedute nel corso del procedimento, pur nell'evidente impossibilità di applicare la misura personale richiesta unitamente alla misura patrimoniale e di procedere al previo accertamento definitivo della pericolosità.

Senza ripercorrere il travagliato iter giurisprudenziale e i numerosi argomenti posti a sostegno delle opposte tesi, è sufficiente in questa sede ricordare che le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza numero delle SS UU n. 18 del 1996 (imp. Simonelli), condivisa dalla Corte Costituzionale (sentenza numero 335 del 1996), *autorizzano* la confisca nel solo caso di morte del proposto intervenuta dopo l'accertamento, anche non definitivo, dei presupposti della pericolosità⁶⁴.

La giurisprudenza successiva aderisce all'interpretazione delle SS UU⁶⁵ richiamando a suo fondamento, sempre con maggiore insistenza, il fine perseguito dalla normativa antimafia in tema di misure di prevenzioni patrimoniali rappresentato dalla volontà *di eliminare dal circuito economico beni in disponibilità di soggetto collegato con organizzazione criminale di stampo mafioso di presunta illecita acquisizione, in modo tale da impedire la riproducibilità, mediante uso diretto ovvero reinvestimento dei medesimi, di ricchezza inquinata all'origine, di guisa che i beni assoggettati a confisca finiscono con l'essere oggettivamente pericolosi di per sé, a prescindere dall'eventuale decesso del soggetto sottoposta a misura di prevenzione personale, in quanto strumento di sviluppo dell'organizzazione mafiosa e dei suoi membri*⁶⁶; in altre parole, la confisca tende a *sottrarre definitivamente i beni di provenienza illecita al circuito economico di origine per inserirli in altro esente da condizionamenti criminali, e dunque si proietta al di là dell'esigenza di prevenzione nei confronti di determinate persone pericolose per sorreggere la misura stessa oltre il perdurare della pericolosità del soggetto al cui patrimonio è applicata.*

⁶⁴ Secondo la Suprema Corte la confisca prevista nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di persona indiziata di appartenere ad associazione di tipo mafioso non ha il carattere sanzionatorio di natura penale, nè quello di un provvedimento di prevenzione, ma va ricondotta nell'ambito di quel "tertium genus" costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza prescritta dall'art. 240, comma secondo, cod. pen.. Ne consegue che la confisca dei beni rientranti nella disponibilità di soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione personale -una volta che siano rimasti accertati i presupposti di pericolosità qualificata del soggetto stesso, nel senso della sua appartenenza a un'associazione di tipo mafioso, e di indimostrata legittima provenienza dei beni confiscati- non viene meno a seguito della morte del proposto, intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione. Tale conclusione è conforme alle *finalità perseguite dal legislatore, che non prescindono, né potrebbero, dalla "preesistenza" del soggetto, e neppure possono ritenersi necessariamente legate alla sua "persistenza in vita": fra l'altro, si pensi che il decesso potrebbe avvenire anche per cause non naturali o accidentali e che detto evento potrebbe essere deliberatamente perseguito da terzi proprio al fine di "riciclare i beni", facendoli così, rientrare proprio nel "circuito dell'associazione di tipo mafioso, seppur, anche questa volta, attraverso l'interposizione di soggetti diversi. E non pare dubbio che una interpretazione della normativa in esame che consentisse, con la caducazione della confisca a seguito della morte del "proposto", il risultato ora prospettato, si porrebbe in aperto contrasto con la precisa volontà espressa dal legislatore nel perseguire e reprimere il "fenomeno mafioso".*

⁶⁵ Cfr. le numerosi sentenze della SC conformi; tra le tante: sentenze nn. 6160/2005, 12529/05, 19914/2005, 27433/05, 16721/06 e 33479/07.

⁶⁶ Suprema Corte, sentenza n. 6379/98.

Sulla stessa scia si pone un'ulteriore ipotesi di deroga giurisprudenziale al principio di accessorietà della misura patrimoniale, laddove si consente la confisca dei beni disposta nei confronti di persona cui era stata revocata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale -applicata ai sensi della legge antimafia- per esserne cessata la pericolosità a seguito dell'ammissione al programma di protezione dei collaboratori di giustizia⁶⁷. Ribadita la natura della confisca di prevenzione quale sanzione amministrativa *diretta a sottrarre definitivamente i beni di provenienza illecita al circuito economico di origine per inserirli in altro esente da condizionamenti criminali*; sanzione che si proietta *al di là dell'esigenza di prevenzione nei confronti di determinate persone pericolose per sorreggere la misura stessa oltre il perdurare della pericolosità del soggetto al cui patrimonio è applicata*, si afferma che, una volta accertati i presupposti di pericolosità qualificata del soggetto e di indimostrata legittima provenienza dei beni a lui riconducibili, l'applicazione della confisca diviene comunque obbligatoria, ancorché tale risultato sia conseguibile solo all'esito definitivo della prevista procedura, senza che alcun effetto risolutivo possa ricollegarsi al venir meno del prevenuto ovvero della sua pericolosità⁶⁸.

Il tema, particolarmente frequente nella pratica, dell'inapplicabilità della misura di prevenzione patrimoniale nel caso di rigetto della misura personale per mancanza di attualità della pericolosità sociale, viene proposto⁶⁹ alla Corte Costituzionale che, con l'ordinanza numero 368 del 2004, riconosce la persistente operatività del principio di accessorietà, riservando al legislatore ogni intervento⁷⁰.

3.3. Il principio di accessorietà prima delle leggi del 2008 e del 2009.

⁶⁷ Suprema Corte, sentenza n. 12541/97, citata, e n. 20451/01 conforme.

⁶⁸ L'ipotesi in esame non sembra sovrapponibile a quella esaminata dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 465 del 1993. Dal commento operato su Cass pen, 1997, pag. 3170 e segg, intitolato "*Si estende l'applicazione contra legem della confisca antimafia*" la fattispecie può essere così ricostruita: con decreto del 15 febbraio 1991 il tribunale aveva applicato la misura di prevenzione personale ai sensi della legge antimafia e contemporaneamente rigettato la richiesta di sequestro di un bene intestato a terzo per mancanza del presupposto della disponibilità da parte del proposto; successivamente il tribunale, in base a nuove indagini, ordinava il sequestro dello stesso bene e -con decreto del 14 dicembre 1992- la confisca, confermata dalla Corte di appello il 10 luglio 1995; con decreto del 3 aprile 1995 il tribunale revocava la misura di prevenzione personale per sopravvenuta cessazione della pericolosità sociale del prevenuto, nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia.

⁶⁹ La questione veniva sollevata con riferimento all'impossibilità *di disporre la confisca di beni, dei quali si accerti l'illecita provenienza, in caso di rigetto della proposta di applicazione della misura di prevenzione personale per cessazione della pericolosità sociale del proposto successiva all'acquisizione illecita dei beni ed antecedente alla decisione*.

⁷⁰ Secondo la Corte: "*in definitiva, il vigente sistema legislativo, pur in presenza della tendenza a rendere in alcuni casi le misure di prevenzione patrimoniali autonome rispetto a quelle personali, rimane ancorato al principio che le misure patrimoniali presuppongono necessariamente un rapporto tra beni di cui non sia provata la legittima provenienza e soggetti portatori di pericolosità sociale che ne dispongano, o che siano avvantaggiati dal loro reimpiego, nell'ambito di attività delittuose, essendo la pericolosità del bene considerata dalla legge derivare dalla pericolosità della persona che ne può disporre*".

L'evoluzione legislativa e giurisprudenziale consente di individuare una graduale attenuazione del principio di accessorieta' della misura di prevenzione patrimoniale rispetto a quella personale, originariamente previsto dalla legge Rognoni-La Torre.

Con l'inserimento di deroghe legislative e di ipotesi introdotte dalla giurisprudenza viene attenuato e in alcuni casi *interrotto* il nesso di necessaria pertinenza della misura reale, evocando costantemente l'esigenza di eliminare dal circuito criminale beni illecitamente acquisiti da persona pericolosa in conformita' alle *finalita' della legislazione antimafia*.

Si delinea il principio secondo cui la misura di prevenzione patrimoniale si proietta oltre l'esigenza di prevenzione nei confronti di determinate persone pericolose, per sorreggere la misura stessa oltre il perdurare della pericolosita' del soggetto al cui patrimonio e' applicata con la conseguenza che, una volta accertati i presupposti di pericolosita' qualificata del soggetto e di indimostrata legittima provenienza dei beni a lui riconducibili, consegue la confisca, senza che alcun effetto risolutivo possa ricollegarsi al venir meno della pericolosita' della persona.

Giova sottolineare che, pur di fronte a formule riassuntive poco felici, tutti gli interventi giurisprudenziali tendono a superare quelle situazioni che, pur in presenza di una pericolosita' del soggetto (accertata o accertabile) non puo' disporsi (sussistendone i presupposti) la confisca (per la impossibilita' normativa di applicare la misura di prevenzione o di procedere comunque all'accertamento dei relativi presupposti). Non si dubita mai, dunque, del collegamento tra pericolosita' personale (pur se non applicabile la misura) e confisca, derivando la pericolosita' del bene non dalla sua intrinseca illiceita' (concetto di per se' erroneo per la natura neutra del bene nel caso in esame), ma dalla sua provenienza illecita derivante dall'acquisto operato (illecitamente) da persone che e' stata pericolosa.

4 - Le proposte di modifica legislativa dirette a modificare il rapporto di accessorieta'.

L'evoluzione della giurisprudenza e il vivace dibattito sulle misure di prevenzione patrimoniali, con particolare riferimento alla loro efficacia nell'azione di contrasto ai patrimoni illecitamente acquisiti, danno impulso alla riflessione sul *potenziamento* dell'istituto rispetto alle difficolta' operative registrate e alla maggiore volonta' di contrastare il fenomeno dell'accumulazione di capitali da parte delle organizzazioni di tipo mafioso.

Da piu' parti viene sollecitato il riconoscimento legislativo del **principio di applicazione disgiunta** delle misure di prevenzione, al fine di rimuovere l'ostacolo che impedisce l'adozione delle misure patrimoniali nei casi in cui non poteva irrogarsi la misura personale, pur in presenza di una preesistente pericolosita' del soggetto (gia' accertata o accertabile incidentalmente).

Contestualmente, sempre nell'ottica del potenziamento dello strumento patrimoniale, si avanzano proposte di ampliamento dei soggetti destinatari delle misure personali antimafia (e, dunque, delle misure patrimoniali) -portatrici della c.d. *pericolosità qualificata*- e anche di estensione del sequestro e della confisca ad altre categorie di persone pericolose di cui alla legge numero 1423 del 1956 -*pericolosi semplici*-

Pur tra imprecisioni lessicali e diverse opzioni di politica criminale variamente espresse, l'applicabilità delle misure patrimoniali è collegata costantemente alla sussistenza di due requisiti: l'acquisto del bene da parte di persona pericolosa (pur se la misura personale non sia applicabile o in atto) e l'acquisto di un bene che, pur se su base indiziaria (laddove il principale indizio legislativamente indicato è rappresentato dal valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta), deve ritenersi frutto di attività illecita o di reimpiego di tali attività (che, appunto, presuppongono l'esistenza della pericolosità).

Un sistema che prescindesse dai descritti presupposti, come si vedrà oltre, si porrebbe fuori dallo strumento della prevenzione e non potrebbe reggere al vaglio della conformità a Costituzione e alla CEDU.

Il 3 novembre 2007 il Governo presentava alla Camera (Atti C. 3242) il Disegno di Legge "Misure di contrasto alla criminalità organizzata. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione" in cui: da un lato si ribalta il vigente principio c.d. di accessorietà e lo si sostituisce con quello opposto dell'applicazione disgiunta delle misure patrimoniali e personali, con la conseguente possibilità di chiedere e adottare sequestro e confisca in tutte le ipotesi, nessuna esclusa, in cui non può irrogarsi la misura personale; dall'altro, si pone un ulteriore principio, rappresentato dalla possibilità di chiedere e applicare la misura patrimoniale anche entro i cinque anni successivi alla morte della persona⁷¹.

⁷¹ Nella prima parte della relazione di presentazione si individuava tra i più importanti problemi sollevati il primo e ineludibile profilo di criticità rappresentato dalla natura accessoria delle misure di prevenzione patrimoniale rispetto a quelle personali. Si propone l'applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniali anche disgiuntamente rispetto alle misure di prevenzione personali con la conseguenza a cascata di prevedere la possibilità di aggredire il patrimonio mafioso anche in caso di morte del proposto o del sottoposto. La modifica avrebbe consentito di passare da un approccio incentrato sulla «pericolosità del soggetto» a una visione imperniata sulla «pericolosità del bene» in ragione del suo vincolo di strumentalità con l'azione criminale, bene che, per la sua provenienza illegale e in virtù della sua reimmersione nel circuito economico, è in grado di alterare il sistema legale di circolazione della ricchezza, minando così alla radice le fondamenta di un'economia di mercato.

La proposta viene tradotta in un testo che, quale primo principio e criterio direttivo della delega, alla lett. a) dell'art. 1 stabiliva di prevedere ... che le misure di prevenzione patrimoniali possano essere applicate disgiuntamente rispetto a quelle personali e possano essere chieste e applicate anche nei confronti di persone decedute, entro i cinque anni successivi alla data del decesso.

Sulla stessa scia si pone *“la relazione sullo stato di attuazione della normativa e delle prassi applicative in materia di sequestro, confisca e destinazione dei beni della criminalità organizzata”*, approvata il 27 novembre 2007 (nella scorsa legislatura) dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.

Nell'articolata relazione si evidenzia l'elemento di *criticità* della normativa rappresentato dalla *indissolubile relazione che la norma fissa tra la pericolosità del soggetto e la possibilità di sottoporre a confisca i patrimoni nella sua disponibilità* esponendo dunque, *i provvedimenti ablatori dei patrimoni alle sorti dei provvedimenti giudiziari concernenti la pericolosità sociale del soggetto stesso.*

Per ovviare agli evidenziati effetti si propongono le opportune modifiche dirette a prevedere una *perdurante illiceità dei beni strettamente connessa alla formazione degli stessi*, con possibilità di pervenire alla confisca dei beni illecitamente acquisiti anche qualora il soggetto sia sottoposto a procedimento di prevenzione e riconosciuto *socialmente pericoloso, anche solo con riferimento all'epoca dei fatti*; con conseguente assorbimento anche dell'ipotesi della morte del proposto in cui il procedimento di prevenzione patrimoniale dovrebbe continuare nei confronti degli eredi *quali beneficiari di un illecito arricchimento.*

Nel medesimo percorso si inserisce il disegno di legge presentato dal Governo il 18 giugno 2008 (AA.SS. numero 733) che, come esplicitato nella relazione introduttiva, si propone di *contrastare più efficacemente la criminalità organizzata incidendo su uno degli elementi sui quali la stessa è maggiormente vulnerabile, attraverso il passaggio da un approccio incentrato sulla «pericolosità del soggetto» a una visione imperniata sulla formazione illecita del bene che, una volta reimmesso nel circuito economico, è in grado di alterare il sistema legale di circolazione della ricchezza, minando così alla radice le fondamenta di una economia di mercato.* Si intende superare *un profilo di criticità costituito dalla natura accessoria delle misure di prevenzione patrimoniale rispetto a quelle personali, prevedendo che le misure di prevenzione patrimoniale possano essere applicate anche disgiuntamente rispetto alle misure di prevenzione personali, consentendo così all'autorità giudiziaria di aggredire il patrimonio mafioso anche in caso di morte del proposto o del sottoposto.*

5 - La normativa del 2008 e del 2009. L'estensione dell'operatività delle misure patrimoniali attraverso: le nuove categorie di soggetti pericolosi previsti dalla legge antimafia, l'applicabilità di tale legge ai c.d. pericolosi comuni (L. 1423/56), la retroattività delle innovazioni.

I - L'estensione dell'applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniali è stato operato dal DL 92/98 conv, in L. 125/10 (e solo in parte dalla l. 94/09), in primo luogo, ampliando le categorie dei soggetti nei cui confronti sono consentiti sequestro e confisca.

Con una tecnica legislativa particolarmente *intrusiva* è stato modificato l'art. 1 della legge 575/65 che oggi si applica (misure personali e patrimoniali), oltre che agli *indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso*, anche *agli indiziati della commissione di uno dei delitti previsti dall'art. 51 comma 3 bis c.p.⁷² e dell'art. 12 quinquies L. 356/92⁷³*.

Alla categoria originaria di *indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa*, che aveva indotto il legislatore ad emanare un'apposita normativa nel 1965 relativa alle misure personali, estesa nel 1982 alle misure patrimoniali, si aggiungono *indiziati di numerosi delitti*, ampliando a dismisura il presupposto della pericolosità qualificata ancorato alla *probabilità di commissione di delitti*.

Il legislatore per la prima volta estende la portata delle misure patrimoniali della legge antimafia (sempre riservata ai soli indiziati di associazione di tipo mafioso) non attraverso l'individuazione di nuove categorie soggettive e l'applicabilità a costoro della L. 575/65, ma con l'ampliamento delle persone cui si applica direttamente tale legge.

La *forzatura* legislativa appare evidente se si considera che per individuare il presupposto di una misura preventiva si estende l'indizio dalla connotazione della pericolosità relativa all'appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso (ovvero di pericolosità comune quando *l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste da determinati reati*, ai sensi dell'art. 14 della L. 55/90) alla commissione di molteplici (seppur gravi) reati. Non sfugge che l'*indizio di appartenenza ad una organizzazione criminale particolarmente pericolosa quale quella di tipo mafioso*, inteso come qualificata probabilità di partecipazione alla stessa, è elemento ben più rilevante, consistente e qualificante sotto il profilo preventivo, rispetto all'indizio (qualificata probabilità) di commissione di reati, pur gravi. La *perplexità* sulla scelta operata deriva anche dal fatto che il catalogo di delitti previsti dall'art. 51 comma 3 bis c.p. p. comprende reati non gravi (sotto il profilo edittale), rientrandovi qualsivoglia delitto commesso per agevolare un'associazione di tipo mafioso ovvero qualsivoglia delitto realizzato con modalità mafiosa, anche al di fuori di contesti associativi criminali.

E' evidente il tentativo di *scorciatoia* probatoria introdotto dal legislatore attraverso l'ampliamento a dismisura della rilevanza dell'indizio per connotare la pericolosità, fino ad allora utilizzato solo per delineare pericolosità particolarmente gravi (ovvero, per le misure patrimoniali, la provenienza illecita dei beni).

⁷² D.L. 92/09, conv. in L. 125/08.

⁷³ L. 94/09.

La scelta legislativa non fa sorgere dubbi di costituzionalità o di compatibilità con la CEDU solo se la si ancora ai presupposti comunque necessari per l'applicabilità di qualsivoglia misura di prevenzione personale.

Se il presupposto imprescindibile della misura personale (come visto in precedenza) è rappresentato dalla pericolosità sociale (attuale) della persona, pur se delineata diversamente per le singole categorie soggettive, anche per i nuovi soggetti pericolosi ai sensi della legge antimafia occorre accertare la pericolosità sociale, secondo gli ordinari criteri elaborati dalla giurisprudenza. Del resto tale principio era ritenuto pacificamente operante anche per le persone pericolose ai sensi dell'art. 18 della legge n. 152/75 per le quali si applicano le disposizioni della legge antimafia.

Ne consegue che in tema di accertamento della pericolosità e della sua attualità trovano ingresso i principi già elaborati dalla giurisprudenza con riferimento, però, alla pericolosità comune e non a quella qualificata. Se infatti, può affermarsi che la mera appartenenza ad associazione mafiosa (seppur indiziariamente accertata) è elemento tale da cui desumere la pericolosità del soggetto⁷⁴ (per cui non occorre alcuna particolare motivazione del giudice⁷⁵) e che la sua attualità persiste salva la valutazione del recesso (, tali conclusioni non si estendono ai nuovi soggetti pericolosi perché legate indissolubilmente ed esclusivamente all'appartenenza all'associazione mafiosa.

II - Un'ulteriore estensione dell'applicabilità delle misure patrimoniali avviene con la previsione dell'applicabilità della legge antimafia, e dunque delle misure patrimoniali, alle persone pericolose ai sensi dell'art. 1, nn. 1) e 2) della L. 1423/56, realizzata con una tecnica normativa imprecisa che ha richiesto plurimi interventi interpretativi⁷⁶.

In definitiva, l'intervento del 2008 e del 2009 modifica la confisca di prevenzione in strumento finalizzato a colpire la redditività di un'ampia gamma di condotte criminali, non necessariamente dotate di un forte impatto antisociale come quelle associative.

III - Il forte impatto delle innovazioni deriva anche dalla loro retroattività, trovando applicazione la nuova normativa con riferimento a condotte poste in essere prima della sua entrata in vigore dai

⁷⁴ Si afferma talvolta che in tali casi la pericolosità è presunta dal legislatore (cfr. S.C. sent. nn. 43432/04 e 1014/05.).

⁷⁵ Ad esempio S.C. sent. n. 114/04.

⁷⁶ Interpretazione desunta dalla ricostruzione storica della normativa e dal valore da attribuire all'abrogazione dell'art. 19 della L. 55/90 che consentiva una nuova *espansione* del rinvio alla normativa antimafia prevista dagli artt. 18 e 19 (che richiama l'art. 1, nn. 1 e 2, della L. 1423/56) della L. 152/75. In tal senso inizialmente Tribunale di Napoli, decreto n. 113 del 31.10.08, successivamente S.C. sentenze nn. 6000/09, 8510/09, 12721/09, 26751/09, 33597/09, e da ultimo SS. UU 25.3.10 n. 13426, Cagnazzo.

nuovi soggetti inseriti nell'art. 1 della legge numero 575 del 1965 e relativamente a beni acquistati precedentemente.

Dovendo essere espresso un giudizio di pericolosità sociale nei confronti del proposto, si deve necessariamente fare riferimento al momento attuale della decisione, anche se le occasioni e le ragioni su cui poggia tale pericolosità sono desunte da comportamenti e circostanze pregresse, le quali, nella logica del sistema creato dalle norme di prevenzione, riverberano sul tempo futuro le conseguenze del loro valore sintomatico. Le misure di prevenzione sono applicate non quale diretta conseguenza di un determinato fatto (come accade per i reati), bensì per l'intera condotta di vita del soggetto sviluppatasi nel tempo, tale da fare desumere una pericolosità sociale che deve essere attuale, cioè sussistere nel momento in cui il giudice della prevenzione provvede: poiché proprio a questa pericolosità in atto, anche la legge eventualmente sopravveniente intende porre rimedio, ne consegue l'applicabilità della disciplina prevista dalla norma in vigore nel momento in cui la misura viene concretamente irrogata.

In tal senso l'unanime giurisprudenza (che ha avuto modo di occuparsi del problema soprattutto a proposito dell'applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniali riguardo a beni acquistati anteriormente alla entrata in vigore della legge 646 del 1982), secondo cui in tema di misure di prevenzione non è invocabile il principio di irretroattività della legge penale previsto dagli artt. 25 Cost. e 2 c.p., giacché le norme in materia sono informate non già ai principi che riguardano le pene bensì a quelli concernenti le misure di sicurezza. Pertanto, in base al disposto dell'art. 200 c.p., esse devono intendersi "regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione"⁷⁷.

Possono essere oggetto della misura patrimoniale i beni che risultino acquisiti al patrimonio del soggetto suindicati in epoca precedente alle modifiche normative.

Anche in questo caso operano i principi elaborati dalla giurisprudenza, secondo cui è consentita la confisca dei beni acquisiti dai soggetti indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa anche prima dell'entrata in vigore della legge numero 646 del 1982, che ha introdotto tali misure sempre che, ovviamente, ricorrano le ulteriori condizioni poste dal legislatore⁷⁸

Tali conclusioni si desumono, non solo dall'estraneità del principio di irretroattività della legge penale alla materia delle misure di prevenzione, ma anche da ulteriori considerazioni della dottrina e della giurisprudenza, secondo cui "la regola dell'applicabilità della legge in tema di misure di prevenzione patrimoniali anche ai cespiti acquisiti prima della sua entrata in vigore, si giustifica in quanto il provvedimento ablatorio è norma intimamente collegata a ricchezze accumulate e consolidate attraverso gli anni precedenti il momento in cui la normativa in questione è divenuta operante".

⁷⁷ Sez. I, 9.12.1986, Lo Piccolo; Sez. I, 16.2.1987, Cirillo, 3655/96, 40703/02, 7116/07, 33597/09.

6 - La normativa: del 2008 e 2009: l'estensione dell'operatività delle misure patrimoniali attraverso l'applicazione disgiunta dalla misura personale.

Il comma 6-bis dell'art. 2 terr della L. 575/65, introdotto dalla legge 125/08, prevede: ***Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.*** La legge n. 94 del 2009 ha introdotto un ulteriore inciso nel citato comma, per cui il testo vigente del primo periodo prevede: ***Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione.***

Pur dopo la modifica sono prospettabili tre diverse tesi:

- a) riconoscimento dell'esistenza delle ipotesi previste dalla legge in cui il nesso di accessorialità tra misure personali e patrimoniali è attenuato (persona residente all'estero o sottoposta a misura di sicurezza detentiva o libertà vigilata, commi 7 e 8 dell'art. 2-ter), con la precisazione che trova riconoscimento legislativo la confisca dei beni ritenuti nella disponibilità del proposto deceduto dopo la confisca di primo grado (già consentita dalla giurisprudenza) con l'estensione anche al caso in cui la morte sia intervenuta prima della confisca di primo grado ma dopo la proposta e qualora la proposta sia avanzata dopo il decesso del titolare dei beni, nei cinque anni dalla morte;
- b) ribaltamento del principio di accessorialità, divenendo regola generale l'applicazione disgiunta delle misure, con riconoscimento legislativo della *intrinseca pericolosità dei beni*, confiscabili alla persona solo perché non in condizione di giustificarne la legittima provenienza e indipendentemente dalla sua pericolosità;
- c) autonomia dell'azione di prevenzione reale, con caducazione della regola generale del binomio misure personali-misure patrimoniali, con la conseguente applicabilità del sequestro e della confisca ad ulteriori ipotesi (non espressamente previste) in cui la misura personale, pur in presenza di una persona pericolosa, non può essere irrogata (anche per mancanza di attualità della pericolosità) ovvero è cessata.

⁷⁸ (tra le tante: S. C. sent. nn. 680/86, 423/87, 329/89, 3070/92, 4436/93).

Quest'ultima tesi appare preferibile, nonostante l'*approssimazione* del legislatore che, pur dopo la modifica della legge 94/09, non è intervenuto su due disposizioni che sembrano contrastare con la portata dell'innovazione⁷⁹.

A sostegno della tesi accolta si possono richiamare gli ordinari argomenti che guidano l'attività interpretativa, desunti dall'art. 12 delle preleggi (interpretazione letterale, sistematica, ratio legis), dalla necessità di attribuire alla norma un significato, dal rispetto dei principi costituzionali (interpretazione costituzionalmente orientata)⁸⁰.

Il primo argomento a sostegno della tesi accolta è rappresentato dall'univoco significato attribuibile alla norma, nel rispetto del principale criterio interpretativo rappresentato dalla interpretazione testuale della disposizione.

Il primo inciso dell'art. 2-bis, comma 6-bis, con una disposizione di indubbio carattere generale, per le parole adoperate e per il significato a loro attribuibile, stabilisce testualmente che le misure personali e quelle reali patrimoniali possono essere richieste autonomamente l'una dall'altra, così come disgiuntamente possono essere applicate.

Il carattere *generale* della disposizione si desume dalla individuazione in una formula descrittiva della relazione esistente tra le due diverse misure di prevenzione, previste entrambe dalle norme che la precedono immediatamente (artt. 1 e 2 della legge numero 575 del 1965 per le misure personali, i primi 6 commi dell'art. 2-bis per le misure patrimoniali); a ciò si aggiunge l'essere seguita la norma *generale* dalle disposizioni (art. 2-ter) che regolano compiutamente le misure patrimoniali e la concreta operatività di ipotesi che ne scaturiscono (commi 7, 8 e anche 11).

Sotto il profilo *testuale*, l'avverbio *disgiuntamente*, adoperato per stabilire il rapporto tra le due diverse tipologie di misure, indica univocamente che ciascuna di esse può seguire il proprio percorso, sia nel momento in cui viene esercitato il potere di proposta, sia in quello successivo dell'applicazione.

⁷⁹ Ci si riferisce:

- all'art. 2-ter, comma 4, ancora vigente secondo cui "*Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente*" che, testualmente, impone la revoca del sequestro nel caso di rigetto della misura personale;
- all'art. 2-ter, comma 6, che già prevedeva la possibilità di applicare la misura patrimoniale disgiuntamente da quella personale non ancora cessata.

Tali norme, in apparente contrasto con la nuova disposizione, devono essere lette congiuntamente a quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 6-bis, nel senso che operano laddove vi è ancora uno spazio di applicabilità, essendo per la parte residua abrogate tacitamente ex art. 15 delle preleggi.

⁸⁰ Cfr. decreto n. 276/10 emesso dal Tribunale di Napoli il 5.11/9.12.10, Pres. ed est. Menditto, reperibile sul sito web http://www.penalecontemporaneo.it/materia/3-/43-/-/301-trib_di_napoli_sez_misure_di_prevenzione__9_dicembre_2010_dec___pres_e_est_menditto/. Tale decreto conferma l'interpretazione già seguita dal medesimo Tribunale col decreto n. 10/09 emesso dal Tribunale di Napoli il 14/20.4.09, Pres. ed est. Menditto

Sulla stessa linea si pone la parte aggiunta dalla L. 94/09 primo periodo secondo cui l'applicazione disgiunta avviene *indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione*.

La disposizione introdotta, per il carattere di generalità che assume e per le parole adoperate, evidenzia la scelta, consentita solo al legislatore⁸¹, di intervenire sul previgente nesso di accessorietà tra misure personali e patrimoniali (interpretazione scaturente dalla ratio legis), in corso di maturazione da tempo come in precedenza ricordato.

Ulteriore argomento si trae dall'interpretazione sistematica delle norme introdotte. La volontà del legislatore di individuare una diversa linea di politica criminale di intervento sui patrimoni illecitamente accumulati dalle organizzazioni mafiose, attraverso il passaggio da un approccio incentrato sulla *pericolosità del soggetto* a uno fondato sulla acquisizione illecita del bene da parte di persona pericolosa (e non sulla pericolosità del bene), si desume da numerose norme introdotte negli ultimi commi dell'art. 2-ter, dirette a rendere *più agevole la confisca* ovvero a contrastare la sua possibile elusione.

Il comma 10,⁸² al primo periodo, prevede la confisca per equivalente (dunque su beni non illecitamente acquistati o acquistati con somme legittimamente pervenute⁸³) qualora il proposto *disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca*, introducendo una sorta di sanzione accessoria che colpisce il patrimonio lecito a causa della indebita sottrazione di quello illecito.

Il secondo periodo del comma 10 prevede analoga confisca per equivalente, qualora i beni illecitamente acquisiti non possano essere confiscati perché trasferiti legittimamente a terzi in buona fede prima dell'esecuzione del sequestro⁸⁴. Al fine di impedire un (ingiustificato) complessivo arricchimento del proposto derivante dall'alienazione di beni frutto dell'attività illecita, non aggredibili perché trasferiti a terzi in buona fede, si prevede una confisca di beni leciti del medesimo valore, altrimenti non confiscabili⁸⁵.

⁸¹ Cfr. le citate sentenze della Corte costituzionale.

⁸² Art. 2-ter, comma 11, della legge numero 575 del 1965: "Se la persona nei cui confronti e' proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede".

⁸³ Ad esempio di provenienza ereditaria.

⁸⁴ La norma sembra avere una ampia portata, relativa a qualsivoglia trasferimento intervenuto prima dell'esecuzione del sequestro (anche prima della proposta e indipendentemente dal fine elusivo previsto dal precedente inciso) purchè relativa a bene illecitamente acquisito, non più confiscabile perché ceduto a terzi in buona fede.

⁸⁵ Beni che non siano, comunque, diretta derivazione dell'alienazione, trattandosi altrimenti di *reimpiego* di frutto dell'attività illecita, direttamente confiscabile.

Il comma 11⁸⁶ consente la misura reale nel caso di morte del titolare del bene illecitamente acquisito, fino ai cinque anni successivi, estendendo la proponibilità (e applicabilità) de sequestro e della confisca prevista dal secondo e terzo inciso del comma 6-bis dell'art. 2-bis nel caso di morte intervenuta dopo la proposta.

Il legislatore intende, dunque, sottrarre dal circuito economico di ricchezze comunque riferibili all'attività illecita della persona pericolosa.

L'interpretazione proposta va privilegiata perché consente di superare possibili rilievi di violazione della Carta costituzionale⁸⁷ ed è in linea con gli interventi in cui la stessa Corte costituzionale aveva demandato al legislatore l'eventuale modifica del principio di accessorietà, riconoscendone implicitamente la conformità a Costituzione⁸⁸ e non contrasta con i principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 in quanto *"i profitti smisurati che le associazioni di tipo mafioso traggono dalle loro attività illecite conferiscono loro un potere la cui esistenza mette in discussione il primato del diritto nello Stato. Così, i mezzi impiegati per combattere tale potere economico, in particolare la confisca in questione, possono risultare indispensabili ai fini di una lotta efficace contro le predette associazioni"*⁸⁹.

⁸⁶ Art. 2-ter, comma 11, della legge numero 575 del 1965: "La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso".

⁸⁷ Per la necessità di una interpretazione costituzionale supra nota 1.

⁸⁸ Cfr. supra.

⁸⁹ In particolare, con il protocollo addizionale che prevede all'art. 1 che "ogni persona ...ha diritto al rispetto dei suoi beni", con i limiti derivanti dalla possibilità di privare le persone della proprietà "per causa di pubblica utilità e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale", garantiti dall'applicazione delle misure patrimoniali da un Tribunale, sulla base di disposizioni di legge per motivi assimilabili alla privazione per "pubblica utilità". In tal senso la Corte Europea: sentenze del 22.2.94, sul caso Raimondo, decisioni di irricevibilità del ricorso del 4.9.01, sul caso Rieta, del 5.7.01, sul caso Arcuri e del 7.6.2005. Si legge in quest'ultima decisione:

"La Corte constata inoltre che la confisca in questione è finalizzata ad impedire un uso illecito e pericoloso per la società di beni la cui provenienza legittima non è stata dimostrata. Essa ritiene quindi che la conseguente ingerenza è finalizzata ad uno scopo rispondente all'interesse generale (sentenza Raimondo c. Italia del, serie A n. 281-A, p.17, § 30; decisione della Commissione nella causa M. c. Italia, già citata, pp. 59 e 79). Resta nondimeno da verificare se questa ingerenza sia proporzionata allo scopo legittimo perseguito.

Al riguardo, la Corte sottolinea che la misura contestata rientra nel quadro di una politica di prevenzione del crimine e ritiene che, nell'attuazione di tale politica, il legislatore debba usufruire di un'ampia discrezionalità per pronunciarsi sia sull'esistenza di un problema d'interesse pubblico, richiedente una regolamentazione, sia sulla scelta delle modalità di applicazione di quest'ultima.

I profitti smisurati che le associazioni di tipo mafioso traggono dalle loro attività illecite conferiscono loro un potere la cui esistenza mette in discussione il primato del diritto nello Stato. Così, i mezzi impiegati per combattere tale potere economico, in particolare la confisca in questione, possono risultare indispensabili ai fini di una lotta efficace contro le predette associazioni (sentenza Raimondo c. Italia, già citata, p. 17 § 30; decisione della Corte nella causa Arcuri c. Italia, già citata).

Di conseguenza, la Corte non può non tener conto delle circostanze specifiche che hanno guidato l'azione del legislatore italiano. Essa ha comunque il compito di verificare che i diritti garantiti dalla Convenzione siano, in ogni caso, rispettati.

In conclusione, il primo inciso dell'art. 6-bis in esame, sulla base di plurimi argomenti, introduca il principio di applicazione disgiunta della misura di prevenzione patrimoniale e personale (modificando quello precedente di accessorietà), in linea con l'evoluzione del sistema.

Ne consegue che in presenza dei relativi presupposti (di cui all'art. 2-ter, commi 2 e 3) potranno applicarsi le misure patrimoniali (sequestro e confisca), anche indipendentemente dalla misura personale, non solo nelle fattispecie legislativamente previste, ma in ogni ipotesi in cui, pur in presenza di persona pericolosa o che è stata pericolosa, non possa farsi luogo alla misura personale ovvero questa non sia più in atto.

Da un lato si pone un principio cui si riconducono le ipotesi di applicazione disgiunta già previste dal legislatore, in cui:

- la pericolosità esiste ma la misura personale non è irrogabile (art. 2-ter, comma 7: persona assente o residente o dimorante all'estero);
- la pericolosità (legislativamente equiparata a questi limitati fini alla non coincidente *pericolosità di prevenzione*) è stata accertata da altro giudice ed è incompatibile con l'applicazione della misura di prevenzione personale (art. 2-ter, comma 8: persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata),
- la pericolosità (se si vuole ritenere questa una deroga al principio) è stata accertata ed è in atto (art. 2-ter, comma 6: misura di prevenzione personale in corso di esecuzione).

Alle citate ipotesi si aggiungono i casi:

- della morte del proposto successiva alla confisca (già individuato dalla giurisprudenza) esteso al decesso intervenuto in ogni momento successivo alla proposta (art. 2-bis, comma 6-bis, secondo e terzo inciso)⁹⁰, introdotto esplicitamente dal legislatore perché oggetto di aspro dibattito dottrinale e giurisprudenziale;

La Corte constata che nel caso di specie l'articolo 2 ter della legge del 1965 sancisce che, in presenza di "indizi sufficienti", si debba presumere che i beni della persona sospettata di appartenere ad un'associazione per delinquere rappresentino il profitto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Ogni sistema giuridico contiene delle presunzioni di fatto o di diritto. La Convenzione non vi si oppone in via di principio. E diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni implica, tuttavia, l'esistenza di una garanzia giurisdizionale effettiva.

.....

In queste circostanze, tenuto conto del margine di discrezione che spetta agli Stati quando essi disciplinano "l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale", in particolare nel quadro di una politica anticrimine finalizzata a combattere il fenomeno della grande criminalità, la Corte ritiene che l'ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni non sia sproporzionata rispetto allo scopo legittimamente perseguito e giunge alla conclusione che la confisca ed il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili dei ricorrenti non rappresentino una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 e che questo motivo di ricorso debba essere rigettato in quanto manifestamente infondato, in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

Sulla stessa linea la sentenza 6 gennaio 2010 sul caso Bongiorno.

⁹⁰ Cfr. nota precedente sulla poco precisa formulazione del terzo inciso dell'art. 2-bis, comma 6-bis.

- di non applicabilità della misura personale, pur in presenza di una pericolosità (esistente ma) mai in precedenza accertata e non più attuale all'atto della confisca, indipendentemente dal fatto che la mancanza di attualità sia sopravvenuta nel corso del procedimento ovvero preesista alla proposta (art. 2-bis, comma 6-bis, primo inciso);
- di non applicabilità della misura personale per concessione della pena sospesa. E' noto che ai sensi dell'art. 166 comma 2 *La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione.* Se si ritiene che la non applicabilità della misura sia un effetto accessorio del beneficio della pena sospesa che prescinde da qualsivoglia accertamento in concreto della pericolosità sociale rilevante ai sensi delle disciplina in materia di misure di prevenzione, ne consegue che anche questa ipotesi consente l'applicazione disgiunta della misura patrimoniale. Trattasi, peraltro, di ipotesi che potrà verificarsi di frequente in considerazione della dilatazione delle categorie di persone che possono essere destinatarie delle misure patrimoniali;
- di cessazione naturale o per revoca ex nunc della misura di prevenzione personale (sempre art. 2-bis, comma 6-bis, primo inciso);

E' opportuno sottolineare che su diversi presupposti si fonda, come si vedrà oltre, l'ipotesi di proposta successiva alla morte della persona (già pericolosa), sempre che la proposta intervenga nei 5 anni dal decesso, non riferibile con certezza alla norma generale posta dall'art. 2-bis, comma 6-bis, primo inciso.

Con la modifica apportata nel 2008 le misure di prevenzione patrimoniali divengono strumento di ablazione in favore dello Stato dei beni frutto dell'attività illecita della persona pericolosa, pur se non può farsi luogo alla misura di prevenzione personale (o questa è cessata), sempre che i presupposti di questa -pericolosità del soggetto (anche se non più attuale)- e di quella patrimoniale (commi 2 e 3 dell'art. 2-ter) siano accertati.

Ne consegue che, da un lato si disattende la tesi della mera *natura* ricognitiva del nuovo comma 6-bis, dall'altro si ritiene che il principio di applicazione disgiunta delle misure non comporta il riconoscimento del principio di *intrinseca pericolosità dei beni*, confiscabili alla persona solo perché non in condizione di giustificarne la legittima provenienza e indipendentemente dalla sua pericolosità⁹¹.

⁹¹ Si è già sottolineato il serio rischio di incompatibilità di tale interpretazione con la Costituzione e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La ricostruzione del nuovo istituto non prescinde dal fondamento delle misure di prevenzione personali che, proprio perché hanno carattere preventivo, richiedono l'esistenza della attuale pericolosità del soggetto. Si è già detto che se la pericolosità sociale non è attuale non vi è nulla da prevenire e non occorre alcuno specifico controllo.

Può accadere che:

- pur se esistente a una certa epoca, al momento della formulazione del giudizio (ovvero prima che il giudizio divenga definitivo) la pericolosità non presenti più carattere di attualità (per il tempo trascorso dal momento della proposta, per il cambiamento dello stile di vita del soggetto, per la morte della persona, etc.)
- ovvero che dopo l'accertamento giudiziale definitivo la pericolosità venga meno (per la morte del sottoposto, per il mutamento dello stile di vita della persona derivanti anche da eventi successivi all'adozione della misura e prima della sua esecuzione differita nel tempo -come nel caso della detenzione-, etc.).

In tali ipotesi, in assenza di una pericolosità attuale viene meno l'esigenza di prevenzione (che esisteva) e la misura personale non può essere applicata (se irrogata in primo grado viene caducata nelle ulteriori fasi del giudizio) e se applicata deve essere revocata; a tali ipotesi va assimilata quella in cui la pericolosità sociale sia stata accertata, la misura sia stata applicata e sia poi cessata perché espiata interamente.

Ne consegue che il legislatore, nel delineare i presupposti di applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniali, non può prescindere dal previo accertamento giudiziale della pericolosità del soggetto, potendo, invece, ritenere non necessario l'ulteriore requisito della irrogazione della misura personale ovvero della sua operatività.

La deroga all'accertamento della pericolosità sarebbe incompatibile con la natura e i presupposti della misura patrimoniale che richiedono la verifica, se pur indiziaria, sulla provenienza illecita dei beni derivante dalla condotta (pericolosa) del soggetto, costituente frutto o reimpiego di attività illecita (intendendosi tale, in primo luogo, anche il valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica); in altre parole la sufficienza indiziaria (e non la prova) della illecita provenienza del bene è giustificata dall'essere il bene frutto di attività illecita posta in essere da persona pericolosa⁹².

⁹²Deve, perciò, ritenersi più rispondente al sistema della prevenzione la necessaria correlazione temporale fra gli indizi di carattere personale sull'appartenenza del soggetto ad una associazione di tipo mafioso (ovvero di manifestazione della pericolosità per le varie categorie di persone nei confronti delle quali è oggi consentita la misura patrimoniale) e l'acquisto dei beni, dovendo verificarsi se i beni da confiscare siano entrati nella disponibilità del proposto, non già anteriormente, ma successivamente o almeno contestualmente al suo inserimento nel sodalizio criminoso (ovvero alla manifestazione della pericolosità). Cfr. par. 9.

La questione, peraltro, è ben diversa da quella relativa alla confiscabilità di tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, non occorrendo distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, essendo

Per l'applicazione della misura patrimoniale si può derogare (e il legislatore ha deciso in tal senso), all'ulteriore presupposto dell'attualità della pericolosità sociale la cui mancanza impedisce ontologicamente l'adozione e la persistenza della misura personale (per le imprescindibili ragioni descritte) ma non ostacola in alcun modo l'irrogazione della misura patrimoniale che necessita (ontologicamente) solo dell'accertata pericolosità.

In altre parole, la discrasia temporale tra pericolosità esistente e accertata (ad un certo tempo) e la sua attualità (esistenza al momento presente), che in taluni casi impedisce l'applicazione (o l'esecuzione) della misura personale, non produce alcun effetto sulla possibilità di applicare la misura patrimoniale.

Il sistema, dunque, conserva una sua intrinseca coerenza perseguendo l'obiettivo di colpire i patrimoni illecitamente acquisiti, peraltro da un ampliato numero di soggetti pericolosi, non attraverso il ribaltamento del nesso di accessorietà tra misura personale e patrimoniale (perché occorre sempre un accertamento giudiziale, eventualmente incidentale, della pericolosità del titolare del bene), ma facendo venire meno tale nesso perché non è più necessaria la previa applicazione (o esecuzione) della misura personale che può mancare per carenza non della pericolosità ma di un suo ulteriore presupposto (residenza all'estero, morte, cessazione dell'attualità della pericolosità, cessazione della misura).

Così ricostruito il sistema si può affermare che appaiono mere formule suggestive quelle che delineano il passaggio a un sistema che pone al centro la pericolosità del bene perché, come è stato correttamente affermato, il bene in quanto tale è neutro, desumendo la sua natura di pericolosità (e dunque di necessità dell'intervento in sede preventiva) dal denaro o dalle modalità di acquisto frutto di attività illecite e suo reimpiego da parte di persona pericolosa. Né vi è, sulla base dell'interpretazione accolta, alcuno spazio per sostenere che l'oggetto della confisca diviene il complesso dei beni di chi non è in grado di giustificarne la legittima provenienza perché il patrimonio sarebbe in sé pericoloso in quanto destinato ad essere riutilizzato a scopi illeciti.

Al contrario, il bene è colpito non solo se ricorrono gli ordinari presupposti dell'illecita provenienza ma anche se è stato acquistato da persona (che era all'epoca) pericolosa. Il decorso del tempo o comunque la cessazione della pericolosità del soggetto (o qualunque ragione che non consenta di applicare la misura di prevenzione) non può avere *l'effetto positivo* di autorizzare il

sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza, qualunque essa sia, ivi compresa l'evasione fiscale (S.C. sent. nn. 2654/95, 1171/97, 3950/99, 29997/03, 36762/03, 35628/04, 35481/06). Tale conclusione, peraltro, conferma il necessario nesso di derivazione tra pericolosità e confisca del bene, atteso che accertata la pericolosità sociale del soggetto è irrilevante la ragione della provenienza illecita del bene acquistato, derivandone la possibile apprensione proprio dalla condotta antisociale del soggetto.

possesso del bene da parte di colui che lo ha illecitamente acquisito (quando era pericoloso) e ne trae la conseguente utilità⁹³

A ben vedere, dunque, la riforma risponde al sistema della prevenzione patrimoniale inteso quale meccanismo di aggressione di beni di illecita provenienza che rinviene il suo fondamento giustificativo non già nelle intrinseche caratteristiche di pericolosità che i beni eventualmente presentino, bensì nel rapporto intercorrente tra gli stessi e determinati soggetti socialmente pericolosi in grado di disporne, con la precisazione che detta pericolosità dei soggetti può anche non essere attuale (o meglio la misura personale può non essere in atto o applicabile), perché il soggetto (che era pericoloso) ovvero il sua avente causa continuerebbe a trarne un vantaggio geneticamente illecito.

7 - Le nuove ipotesi di applicazione disgiunta della misura patrimoniale. La compatibilità con i principi costituzionali e della CEDU.

7.1 - Premessa.

Pur se l'interpretazione proposta consente una lettura delle nuove norme *compatibile* con i principi costituzionali, delimitando l'estensione dell'ampliamento dell'operatività delle misure patrimoniali, occorre un più approfondito esame con riferimento alle singole ipotesi di applicazione disgiunta. Non si può ignorare che il sistema della prevenzione più volte in passato è stato a rischio di costituzionalità, scongiurato grazie alla costante attenzione di quella giurisprudenziale che ha rimosso orientamenti e prassi interpretative legate alla natura amministrativa delle misure e sul sospetto. Rischio ancora oggi presente in quelle posizioni che, con l'obiettivo di accentuare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata anche attraverso l'aggressione alle accumulazioni dei patrimoni illeciti, potrebbero svuotare il sistema delle garanzie attraverso *scorciatoie probatorie* estranee ai principi costituzionali e della CEDU, anche attraverso l'assimilazione della confisca di prevenzione a quella penale (specialmente quella prevista dall'art. 12-sexies della legge numero 356 del 1992); laddove diversi sono i presupposti: la prima legata alla pericolosità della persona, la seconda all'accertamento del fatto reato.

E' possibile un efficace contrasto ai patrimoni illeciti coniugato al rispetto delle garanzie che, in tema di misure patrimoniali, non coinvolgono diritti di libertà (relativi alle sole misure personali) ma il diritto di iniziativa economica e il diritto alla proprietà privata, di cui però è consentito un sacrificio da parte del legislatore giustificato dall'utilità generale e dalle esigenze di sicurezza (art. 41, comma 2, Cost.) ovvero dalla funzione sociale della proprietà (art. 42, comma 2, Cost.).

⁹³ L'ulteriore estensione della possibilità di aggredire il bene anche dopo la morte della persona, nel termine di cinque anni, sarà esaminata oltre.

Limitazioni consentite anche dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare, con il protocollo addizionale (art. 1) secondo il quale " *ogni persona ...ha diritto al rispetto dei suoi beni*", con i limiti derivanti dalla possibilità di privare le persone della proprietà *'per causa di pubblica utilità e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale'*"⁹⁴.

Peraltro, nella valutazione della "razionalità" del sacrificio alla proprietà privata⁹⁵, assume rilievo specifico il diritto di difesa, dotato anche di autonomo riconoscimento sia nella Carta costituzionale (art. 24, comma 2, Cost.) che nella CEDU⁹⁶.

E' necessario, dunque, verificare se e quanto i singoli casi di applicazione disgiunta della misura patrimoniale (sistema di per sé rispondente ai principi costituzionali e della CEDU), siano compatibili con i principi ricordati dovendo, se necessario, operarsi una interpretazione orientata ovvero, se questa appare insufficiente, attivarsi i rimedi per la loro espunzione dall'ordinamento.

7.2 - La morte del proposto.

La prima ipotesi di applicazione disgiunta, riconosciuta testualmente anche dal secondo periodo del comma 6 bis dell'art. 2 ter L. 575/65, si riferisce alla morte del proposto, intervenuta perciò

⁹⁴ Cfr. nota 74.

⁹⁵ In parte già valutata dalla Corte europea nelle citate sentenze ed anche dalla Corte Costituzionale laddove demandava al legislatore ordinario le modifiche in tema di principio di accessoriarietà.

⁹⁶ Cfr. la sentenza 6 gennaio 2010 sul caso Bongiorno, in cui, dopo avere ricordato la particolarità della situazione italiana che ha ispirato il legislatore (richiamando le sentenze della stessa corte citate in precedenza), si affronta il tema della effettività del diritto di difesa:

46. *La Corte non può quindi ignorare le circostanze specifiche che hanno ispirato l'azione del legislatore italiano, ma le spetta comunque il compito di garantire che i diritti tutelati dalla Convenzione siano, in ogni caso, rispettati.*

47. *La Corte constata che nella fattispecie, l'articolo 2 ter della legge del 1965 prevede, in presenza di «indizi sufficienti», la presunzione che i beni della persona sospettata di appartenere ad un'associazione per delinquere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Questa stessa norma prevede espressamente la possibilità che i beni oggetto della misura di prevenzione, pur essendo in realtà a disposizione della persona sospettata di appartenere all'associazione per delinquere, appartengano formalmente a terzi.*

48. *Ogni sistema giuridico prevede presunzioni di fatto o di diritto. Evidentemente, la Convenzione non vi si oppone in linea di principio (vedi, mutatis mutandis, Salabiaku c. Francia, sentenza del 7 ottobre 1988, serie A n° 141-A, § 28). Il diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni implica, tuttavia, l'esistenza di un'effettiva garanzia giurisdizionale.*

49. *In proposito, la Corte constata che la procedura relativa all'applicazione delle misure di prevenzione si è svolta in contraddittorio dinanzi a tre successive giurisdizioni: tribunale, corte d'appello e Corte di cassazione. In particolare, i ricorrenti hanno avuto la possibilità, tramite il loro avvocato di fiducia, di sollevare le eccezioni e di presentare i mezzi di prova da loro ritenuti necessari per la tutela dei propri interessi, il che prova che i diritti della difesa sono stati rispettati.*

Inoltre, la Corte osserva che le giurisdizioni italiane non potevano basarsi su semplici sospetti. Esse hanno accertato e valutato obiettivamente i fatti esposti dalle parti, e nulla nel fascicolo fa pensare che abbiano valutato arbitrariamente gli elementi che sono stati a loro sottoposti.

Le giurisdizioni si sono basate sulle informazioni raccolte su S.B. ed hanno valutato la situazione finanziaria dei ricorrenti e la natura del loro rapporto con quest'ultimo.

50. *Tra l'altro, la Corte osserva che nei loro ricorsi in appello ed in cassazione, i ricorrenti avevano contestato la confisca dei beni. Le loro argomentazioni sono state quindi esaminate anche dalle giurisdizioni nazionali.*

successivamente alla richiesta⁹⁷. Il procedimento prosegue⁹⁸ nei confronti degli eredi o degli aventi causa⁹⁹.

Si possono distinguere due diverse situazioni:

- a) proposta congiunta di applicazione di misura di prevenzione personale e patrimoniale. Diverse sono le valutazioni a seconda del momento in cui interviene la morte del proposto:
- 1) prima del sequestro, si pongono problemi di rispetto del diritto di difesa in quanto il proposto non è stato mai posto in condizione di proporre difese, né sotto il profilo personale né con riferimento a quello reale, e i successori (derivando dal de cuius solo i diritti patrimoniali) si potrebbero trovare nella concreta impossibilità di porre in essere allegazioni difensive, anche in ordine ai profili di pericolosità del deceduto, in particolare in presenza di eredi o aventi causa neanche legati da vincoli di parentela. Non si ignora che la realtà è estremamente variegata, ben potendo essere intervenuti altri provvedimenti giudiziari di accertamento della pericolosità del deceduto (ad esempio sentenza recente irrevocabile di condanna per 416 bis c.p.) ma permangono i dubbi manifestati sotto il profilo generale. Del resto non può ignorarsi che il sequestro può intervenire anche a distanza di anni dalla proposta e dal decesso del proposto, con la conseguenza paradossale dell'adozione di un provvedimento cautelare anche dopo cinque anni dalla morte, perciò perfino oltre il termine previsto per proporre un'autonoma azione nei confronti degli eredi ai sensi dell'art. 2 ter, comma 11, L. 575/65;
 - 2) dopo il sequestro, ma prima della notifica dell'avviso dell'udienza camerale innanzi al Tribunale. Il dubbio di rispetto di diritto di difesa potrebbe superarsi perché il proposto può svolgere comunque le proprie difese (anche sotto il profilo personale) avanzando istanza di restituzione con opposizione nella forma dell'incidente di esecuzione innanzi al Tribunale¹⁰⁰. Si potrebbe ritenere che gli eredi e gli aventi causa possano esplicitare le proprie difese (sia in ordine all'accertamento incidentale definitivo della pericolosità del de cuius che con riferimento all'affermata provenienza illecita indiziaria dei beni) in un quadro procedimentale in cui il deceduto già era stato posto in condizione di proporre allegazioni difensive;
 - 3) dopo la notifica dell'avviso dell'udienza camerale innanzi al Tribunale, ma prima della confisca. Non sembra che possa dubitarsi del rispetto delle garanzie atteso che il proposto è

⁹⁷ Precisamente nel momento dell'iscrizione del procedimento nel registro della cancelleria del Tribunale previsto dall'art. 34 della L. 55/90 (c.d. registro generale misure di prevenzione -RGMP-)

⁹⁸ La giurisprudenza già affermava la necessità di chiamare in giudizio gli eredi del de cuius ovvero degli aventi causa nei limitati casi in cui (in precedenza ricordati) si riteneva di potere proseguire il giudizio.

⁹⁹ "avente causa" come termine contrapposto ad erede è colui che succede in forza di un atto a titolo particolare, ad esempio contratto o legato (S.C. sez. civ., sentt. n. 9925/09).

¹⁰⁰ S.C. sentenze nn. 17827/08 e 6438/98.

stato posto in condizione di predisporre le proprie difese (personali e patrimoniali), potendo prendere visione degli atti posti a fondamento del sequestro e depositare memorie anche prima dell'udienza (ultimo periodo dell'art. 666, comma 4, c.p.p.). Gli eredi e gli aventi causa intervengono, dunque, in una fase in cui possono proseguire le attività difensive del de cuius, oltre che aggiungerne di proprie;

- 4) dopo la confisca di primo grado e, dunque, dopo la contestuale applicazione della misura personale¹⁰¹, non si pongono questioni, avendo la giurisprudenza (anche costituzionale) affermato la possibilità di procedere alla confisca anche con la disciplina previgente. Gli eredi e gli aventi causa potranno esplicitare le proprie difese (sia in ordine all'accertamento incidentale definitivo della pericolosità del de cuius che con riferimento all'affermata provenienza illecita indiziaria dei beni) in un quadro procedimentale in cui il deceduto già era stato posto in condizione di proporre pienamente allegazioni difensive;
- b) proposta disgiunta di misura patrimoniale, dopo l'applicazione (anche non definitiva) della misura personale. Il proposto è sempre stato in condizione di svolgere le proprie difese sulla misura personale, se pur non applicata ancora in via definitiva, sicchè gli eredi (e gli aventi causa) si trovano di fronte ad un quadro di accertamento personale definito. Permangono margini di dubbi solo qualora la morte del proposto (nel solo procedimento patrimoniale) intervenga prima del sequestro per le ragioni in precedenza esposte, ma con riferimento alle sole difese relative ai beni, perciò con un inferiore coinvolgimento del diritto di difesa.

7.3 - La mancanza di attualità della pericolosità sociale del proposto.

Nel caso (desunto dall' art. 2-bis, comma 6-bis, primo inciso) di non applicabilità della misura personale, pur in presenza di una pericolosità (esistente ma) mai in precedenza accertata e non più attuale all'atto della confisca, indipendentemente dal fatto che la mancanza di attualità sia sopravvenuta nel corso del procedimento (iniziato, dunque, con proposta congiunta) ovvero preesista alla proposta (avanzata solo con riferimento alla misura patrimoniale), non si pongono questioni di rispetto di garanzie difensive.

Il proposto è in condizione di svolgere le proprie difese, sia in ordine all'accertamento incidentale della pericolosità che alla provenienza illecita dei beni.

Né può opporsi che la proposta patrimoniale può riferirsi a pericolosità risalente nel tempo e/o a beni acquistati in epoca remota, con conseguente sacrificio del diritto di difesa. Tale diritto è, infatti, comunque garantito anche attraverso un corretto esplicarsi dell'onere probatorio e di allegazione ripartito tra organo proponente e proposto dall'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965.

¹⁰¹ Deve intendersi tale il momento in cui il Collegio si è riservata la decisione al termine dell'udienza camerale.

Senza dilungarsi oltre, appare evidente che quanto più sia risalente nel tempo l'acquisto del bene, tanto più dovrà ritenersi assolto l'onere di allegazione gravante sul destinatario della misura patrimoniale sulla base dei soli concreti elementi disponibili (in base all'ordinaria diligenza) idonei a *giustificare* la sua lecita provenienza. D'altra parte, il più difficile esercizio dell'onere di allegazione da parte del destinatario della misura è bilanciato anche dalla maggiore difficoltà dell'assolvimento dell'onere probatorio (sulla pericolosità del soggetto) e di sufficienza indiziaria (della illecita provenienza del bene) gravante sull'organo proponente a causa del decorso del tempo¹⁰².

E' opportuno rappresentare che molteplici sono i problemi che possono derivare dall'applicazione della misura patrimoniale pur di fronte ad una pericolosità non attuale, potendo intervenire, ad esempio proposte relative a pericolosità cessata da anni con beni acquistati in epoca remota ma anche di beni entrati nel patrimonio del soggetto anni dopo il venir meno della pericolosità. Anche in quest'ultimo caso è possibile applicare la misura patrimoniale se il bene è frutto dell'attività illecita (svolta in epoca passata), ma è necessario che ricorrano elementi (sotto il profilo indiziario) per desumere tale elemento¹⁰³.

7.4 - La cessazione della misura di prevenzione personale.

Qualora sia avanzata una proposta patrimoniale dopo che la misura personale irrogata sia cessata (perché interamente espiata) ovvero per revoca ex nunc ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L. 1423/56 (perché è venuta meno la pericolosità dopo l'applicazione della misura) opera pienamente

¹⁰² In tal senso Tribunale di Napoli, decreto di confisca del 6.10.09 nei confronti di Belluno Mario, Pres. ed est., Menditto, decreto di confisca del 19.2.10 nei confronti di Armento Giovanni, Pres. ed est. Menditto.

¹⁰³ Appare utile indicare i termini esaminati dal Tribunale di Napoli nel citato decreto del 19 febbraio 2010 nei confronti di Armento Giovanni. Il Pm iscriveva nel RGMP PM l'Armento nei primi anni 2000 a seguito di numerosi procedimenti penali a carico dello stesso per contrabbando. Disposte e pervenute indagini patrimoniali nel 2004 e 2005, il PM avanzava la proposta personale e patrimoniale nell'aprile 2009. Il Tribunale, verificato che il più recente esito di indagini patrimoniali era risalente, disponeva urgenti indagini e, all'esito, il 16 giugno 2009 emetteva decreto di sequestro non con riferimento ai beni indicati nella proposta (immobili ceduti dal terzi in anni passati e beni aziendali di imprese da tempo cessate o non operative) ma di beni acquisiti (anche tramite terzi) dal proposto tra il 2007 ed il 2009), pur in presenza di una pericolosità cessata agli inizi degli anni 2000.

Questa la motivazione del decreto di sequestro, poi ripresa nel decreto di confisca ove si richiamano anche le mancate allegazioni difensive nel corso dell'udienza camerale:

Si è già rilevata l'assoluta incapacità patrimoniale del proposto tale da rendere incomprensibile l'acquisto di un autoveicolo di euro 25.500 nell'ottobre 2007 (dopo avere avviato, nel 2006, una società, con quote per euro 50.000, dichiarata fallita) e l'avvio, sempre nell'ottobre 2007, (tramite il padre Antonio) di un'attività imprenditoriale svolta con la ditta individuale "World Motors di Armento Antonio", avente ad oggetto il commercio di autoveicoli, nella quale venivano impegnati consistenti capitali, a partire dagli euro 68.200 utilizzati per acquistare un primo autoveicolo.

I capitali consistenti utilizzati, non possono che riferirsi, alla lucrosa attività illecita di contrabbando TLE svolta in passato dal proposto (ovvero dal frutto di tale attività), da cui traeva consistenti guadagni (come evidenziato in precedenza) accumulati nel tempo, mai individuati dalle forze dell'ordine, come risulta dalla assenza di sequestri di somme o altri beni ai danni dell'Armento".

il principio di applicazione disgiunta e non si profilano rischi di violazione del diritto di difesa, potendo richiamarsi quanto in precedenza esposto

8 - La proposta di applicazione della misura patrimoniale avanzata dopo la morte del proposto.

Diversa dalla applicazione di misura patrimoniale dopo la morte del proposto (comma 6 bis dell'art 2 bis della L. 575/65) è l'ipotesi di sequestro e confisca proposta in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso (art. 2-ter, comma 11, della L. 575/65).

Tale norma si inserisce nel sistema delineato dal D.L. 92/08, conv. Con L. 125/08 diretto a colpire i patrimoni illecitamente accumulati dalle organizzazioni mafiose (e oggi con l'estensione operata, anche dalla criminalità comune); volontà desumibile ad esempio anche dal comma 10 dell'art. 2 ter,¹⁰⁴ che, al primo periodo, prevede la confisca per equivalente (dunque su beni non illecitamente acquistati o acquistati con somme legittimamente pervenute¹⁰⁵) quando il proposto *disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca*, introducendo una sorta di sanzione accessoria che colpisce il patrimonio lecito a causa della indebita sottrazione di quello illecito. Il secondo periodo del comma 10 prevede analoga confisca per equivalente, qualora i beni illecitamente acquisiti non possano essere confiscati perché trasferiti legittimamente a terzi in buona fede prima dell'esecuzione del sequestro¹⁰⁶. Al fine di impedire un (ingiustificato) complessivo arricchimento del proposto derivante dall'alienazione di beni frutto dell'attività illecita, non aggredibili perché trasferiti a terzi in buona fede, si prevede una confisca di beni leciti del medesimo valore, altrimenti non confiscabili¹⁰⁷.

Il comma 11, però, si spinge oltre, estendendo la proponibilità (e applicabilità) del sequestro e della confisca, non solo nel caso di morte intervenuta dopo la proposta, ma anche entro i 5 anni dalla morte della persona già titolare dei beni.

¹⁰⁴ Art. 2-ter, comma 1, della legge numero 575 del 1965: *"Se la persona nei cui confronti e' proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede"*.

¹⁰⁵ Ad esempio di provenienza ereditaria.

¹⁰⁶ La norma sembra avere una ampia portata, relativa a qualsivoglia trasferimento intervenuto prima dell'esecuzione del sequestro (anche prima della proposta e indipendentemente dal fine elusivo previsto dal precedente inciso) purchè relativa a bene illecitamente acquisito, non più confiscabile perché ceduto a terzi in buona fede.

¹⁰⁷ Beni che non siano, comunque, diretta derivazione dell'alienazione, trattandosi altrimenti di *reimpiego* di frutto dell'attività illecita, direttamente confiscabile.

Non appare agevole individuare il pieno rispetto del diritto di difesa nei casi in cui non sia stato accertata in precedenza la pericolosità del soggetto, atteso che la verifica incidentale della pericolosità della persona (sempre necessaria per le ragioni ricordate) avverrebbe in sostanziale assenza di contraddittorio, non garantito né al destinatario dell'accertamento (deceduto) né al successore che potrebbe persino essere estraneo al nucleo familiare del *de cuius*.

Se a ciò si aggiunge che i successori (eventualmente anche estranei alla famiglia del *de cuius*) dopo anni dalla morte della persona ritenuta pericolosa dovrebbero contrastare l'ipotesi accusatoria fondata sulla sufficienza indiziaria della provenienza illecita del bene, talvolta acquistato decenni prima, aumentano le perplessità sulla effettiva garanzia giurisdizionale (secondo il linguaggio della Corte europea dei diritti dell'uomo).

Peraltro, tali dubbi appaiono minori qualora sia già intervenuto l'accertamento (anche non definitivo) della pericolosità del *de cuius*, essendo stato già oggetto di verifica nel contraddittorio il profilo personale.

In ogni caso i profili di perplessità potrebbero essere superati solo in presenza di norme che in questi casi prevedano la necessità della prova della provenienza illecita del bene e non solo della sufficienza indiziaria ovvero di azioni assimilabili a quelle previste in alcuni paesi anglosassoni¹⁰⁸.

9 - Una questione non risolta: la connessione temporale tra pericolosità della persona ed epoca di acquisto del bene.

All'esito dell'esame dell'evoluzione degli istituti e dell'attuale vigenza del principio di applicazione disgiunta della misura personale e patrimoniale deve ritenersi più rispondente al sistema della prevenzione la necessaria correlazione temporale fra gli indizi di carattere personale sull'appartenenza del soggetto ad una associazione di tipo mafioso (ovvero di manifestazione della pericolosità per le varie categorie di persone nei confronti delle quali è oggi consentita la misura patrimoniale) e l'acquisto dei beni, dovendo verificarsi se i beni da confiscare siano entrati nella disponibilità del proposto, non già anteriormente, ma successivamente o almeno contestualmente al suo inserimento nel sodalizio criminoso (ovvero alla manifestazione della pericolosità).

¹⁰⁸ Negli Stati Uniti secondo la *civil forfeiture* è sufficiente la dimostrazione iniziale, da parte dell'accusa, di una *probable cause* (cioè una base ragionevole per ritenere probabile che il bene sia stato acquistato con proventi illegali, sostenuta da elementi che, pur non raggiungendo il livello di prova *prima facie*, fondino qualcosa di più di un mero sospetto), per spostare l'onere probatorio sulla difesa che deve portare elementi che denotano l'estraneità del bene alla dinamica delittuosa, o la sua appartenenza ad un proprietario inconsapevole. Si tratta di un procedimento in cui non si discute della responsabilità della persona e il giudizio sulla confiscabilità del bene viene pronunciato sulla base della regola, tipicamente civilistica, della *preponderance of evidence*, ove prevale la parte che può supportare la propria tesi con un grado di verosimiglianza superiore all'attendibilità dell'ipotesi contraria. La Corte Suprema ha ritenuto il giudizio con i principi del diritto statunitense in quanto la prova al di là di ogni ragionevole dubbio è generalmente applicabile solo in procedimenti di stretta natura criminale, che coinvolgono la vita o la libertà.

Invero, la correlazione tra pericolosità della persone e confisca ovvero la derivazione della pericolosità del bene dalla pericolosità del soggetto discende dalla natura e dai presupposti della misura patrimoniale che richiede la verifica, se pur indiziaria, sulla provenienza illecita dei beni derivante dalla condotta (pericolosa) del soggetto, costituente frutto o reimpiego di attività illecita (intendendosi tale, in primo luogo, anche il valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica); in altre parole la sufficienza indiziaria (e non la prova) della illecita provenienza del bene è giustificata dall'essere il bene frutto di attività illecita posta in essere da persona pericolosa.

In tal senso si esprimeva la giurisprudenza della Suprema Corte¹⁰⁹.

Il contrario indirizzo, però, è stato recentemente più volte ribadito dalla SC, a partire dalle sentenze¹¹⁰ che operano una netta assimilazione della confisca di prevenzione a quella ex art. 12 sexies legge numero 356 del 1992 per la quale la correlazione temporale in esame non è richiesta, come affermato dalle sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 19.1.04, Montella, pur se tale assimilazione non è pacifica in giurisprudenza, e dalla stessa lettura della sentenza Montella emerge la distinzione tra i due istituti (ribadita da S.C. sentenza n. 21119/06).

Sulla stessa scia si pongono le sentenze che, oltre a richiamare l'assimilazione col sequestro ex art. 12 sexies l. 356/92, si fondano sul mero dato testuale della disciplina di sequestro e confisca di prevenzione¹¹¹, ancorandosi anche a finalità di politica criminale¹¹².

¹⁰⁹ Sentenze nn. 2654/95 5365/97, 41195/05, 35481/06, 18822/07, 21048/07, 24778/07, 3413/07, 33479/07, 3413/08- Secondo quest'ultima sentenza: *“del tutto rilevante verificare la necessaria relazione di connessione temporale tra la pericolosità del proposto e l'acquisizione di beni oggetto del provvedimento ablativo. Non può, infatti, ritenersi legittima la confisca di beni entrati nel patrimonio del soggetto indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa in epoca non riconducibile a quella dell'accertata pericolosità dello stesso”,* chiarendo, a tale proposito, che *“ se, indubbiamente, vi è parallelismo tra la confisca prevista dalla disposizione di cui alla L. n. 356/1992, art. 12 sexies...detto parallelismo non giustifica, però, la conclusione di una pretesa coincidenza di discipline dei due distinti provvedimenti espropriativi: l'uno conseguente al pieno accertamento della responsabilità in sede penale, l'altro connesso alla verifica di un complesso indiziario circa la probabile appartenenza del soggetto ad un'associazione mafiosa. Va, infatti, considerato che tale diverso contesto spiega l'orientamento secondo cui, per poter disporre la confisca in sede di prevenzione, non è sufficiente la sussistenza di indizi di carattere personale sull'appartenenza del soggetto ad una associazione di tipo mafioso, implicante una latente e permanente pericolosità sociale, ma occorre che vi sia correlazione temporale fra tale pericolosità e l'acquisto dei beni e cioè occorre verificare se i beni da confiscare sia entrati nella disponibilità del proposto, non già antecedentemente, ma successivamente o almeno contestualmente al suo inserimento nel sodalizio criminoso”*.

¹¹⁰ Sentenze nn. 10455/05 e 10456/05, cui segue la n. 21119/06.

¹¹¹ Sentenza n. n 21717/08: *L'unico presupposto che la legge vuole realizzato è l'inizio di un procedimento di applicazione di misura personale nei confronti di una persona pericolosa. Una volta accertata la pericolosità (pericolosità che costituisce la conditio sine qua non per poter accertare la formazione di tanti patrimoni il cui valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta) del soggetto, la legge impone una verifica della legittima acquisizione del suo patrimonio. In buona sostanza il legislatore ha creato un vincolo di pertinenzialità solo tra i beni – non importa quando acquisiti – di cui non sia provata la legittima provenienza e soggetti portatori di pericolosità sociale”*.

¹¹² Prosegue la sentenza n. 21717/08: *“la confiscabilità del bene va dunque collegata alla sproporzione del valore di beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto ed alla mancata giustificazione dell'illecita provenienza dei beni stessi. Sono la sproporzione reddituale, la disponibilità e l'origine perversa dei beni, piuttosto che il dato temporale di acquisizione, i presupposti della confisca. E' utile, al riguardo, rilevare che la confisca, come misura di prevenzione antimafia, prevista dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, ha trovato una specificazione nell'ambito del D.L. n.*

Successivamente la Corte ha ribadito il medesimo orientamento fondata su un argomento desunto dalla mancanza di termine fissato per le indagini patrimoniali¹¹³ (che non riguarda i presupposti della confisca), dalla ritenuta impossibilità di accertare l'esistenza della pericolosità a una data determinata¹¹⁴ (circostanza, invero, mai richiesta in tal senso) e da una ricostruzione

306 del 1992, art. 12 sexies. I principi anteriormente affermati in questa materia possono quindi considerarsi applicazione della normativa generale, data la riconosciuta affinità tra questa e la confisca speciale quale emerge solo che si confrontino i contenuti precettivi delle norme. Queste considerazioni consentono di ritenere principio di portata generale l'affermazione che la confiscabilità dei singoli beni, derivante da una situazione di pericolosità presente, non è esclusa per il fatto che i beni siano stati acquisiti in data anteriore o successiva alla situazione di accertata pericolosità oggettiva. Si tratta, invero, di una misura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva, con la preminente funzione di togliere dalla circolazione perversa il bene che, al di là del dato temporale, è pervenuto nel patrimonio in modo perverso. Solo in tal modo si evita il proliferare di ricchezza di provenienza non giustificata immessa nel circuito di realtà economiche a forte influenza criminale; realtà che il legislatore ha inteso neutralizzare, colpendo le fonti di un flusso sotterraneo sospetto in rapporto alle capacità reddituali di determinati soggetti, pur sempre ammessi, ovviamente, alla dimostrazione contraria della provenienza legittima dell'accumulo che superi la presunzione iuris tantum."

¹¹³ Sentenza n. 20906/09: "La citata legge, art. 2 bis, relativamente alla fase delle indagini finalizzate alla richiesta di applicazione di una misura di prevenzione nonché al sequestro e alla confisca, dispone, sic et simpliciter, che le suddette indagini vengano eseguite "sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio" degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso "nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione (...)". Aggiunge il comma 3 che "le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente". Le indagini, quindi, vanno effettuate

in due direzioni:
1. nei confronti del patrimonio dell'indiziato di appartenere all'associazione mafiosa;
2. nei confronti di coloro (coniugi, figli e terzi) che abbiano convissuto con l'indiziato nell'ultimo quinquennio antecedente alle indagini, nonché nei confronti delle persone fisiche (non conviventi) o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti indiziati di appartenere all'associazione mafiosa risultino poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

Come si può notare, delle suddette ipotesi, solamente per quella relativa ai familiari e terzi conviventi, è previsto un limite temporale (quinquennio). Dal che, con argomento a contrario, si può desumere che le indagini per le rimanenti ipotesi non abbiano alcun limite temporale. In altri termini, proprio il fatto che la legge abbia previsto un solo ed unico caso di limite temporale, induce a ritenere che ci si trovi di fronte ad un'ipotesi eccezionale e che, quindi, altri limiti non siano ipotizzabili quando le indagini patrimoniali riguardino lo stesso indiziato/proposto e/o i terzi (persone fisiche non conviventi - persone giuridiche).

Anche nell'art. 2 ter (che disciplina il procedimento), non è previsto alcun limite temporale in quanto, una volta che si accerti, da una parte, la pericolosità sociale e, dall'altra, che i beni risultano sproporzionati rispetto al reddito o sono il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, e il proposto (o i terzi) non abbia provato la legittima provenienza, i medesimi sono confiscati. L'art. 2 ter, quindi, si pone in perfetta sintonia con l'art. 2 bis perché, così come le indagini non hanno alcun limite temporale, così anche il sequestro e la confisca (sussistendone le condizioni) sono disposti relativamente a tutti quegli stessi beni sui quali erano state eseguite le indagini. La norma in questione, in altri termini, pone come unico presupposto legittimante la confisca, il solo accertamento della pericolosità e la mancata prova della legittima provenienza come è testualmente scritto al comma 4 a norma del quale "Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente". Non è prevista, invece, alcuna cesura fra i beni acquistati prima dell'accertamento della pericolosità e quelli acquistati dopo. Peraltro, quest'ultima affermazione merita di essere ulteriormente precisata."

¹¹⁴ "A ciò aggiungasi che l'accertamento della pericolosità non può fungere da rigido spartiacque fra beni confiscabili (pervenuti successivamente all'accertamento) e beni non confiscabili (pervenuti prima dell'accertamento) per la semplice ragione che lo stesso indiziato di appartenenza all'associazione mafiosa non diventa pericoloso, ex abrupto, un determinato giorno: la pericolosità, infatti, è uno status che viene accertato sulla base delle più disparate situazioni (non necessariamente derivanti dalla commissione di reati) che rappresentano un modo di vivere e di agire che si manifesta nel tempo, sicché sarebbe artificioso, a livello probatorio, fissare una sorta di dies a quo prima del quale i beni acquisiti dal proposto non sarebbero confiscabili. La ratio legis, lo si ripete, consiste nel colpire le associazioni mafiose (rectius: i loro appartenenti) nel loro ganglio più vitale e sensibile, ossia la ricchezza economica, sottraendo, con la confisca, i beni dal circuito economico nel quale sono stati inseriti in quanto, per la loro stessa natura di beni

dell'istituto che sembra operare un salto logico in ordine alla ricostruzione della pericolosità del bene derivata dalla pericolosità della persona¹¹⁵ tanto da richiedere una giustificazione tratta da considerazioni di politica criminale¹¹⁶.

già all'origine di provenienza illecita, essendo gestiti, direttamente o indirettamente, da soggetti pericolosi, rappresentano, da una parte, una fonte di inquinamento dell'economia sana e, dall'altra, uno Strumento di sviluppo e potenziamento delle associazioni criminali.”

¹¹⁵ Dalla citata legge, art. 2 ter, comma 2, si evince che l'organo inquirente **deve provare**:

1. la pericolosità sociale del proposto, ossia il presupposto per l'applicazione della misura di sicurezza (rectius misura di prevenzione);
2. che il proposto abbia la disponibilità, diretta o indiretta, dei beni sequestrati ai terzi;
3. che il valore dei beni sequestrati sia sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta dal proposto, ovvero siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

La suddetta norma trova un perfetto riscontro nell'art. 2 ter, comma 4, a norma del quale il sequestro è revocato (e, quindi, non può essere disposta la confisca) quando:

1. è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione: ciò significa che la confisca può essere disposta solo se viene accertata la pericolosità sociale, sicché, ove la misura venga respinta, ogni ulteriore questione sulla legittima provenienza dei beni resta assorbita nel senso che il sequestro dev'essere revocato anche se, in ipotesi, non fosse provata la legittima provenienza dei beni;
2. risulta che il sequestro ha ad oggetto beni dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente: da ciò si evince che, pur essendo accertata la pericolosità sociale, non può essere disposta la confisca di quei beni di terzi dei quali il proposto non abbia la disponibilità;
3. risulta che il sequestro ha ad oggetto beni di legittima provenienza: il che comporta che, pur essendo accertata la pericolosità sociale, non può essere disposta la confisca di quei beni che il proposto dimostri avere legittimamente acquistato o di cui può avere la legittima disponibilità diretta o indiretta.

Dalla lettura congiunta delle suddette norme, si desunte, pertanto, che il proposto, per sottrarre alla confisca i beni sequestrati, deve provare, alternativamente

1. di non essere pericoloso socialmente: in tale ipotesi, come si è detto, ogni eventuale questione sulla legittima provenienza dei beni resta assorbita a monte non potendo, comunque, i suddetti beni, anche se di essi non venga offerta la prova della legittima provenienza, essere confiscati a norma della L. n. 575 del 1965;
2. che, pur essendo pericoloso socialmente, non ha la disponibilità diretta o indiretta dei beni sequestrati ai terzi;
3. che, pur essendo pericoloso socialmente, i beni (facenti parte del suo patrimonio o di cui abbia la disponibilità diretta o indiretta) hanno una "legittima provenienza" a norma dell'art. 2 ter, comma 3, dovendosi intendere, con tale ellittico sintagma, la prova che il valore dei beni sequestrati è proporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta dal proposto, ovvero che non sono il frutto di attività illecite e non ne costituiscono il reimpiego. Come si può notare la distribuzione dell'onere probatorio fra accusa e difesa, è delineata con perfetta simmetria. Orbene, la lettura coordinata delle suddette norme, pone in evidenza che, per la legge, ciò che rileva ai fini della confisca, è solo la prova della pericolosità e della illegittima provenienza dei beni. Una volta che l'accusa provi questi due elementi, non ha alcuna necessità di dimostrare anche che i beni furono acquistati quando il soggetto era diventato pericoloso (c.d. vincolo di pertinenzialità) perché, e lo si ripete, per la legge, ciò che conta è che il proposto, nel momento in cui venga dichiarato pericoloso, abbia la disponibilità di beni di illegittima provenienza, essendo, quindi, del tutto ininfluyente che i suddetti beni siano stati acquistati in un momento in cui l'indiziato/proposto non era ancora diventato pericoloso.

Ciò è tanto vero che, non a caso, anche l'onere probatorio a carico del proposto si articola sullo stesso livello nel senso che, per sottrarsi alla confisca, l'indiziato può solo provare o di non essere pericoloso o che, pur essendo pericoloso, i beni sequestrati, furono acquistati legittimamente: non gli è, invece, consentito provare (essendo la prova irrilevante), che i beni sequestrati, pur di provenienza illegittima, furono acquistati in un momento in cui non era ancora diventato pericoloso.

¹¹⁶ Il motivo di tale scelta legislativa, appare chiara ove si consideri che i beni sequestrati (che, non lo si dimentichi, devono essere beni pur sempre di provenienza illegittima), quand'anche risultassero acquistati in un periodo antecedente all'accertata pericolosità, una volta che il soggetto abbia incominciato a far parte di un'associazione mafiosa, diventano anch'essi "pericolosi" in quanto fonte di inquinamento del tessuto economico e strumento di sopraffazione e potenziamento delle associazioni criminali. È per questo motivo che il legislatore, come appare evidente dall'illustrato complesso congegno probatorio, ha stabilito, una volta che l'indiziato/proposto sia riconosciuto pericoloso, un inscindibile rapporto di biunivocità fra pericolosità e beni di illegittima provenienza: di conseguenza, diventa arbitrario ogni ulteriore distinguo che tende a sottrarre i beni (di illegittima provenienza) appartenenti ad un soggetto pericoloso (o dei quali, pur appartenendo a terzi, abbia la disponibilità diretta o indiretta) con l'introduzione di un elemento estraneo alla struttura normativa (vincolo di pertinenzialità).

Ulteriori argomenti non si rinvengono in altre sentenze che accolgono quest'ultimo orientamento¹¹⁷.

Va sottolineato che per giustificare il nuovo orientamento si introducano principi che sembrano configgere con radicate affermazioni della giurisprudenza e che rischiano di rendere più complesso l'accertamento dei presupposti della misura patrimoniale, richiedendosi la prova (e non la sufficienza indiziaria) della provenienza illecita del bene: *l'organo inquirente deve provare.....3. che il valore dei beni sequestrati sia sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta dal proposto, ovvero siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego....Orbene, la lettura coordinata delle suddette norme, pone in evidenza che, per la legge, ciò che rileva ai fini della confisca, è solo la prova della pericolosità e della illegittima provenienza dei beni*¹¹⁸.

Il recente orientamento della Suprema Corte sembra a rischio di conformità a Costituzione e, soprattutto, alla CEDU.

Si opera, infatti, un sacrificio di diritti riconosciuti dagli artt. 41 e 42 Cost. sulla base di un mero dato di per sé indiziario (sproporzione tra valore dei beni e redditi o attività economica, sempre che non si voglia richiedere sempre la prova della provenienza illecita), in presenza (non di una condanna ma) di una mera pericolosità tratta da indizi (L. 575/65) o da giudizi probabilistici (L. 1423/56), ponendo in dubbio anche la *garanzia giurisdizionale effettiva* richiesta dalla Corte Europea.

Del resto l'estensione delle misure patrimoniali ai soggetti pericolosi di cui all'art. 1, nn. 1) e 2) della L. 1423/56 ha fatto scemare, sotto il profilo della politica criminale, l'interesse per la questione atteso che spesso è possibile individuare una pericolosità comune in epoca remota.

Infine va precisato che anche la mera sproporzione tra valore dei beni e reddito o attività economica, se non estremamente risalente rispetto a ulteriori elementi, rappresenta di per sé circostanza da valutare ai fini della pericolosità, in particolare per soggetti inseriti in radicati contesti criminali nei quali l'ingresso non è mai repentino.

10 - Conclusioni

Le continue modifiche normative hanno creato un sistema disorganico che richiede continui interventi dell'interprete. Manca un disegno organico tendente a ridisegnare gli istituti che aggrediscono i patrimoni, come la confisca ex art. 240 c.p. ed ex art. 12 *sexies*.

¹¹⁷ Sentenze nn. 25558/09 35466/09, 4702/10.

¹¹⁸ Sentenza n. 20906/09, citata.

In questo carente quadro normativo appare sempre più pressante l'esigenza di rendere più efficienti le sanzioni patrimoniali, in particolare le misure di prevenzione, tenendo compiutamente conto delle garanzie da riconoscere ai soggetti interessati.

Per raggiungere tale risultato non può che pervenirsi a una complessiva riforma e razionalizzazione della normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniali, disciplinando in maniera autonoma il procedimento patrimoniale (indipendentemente dalle misure personali), coniugando l'efficienza con le garanzie.

Purtroppo nessun passo in avanti viene compiuto con la legge 23 agosto 2010 n. 135 *'Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia'* che ha delegato il Governo a emanare entro un anno un Testo Unico diretto a *riordinare, a razionalizzare e a integrare l'intera disciplina vigente in materia di normativa antimafia, misure di prevenzione, certificazioni antimafia e operazioni sottocopertura*

Pur se la delega in materia di misure di prevenzione non propone solo un'operazione meramente compilativa ma *la redazione di un testo unico, che dovrebbe porsi come un vero e proprio «codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione» ed esaurire in sé tutta la disciplina della materia*¹¹⁹, non sono fissati principi direttivi idonei a intervenire sulle criticità indicate.

Francesco Menditto

Magistrato

¹¹⁹ Si legge nella relazione di presentazione al disegno di legge: *si intende riordinare e innovare la normativa antimafia, ivi compresa quella già contenuta all'interno del codice penale e del codice di procedura penale, nonché quella relativa alle misure di prevenzione, frutto di una copiosa e frammentaria produzione legislativa, stratificatasi nel corso degli anni in numerosi provvedimenti ... L'esigenza che con il conferimento della delega al Governo si intende soddisfare, peraltro, non è solo quella di riordinare e conferire sistematicità alla disciplina della complessa e delicata materia, eliminando incertezze interpretative e applicative che possano rendere meno efficaci, anche a seguito di contenzioso, gli strumenti di contrasto disponibili, ma anche quella di introdurre nuove disposizioni che consentano di rafforzare e rendere ancora più incisiva l'azione di contrasto della criminalità organizzata. A tale fine, oltre alla ricognizione e all'armonizzazione della normativa, tra i criteri di delega è stato inserito anche quello «integrativo» dell'adeguamento della disciplina stessa anche con riferimento alle norme inerenti all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.*

Allegato A

La disponibilità (diretta e indiretta) dei beni sequestrati e confiscati

1 - Il dato normativo.	pag. 1	
1.1 - L'evoluzione normativa.	1	
1.2 - Il testo vigente.		2
2 - La disponibilità, in particolare la c.d. disponibilità indiretta.		2
3 - L'onere <i>probatorio</i> .		3
3.1 - La natura dell'onere.		4
3.2 - Il riparto dell'onere.		5
4 - La disponibilità nel sequestro e nella confisca ex art. 12 sexies, rapporti con la disponibilità prevista per la misura di prevenzione patrimoniale.	6	
4.1. Il dato normativo.		6
4.2 - La disponibilità.		6
4.3 L'onere probatorio: natura e riparto.		6
5 - Un <i>caso</i> di applicazione dei principi enucleati: la disponibilità indiretta da parte di familiari del proposto.	7	
6 - Un <i>caso</i> di applicazione dei principi enucleati: la disponibilità indiretta in capo al terzo Estraneo.		17

1 - Il dato normativo.

1.1 - L'evoluzione normativa.

Il testo originario dell'art. 2 ter, come introdotto dall'art. 14 della L. 646/82, prevede il **sequestro dei beni** (*che sulla base di sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego*) **dei quali il proposto possa disporre, direttamente o indirettamente** (comma 2).

Pur nelle disposizioni relative alla confisca (comma 3) e alla revoca del sequestro (comma 4) non vi è alcun riferimento alla *disponibilità*, non si dubita che venuto meno tale requisito il bene debba essere restituito all'avente diritto (titolare).

Pertanto meramente formale viene ritenuta la modifica apportata dall'art. 3 della l. 55/90 al comma 4 dell'art. 2-ter L. 575/65, con l'aggiunta tra i casi di **revoca del sequestro dell'ipotesi in cui risulti che il proposto non possa disporre direttamente o indirettamente dei beni sequestrati**.

Eguale di natura formale appare quella apportata dal D.L. 92/08, conv. dalla L. 125/08, al comma 3 dell'art. 2-ter, secondo cui viene disposta la **confisca** dei beni sequestrati di cui il proposto *non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego*.

Anche in precedenza, infatti, si ritenevano confiscabili i soli beni (sequestrabili ai sensi del comma 2 dell'art. 2 ter, e per i quali non era prevista la revoca del sequestro di cui al comma 4 dello stesso articolo) nella disponibilità *diretta o*

indiretta del proposto, formula comprensiva per la giurisprudenza dell'*interposizione di persona giuridica o fisica* e di potere di fatto da parte del proposto *a qualsiasi titolo*.

Sono, pertanto, oggi utilizzabili tutti i principi elaborati nella vigenza del testo precedente sul requisito della disponibilità.

1.2- Il testo vigente.

Ai sensi del vigente art. 2-ter della L. 575/65:

- **può disporsi il sequestro dei beni dei quali la persona nei confronti della quale è stato iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente**, e che sulla base di sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego (comma 2);
- **può disporsi la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti e' instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego**¹²⁰(comma 3)
- **il sequestro è revocato ... quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente** (comma 4).

2 - La disponibilità, in particolare la c.d. disponibilità indiretta.

La **disponibilità diretta** ricorre, con evidenza, qualora il proposto sia *titolare* del bene secondo gli ordinari requisiti civilistici.

La cd. **disponibilità indiretta** ricorre nell'ipotesi in cui, al di là della formale intestazione del bene ad un terzo diverso dalla persona del proposto, quest'ultimo ne sia l'effettivo *dominus* potendo determinarne la destinazione o l'impiego. Con l'uso dell'avverbio "indirettamente", infatti, il legislatore ha inteso chiaramente prevenire ogni possibile elusione della norma sino a ricomprendere beni che, se pur intestati a terzi, facciano di fatto parte del patrimonio del proposto.

In buona sostanza non è richiesta la dimostrazione che il soggetto sia titolare del bene (ovvero la prova dell'accordo simulatorio, del mandato irrevocabile o del patto fiduciario)¹²¹, giacché è sufficiente accertare che detto soggetto possa

¹²⁰ Disposizione che evoca in gran parte l'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992:.....*e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica*".

¹²¹Di conseguenza appaiono superflue le disposizioni introdotta dal DL 92/08, conv. in L. 125/08, all'art 2-ter:

- comma 12 (*Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo l'assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilita' o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si puo' disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento*) in quanto il bene sarà sequestrato e confiscato secondo gli ordinari criteri;
- e al comma 13 (*Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullita' dei relativi atti di disposizione*), in quanto la confisca del bene comporta l'acquisizione dello stesso al patrimonio dello stato, senza necessità di declaratorie

in qualsiasi maniera determinarne la destinazione o l'impiego *uti dominus*¹²², comprendendo la disponibilità ipotesi diversificate: dal diritto di proprietà vero e proprio a situazioni di intestazione fittizia ad un terzo soggetto, fino a situazioni di mero fatto basate su una posizione di mera soggezione in cui si trovi il terzo titolare del bene nei confronti del sottoposto alla misura di sicurezza personale¹²³.

La *disponibilità* non è limitata alla mera relazione naturalistica o di fatto col bene, ma va estesa, al pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricada nella sfera degli interessi economici del prevenuto, ancorché il medesimo eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di terzi; la disponibilità non deve necessariamente concretarsi in situazioni giuridiche formali, essendo sufficiente che il prevenuto possa di fatto utilizzare i beni anche se formalmente appartenenti a terzi, come se ne fosse il vero proprietario¹²⁴

3 - L'onere probatorio.

3.1 - La natura dell'onere.

E' pacifico che occorra la *prova* della disponibilità del bene da parte del proposto.

Nel caso di beni intestati formalmente a terzi occorre un'indagine rigorosa ed approfondita, avendo il giudice l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia sulla base di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, ed idonei a costituire **prova** indiretta della disponibilità del proposto¹²⁵.

La prova della disponibilità può essere desunta dai più svariati elementi che possono riassumersi (almeno in una prima empirica approssimazione):

- a) in un *rapporto* tra il proposto e il terzo che evidenzia la capacità di quest'ultimo di svolgere il proprio ruolo di apparente titolare per conto del primo.

L'esperienza consente di individuare alcuni rapporti che possono rivelare la qualità di terzo:

- rapporto di lavoro,
- rapporto di natura illecita
- rapporto affettivo
- (principalmente) rapporto familiare o di convivenza.

Secondo la giurisprudenza va rimarcata la distinzione operata dal legislatore tra terzi intestatari *estranei* e terzi che abbiano vincoli *lato sensu* di parentela o di convivenza con il proposto, di cui al comma 3 dell'art. 2 bis, l. 575/65¹²⁶

con profili civilistici. In tale comma si evidenzia un evidente errore del legislatore che definisce *sentenza* il decreto emesso dal Tribunale

Assume rilievo, invece il comma 14 che introduce una presunzione iuris tantum (*Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:*

a) *i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;*

b) *i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione).*

¹²² S.C. sent. n. 35628/04.

¹²³ S.C. sent. n. 1520/2000.

¹²⁴ S.C. sent. nn. 398/96, 6613/08.

¹²⁵ S.C. sent. nn. 4017/95, 2531/96, 6279/97, 5897/99 23041/02 43046/03, 35628/04.

Se, inizialmente, si riteneva che in tali casi non occorresse alcuno specifico accertamento sulla disponibilità indiretta, profilando una sorta di presunzione (sia pure *iuris tantum*)¹²⁷, in seguito si è esplicitato -con una formula che appare preferibile- che “non è senza significato la distinzione che fra persone che hanno vincoli con il proposto, sicchè è più accentuato il pericolo della fittizia intestazione e più probabile l’effettiva disponibilità da parte del medesimo, e persone diverse dal coniuge, dai figli e dai conviventi infraquennali”¹²⁸. Tale interpretazione trova riscontro anche nell’art. 2 ter, comma 14¹²⁹ (introdotto dalla citata L. 125/08), che prevede una presunzione *iuris tantum*, a determinati effetti, dei trasferimenti e delle intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta nei confronti dell’ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado.

b) e nella incapacità del terzo di acquisire la titolarità dei beni.

Un elemento (non certamente l’unico), di indubbia efficacia, è rappresentato dall’accertamento che il valore dei beni in questione risulti sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta dagli intestatari o, comunque, che non vi sia connessione alcuna tra detta attività ed una preesistente disponibilità economica.

Naturalmente la sproporzione rilevante in tale caso è di natura diversa da quella prevista per l’individuazione della provenienza illecita indiziaria dei beni da parte del proposto; di conseguenza il terzo può allegare elementi per *neutralizzare* la sproporzione anche con disponibilità di natura non lecita (ad esempio evasione fiscale), ferme restando le conseguenze derivanti dall’origine di tali disponibilità (ivi compresa la possibilità di ritenerlo pericoloso e, dunque, di disporre il sequestro nei suoi confronti previa proposta dell’organo proponente).

A) 3.2 - Il riparto dell’onere.

E’ pacifico che grava sull’organo proponente l’onere di dimostrare rigorosamente, ai fini del sequestro e della confisca di beni intestati a terzi, l’esistenza di situazioni che dimostrino il carattere meramente formale dell’intestazione del bene e la disponibilità di fatto del proposto sulla base dei principi esposti.

Non può parlarsi, dunque, di inversione dell’onere della prova perchè, a fronte della prova offerta dall’organo proponente e ritenuta idonea dal Tribunale in sede di sequestro (all’esito di congrua ed articolata verifica di tutti gli elementi di fatto indicati ed acquisiti d’ufficio), i terzi intestatari (apparenti titolari) possono fornire elementi diretti ad inficiare la ricostruzione accusatoria (esercitando la "facoltà di difendersi") attraverso l’introduzione nel procedimento non della prova compiuta di elementi a discolora ma semplicemente di temi o tracce di prova la cui indicazione ritengano utile a fini difensivi. Rimane ferma, però, la verifica preliminare di tipo logico ed a carattere empirico, spettante al giudice, atta a far sì che il tema o la traccia siano verosimili e congruenti, per cui non è sufficiente offrire

¹²⁶ Art. 2-bis, comma 3 L. 575/65: *Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.*

¹²⁷ S.C. sent. nn. 4916/96, 1257/97; orientamento ripreso recentemente da S.C. sent. n. 2960/05.

¹²⁸ S.C. sent. nn. 2531/96, 35628/04 in motivazione,

¹²⁹ Citato in nota 2

possibili o ipotetiche ricostruzioni, dovendo essere almeno indicati elementi che consentano un riscontro di carattere logico o fattuale, eventualmente anche sulla base delle indagini richieste o disposte d'ufficio dal Tribunale¹³⁰.

4 - La disponibilità nel sequestro e nella confisca ex art. 12 sexies, rapporti con la disponibilità prevista per la misura di prevenzione patrimoniale.

4.1. Il dato normativo.

Prevede l'art. 12 sexies L. 306/92, conv. in L. 365/92¹³¹ che in presenza di determinate delitti, in caso di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. *e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica*".

Trattasi di disposizione sostanzialmente coincidente con l'attuale testo dell'art. 2 ter della L. 575/65.

Peraltro, pur quando non vi era tale coincidenza la giurisprudenza riteneva applicabili i medesimi principi elaborati in tema di misure di prevenzione patrimoniali.

4.2 - La disponibilità.

Analogamente a quanto previsto nella materia della prevenzione la disponibilità rilevante si individua in una relazione effettuale del condannato con il bene, connotata dall'esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà. La disponibilità coincide, pertanto, con la signoria di fatto sulla "res" indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato, riguardo al quale il richiamo più appropriato sembra essere quello riferito al possesso nella definizione che ne dà l'art. 1140 cod. civ.¹³².

4.3 L'onere probatorio: natura e riparto.

Anche in tema di onere probatorio sono stati applicati i principi elaborati in materia di misure di prevenzione.

Quanto alla **natura dell'onere** si richiede una vera e propria prova circa l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, sì che possa *affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca*. Occorre, pertanto, spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, sì da costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare, cioè del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene.

Pur in assenza di una norma analoga all'art. 2bis, comma 3, L. 575/65 la giurisprudenza opera una distinzione analoga¹³³:

¹³⁰ S.C. sent. nn. 6279/97, 23041/02, 35628/04.

¹³¹ Introdotto dal decreto legge 20 giugno 1994 n. 399, convertito dalla legge 8 agosto 1994 n. 501.

¹³² S.C. sent. nn. 5263/2000, 3091/2001, 11732/05.

¹³³ S.C. sentenze nn. 11049/01, 39990/08, 27556/10.

- per il terzo familiare o convivente, il pericolo della fittizia intestazione è più accentuato e più probabile l'effettiva disponibilità dei beni da parte del medesimo;
- nel caso di terzo estraneo la confisca può investire beni che, in tutto o in parte, possono essere di un soggetto che non è neppure imputato ed allora sarebbe illogico ed improprio gravare la stessa persona, immune da censure sotto il profilo penale, della misura di sicurezza patrimoniale, imputandogliela in proprio.

In ordine al **riparto dell'onere**, non si dubita *che incombe sull'accusa l'onere di dimostrare, ai fini dell'operatività nei confronti del terzo del sequestro e della successiva confisca, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, sì che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. A sua volta, il giudice ha l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, sì da costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare, cioè del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene*¹³⁴.

5 - Un caso di applicazione dei principi enucleati: la disponibilità indiretta da parte di familiari del proposto.

Per meglio comprendere come opera l'onere motivazionale e il riparto probatorio si riporta per estratto, evidenziando le parti più rilevanti, il decreto n. 276/2010/A emesso dal Tribunale di Napoli, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, in data 5.11/9.12.2010¹³⁵, in cui si affronta il tema della disponibilità indiretta da parte dei familiari del proposto (non più pericoloso, perciò con applicazione della sola misura patrimoniale¹³⁶).

¹³⁴ S.C. sent. nn. 11049/01, 27556/10 (in motivazione).

¹³⁵ Il decreto è reperibile, per intero, sul sito http://www.penalecontemporaneo.it/materia/3-/43-/-/301-trib_di_napoli_sez_misure_di_prevenzione__9_dicembre_2010_dec___pres_e_est_menditto/

¹³⁶ Il Tribunale dopo avere ricostruito il curriculum criminale del proposto così conclude:

***Conclusivamente** deve ritenersi accertata la pericolosità del proposto, inizialmente manifestata ai sensi della L. 1423/56 (perché dedito a traffici delittuosi e soggetto aduso a vivere abitualmente col provento di attività delittuosa), e successivamente (dall'inizio degli anni 90) indiziato di appartenenza ad associazione dedita al contrabbando TLE, con pericolosità manifestata ai sensi della L. 576/65.*

Tale pericolosità qualificata va desunta dalle emergenze processuali ricordate, relative a fatti accertati dal 1992 al 2002.

Peraltro, come più volte ribadito anche dalla Suprema Corte, il giudizio sulla pericolosità di un soggetto è operazione ben diversa dall'accertamento della commissione di un reato, sicchè dai fatti emersi nel procedimento si può desumere una pericolosità contestuale o anche immediatamente precedente, essendo illogico che uno status (quale quello di soggetto pericoloso) si acquisisca istantaneamente, in particolare in presenza di manifestazioni esteriori di spiccate condotte illecite che, necessariamente, devono trovare origine nel vissuto precedente.

Nel caso che occupa, pur se i fatti accertati più remoti relativi alla pericolosità qualificata sono del 1992, la stessa deve ritenersi sorta in epoca (immediatamente) antecedente, a partire dai primissimi anni novanta, in considerazione dei contatti e delle condotte criminali accertate che richiedevano un inserimento precedente in tali contesti. In altre parole, la consistente attività di contrabbando realizzata dal Grimaldi con i Mazzarella (accertata in sede penale dal 1992), per le modalità con cui è stata posta in essere, non poteva non necessitare già da epoca anteriore di plurimi, specifici e idonei contatti con tale contesto criminale che, in quanto associativo, richiedeva particolare affidabilità delle persone con cui ci si relazionava.

Proprio i precedenti del Grimaldi in materia di contrabbando, pur se remoti (1971 e 1983), anche associativi, dimostrano le precedenti relazioni dello stesso in tale illecito settore.

“

.....

5.2 - I beni nella disponibilità del proposto e la provenienza illecita dei beni.

5.2.1 - Il decreto di sequestro n. 14/10/S.

Nel citato decreto di sequestro n. 14/10/S del 12/20 marzo 2010 il Tribunale così ricostruiva le vicende patrimoniali:

“Grimaldi Angelo, nato il 7.2.38, residente in Napoli al Vico Calce a Materdei nr. 43, piano terra, ha contratto matrimonio:

- *con AMODIO Carmela, deceduta il 3.12.87,*
- *in data 27.1.1997, con ESPOSITO Anna, nata a Napoli il 26.10.43. La convivenza iniziava il 9.2.94 e cessava il 16.6.99; la Esposito risulta residente alla via S. Antonio a Capodimonte n. 45, lotto 6.*

Il Grimaldi ha avuto i seguenti figli:

- 1) *GRIMALDI Raffaele, nato a Napoli il 01.03.1958, deceduto il 12.01.1982;*
- 2) *GRIMALDI Salvatore, nato a Napoli il 25.5.60, residente all'indirizzo del padre, coniugato il 4.5.1987 con DE STEFANO Carmela, nata a Napoli il 05.01.1965;*
- 3) *GRIMALDI Concetta, nata a Napoli il 13.09.1961 ed ivi residente alla Via del Serbatoio, nr. 1, coniugata il 27.7.1982 con DE BIASE Raffaele, nato a Napoli il 21.08.1959;*
- 4) *GRIMALDI Francesco, nato a Napoli il 6.9.1963 ed ivi residente al Vico S.Vincenzo, nr. 13, coniugato il 19.7.1990 con ANNIORIO Immacolata, nata a Napoli il 18.05.1972;*
- 5) *GRIMALDI Antonio, nato a Napoli il 22.12.1964 ed ivi residente alla Piazza Fontanelle, nr. 57/A, coniugato il 06.06.1983 con GENOVESE Angela, nata a Napoli il 15.12.1966;*
- 6) *GRIMALDI Rita, nata a Napoli il 19.7.1967 ed ivi residente alla Via Fontanelle, nr. 108/A, coniugata a Napoli il 02.06.1992 con LICCARDI Domenico, nato a Napoli l'1.4.1968;*
- 7) *GRIMALDI Anna, nata a Napoli il 29.11.1969 ed ivi residente alla Via Cristallini, nr. 96, coniugata il 13.11.1992 con SANTORO Antonio, nato a Napoli il 7.10.1971.*

Del resto, stante l'odierna possibilità di applicare la misura di prevenzione patrimoniale anche ai soggetti pericolosi ai sensi dell'art. 1, nn. 1) e 2) della L. 1423/56, l'individuazione del momento in cui la pericolosità semplice ha assunto natura di pericolosità qualificata non appare significativa.

Per mera completezza va sottolineato che, pur se si volesse ritenere che gli elementi in ordine all'indizio di appartenenza all'associazione dedita al contrabbando sono insufficienti per la formulazione di un giudizio di pericolosità qualificata (a partire dall'inizio degli anni novanta), dovrebbe affermarsi una consistente pericolosità ai sensi della L. 1423/56, a partire dagli anni settanta e fino al 2000, in considerazione dell'accertata commissione di plurimi illeciti e, in particolare, di fatti di contrabbando.

L'accertata pericolosità del Grimaldi, rilevante e persistente nel tempo, non consente, però, di ritenerne oggi l'attualità.

Invero, dal 2000 (epoca dell'ultimo accertato comportamento illecito) a oggi non risultano né sono segnalati dall'organo proponente e/o requirente ulteriori condotte rivelatrici di pericolosità. A ciò si aggiunge che il Grimaldi dal 2001 riprendeva l'attività lavorativa di dipendente comunale (evidentemente uscendo indenne dalle azioni che dovevano conseguire nell'ambito del rapporto di pubblico impiego dalle azioni criminali poste in essere), proseguita senza interruzione fino al 2005. Anche dopo il collocamento a riposo e fino a oggi nulla di significativo emerge, come si desume dall'aggiornamento richiesto dal Tribunale sulle più attuali condotte di vita.

Non può, infine, ignorarsi che notoriamente l'attività di contrabbando di TLE, estremamente florida in Campania (e non solo) e lucrativa negli anni in cui è stata posta in essere dal Grimaldi, da molto tempo è poco rilevante.

In conclusione, in applicazione dei principi di diritto esposti in precedenza sulla necessità dell'attualità della pericolosità sociale anche per i reati associativi, tenuto conto specificamente della natura ed evoluzione delle associazioni dedite a contrabbando TLE (sostanzialmente da anni non operanti nel territorio campano) e dell'assenza di condotte illecite del Grimaldi per dieci anni, deve ritenersi che lo stesso non sia oggi attualmente pericoloso.

Naturalmente, l'emergere di ulteriori condotte non note oggi al Tribunale consentirà all'organo proponente di avanzare ulteriori richieste che consentiranno di valutare l'intera condotta di vita del proposto.

L'accertata pericolosità del proposto, nei termini prima indicati (pericolosità semplice da epoca remota e fino agli anni ottanta, che si salda con la pericolosità qualificata manifestata dall'inizio degli anni novanta al 2000), pur se oggi non attuale, consente, sulla base dei principi enucleati, di esaminare la proposta di applicazione di misura patrimoniale.

L'articolata richiesta del PM, che coinvolge anche beni in capo a figli del proposto che da tempo hanno creato autonomi nuclei familiari, impone una puntuale disamina.

Grimaldi Antonio ha dichiarato redditi solo nel 1994 per circa L. 9 milioni.

Acquistava il 23.2.95 un immobile per L. 46 milioni, poi rivenduto il 12.3.99 per L. 80 milioni.

*Acquistava negli anni (tra il 1984 ed il 2000) numerosi autoveicoli e motoveicoli di cui neanche il PM chiede il sequestro, ad eccezione del Motociclo marca KYMCO PEOPLE 150, immatricolato in data 25.02.2000. Acquistato usato in data 07.06.2001 al prezzo di **Euro 5.164,57.***

In considerazione del tempo trascorso e dello scarso valore attuale del veicolo e non essendovi elementi per desumere l'attuale disponibilità del proposto non può procedersi al sequestro.

Il proposto non risulta avere disponibilità finanziarie.

Esposito Anna ha dichiarato redditi solo nel 1996 per L. 2 milioni provento dell'attività della ditta individuale denominata "G.E.P.A.I.S. ALTA MODA DI ESPOSITO ANNA", con sede in Marano di Napoli (NA), Via Padreterno Lotto 3 Int. 3, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di abbigliamento ed accessori, cessata in data 30.06.1997.

Ha posto in essere le seguenti operazioni immobiliari:

- 1) *in data 7.9.92 acquista per L. 13.200.000 l'appartamento sito in Napoli, Via Arena alla Sanità, nr. 7, rivenduto l'8.4.03 per euro 13.680;*
- 2) *il 15.10.93 acquista per L. 34.500.000 l'appartamento, sito in Napoli, Via Santa Maria Antesaecula, nr. 107, rivenduto l'8.10.96 per L. 34.500.000;*
- 3) *in data 5.1.1995 diviene assegnataria dell'appartamento sito in Marano di Napoli (NA), Via Padreterno - Complesso Edilizio "Poggio delle Rose" - Lotto 6, quale socia della cooperativa FIOR DI PESCO per un valore di L. 90 milioni. Riportato al N.C.E.U. foglio 14, part. 534, sub 5;*
- 4) *il 5.5.95 acquista per L. 60 milioni l'appartamento, sito in Napoli, Via Annibale De Gasperi, nr. 7/bis, rivenduto il 4.12.97 per L. 63 milioni.*
- 5) *il 4.4.98 acquista per L. 205 milioni l'appartamento sito in Napoli, via S. Antonio a Capodimonte n. 46, censito al NCEU foglio 21, part. 394 sub 7;*

Priva di qualsivoglia reddito acquista, in epoca prossima al matrimonio 2 immobili (5.1.95 e 5.5.95) per L. 150 milioni e, successivamente al matrimonio un immobile del valore di ben L. 205 milioni dichiarati (con una eventuale provvista di sole L. 34.500.000 per la vendita dell'8.10.96 e di 60 milioni vendita 4.12.97).

Può ritenersi, dunque, allo stato, la qualità di terza intestataria per l'assoluta mancanza di redditi idonei a consistenti acquisti immobiliari intervenuti, durante la convivenza col Grimaldi e proprio nel periodo in cui costui svolgeva l'attività illecita di contrabbandiere che gli consentiva consistenti guadagni.

Anche i due immobili acquisti nel 1992 e 1993 (ormai venduti) possono essere messi in relazione col rapporto certamente all'epoca esistente col Grimaldi, atteso che la convivenza iniziava poco dopo.

L'Esposito è anche intestataria di un veicolo di vecchia immatricolazione (Fiat 126 del acquistata usata l'1.1.84, di scarso valore e di cui si sconosce l'attuale disponibilità. Non può, dunque, procedersi al sequestro.

L'Esposito, titolare in passato di c/c e depositi, risulta titolare di un c/c con saldo con importo irrilevante, perciò di cui non può disporsi il sequestro.

Grimaldi Rita, nata il 19.7.67, coniugata il 2.6.92 con Liccardi Domenico nato a Napoli l'1.4.68, residente in Napoli alla Via Fontanelle, nr. 108/A, ha percepito redditi solo dal 1998 al 2002 (circa L. 10 milioni ciascun anno).

Il marito, Liccardi Domenico è stato titolare dal 14.3.1994 al 31.12.1996 della Partita IVA nr. 06766090630, relativa alla ditta individuale "AUTORIMESSA DI LICCARDI DOMENICO", con sede in Napoli Corso Amedeo di Savoia, nr. 283/293, esercente altre attività connesse al trasporto terrestre. Per tale attività, per gli anni d'imposta 1994 -1996, ha dichiarato ai fini IRPEF redditi di impresa negativi.

Prima del matrimonio acquista, il 30.7.91, l'appartamento , sito in Napoli, via A. De Gasperi, nr. 2, per L. 34.400.000; poi rivenduto il 28.1.94 per 42 milioni.

Va sottolineato che nello stesso periodo, e precisamente il 13.3.91, acquistavano immobili anche altri due figli del proposto, Grimaldi Anna per 47.325.000 e Grimaldi Francesco per L. 22.800.000.

Grimaldi Rita, dopo il matrimonio acquista il 18.4.94 l'appartamento sito in Napoli via Cimitero alle Fontanelle n. 108, piano 2°, composto da cinque vani compresi accessori (luogo dell'attuale residenza); censito al NCEU foglio 2, part. 152 sub 17, per L. 26 milioni.

L'acquisto in esame, in assenza di redditi non dichiarati dai coniugi, non può che essere posto in diretta relazione con la vendita in data 28.1.94 dell'appartamento acquistato il 30.7.91.

In definitiva, allo stato, deve ritenersi che Grimaldi Rita sia terza intestataria del padre dell'immobile acquistato nel 1991 (poi rivenduto), composto da due vani e piccoli accessori, così come dell'immobile successivamente acquistato in assenza di redditi (propri e del coniuge) e quando Grimaldi Angelo percepiva consistenti guadagni illeciti derivanti dalla proficua attività di contrabbandiere.

Grimaldi Rita risulta intestataria dei seguenti veicoli:

- *motociclo Honda 150 tg BP07607, acquistato usato in data 18.12.2003 al prezzo di Euro 2.500,00;*
- *autovettura Peugeot 205, tg AA 283 BD acquistata in data 05.04.1991 al prezzo di Euro 11.258,76;*
- *autovettura Fiat Tipo 1.4 Digit, tg PG642689, acquistata usata in data 29.03.1995 al prezzo di Euro 2.582,28.*

Trattasi di beni che non possono essere sottoposti a sequestro:

- *il primo perché acquistato nel 2003, quando Grimaldi Rita da oltre un decennio aveva costituito un autonomo nucleo familiare. Comunque è un bene di scarso valore;*
- *il secondo ed il terzo perché di scarso valore attuale e di cui non è nota l'attuale disponibilità.*

Grimaldi Rita, inoltre possiede un c/c, acceso nel mese di ottobre del 2001, con saldo alla data del 30.9.2004 di euro 948 di cui, evidentemente, non può disporsi il sequestro in considerazione dell'autonomo nucleo familiare, dello scarso importo, dell'esistenza di numerosi fidi e finanziamenti recenti (ivi compresa la cessione del quinto dello stipendio) da cui sembra potersi desumere lo svolgimento di attuale attività lavorativa.

Grimaldi Anna

....

Grimaldi Francesco

....

Grimaldi Concetta,

....

Grimaldi Salvatore,

.....

Grimaldi Antonio

.....

Orbene, ad avviso del Tribunale è stata raggiunta la prova, allo stato e salvo il doveroso riscontro nel contraddittorio delle parti, della qualità di terzi intestatari dei soggetti indicati, in primo luogo attraverso il richiamo della giurisprudenza fondata sul disposto dell'art. 2-bis, comma 3, della legge n. 575 del 1965, secondo cui per i beni nella formale titolarità del coniuge, dei figli (o dei conviventi infraquennali) del proposto la disponibilità deve intendersi presunta in capo allo stesso proposto, senza necessità di specifici accertamenti, per la più accentuato il pericolo della fittizia intestazione e più probabile l'effettiva disponibilità di essi da parte del medesimo proposto.

D'altra parte per ciascuno dei terzi sono stati indicati gli ulteriori elementi che dimostrano la indiretta disponibilità del proposto.”

5.2.2 - L'udienza camerale.

A) L'integrazione del contraddittorio.

.....

B) Gli elementi allegati dalle terze intestatarie.

La difesa delle terze intestatarie ha prodotto documentazione e memoria.

Per **Esposito Anna** si deduce che costei ha iniziato a convivere col Grimaldi solo dalla celebrazione del matrimonio, avvenuto il 27.1.1997, e che tale convivenza non è cessata.

In presenza di tale allegazione il Tribunale ha richiesto alla Guardia di Finanza precisi elementi di fatto da cui desumere tale circostanza. E' stato trasmesso il certificato di stato di famiglia da cui risulta che il Grimaldi è iscritto nel foglio di famiglia dell'Esposito dal 9.2.94.

All'esito di tale acquisizione la difesa dell'Esposito, all'udienza del 26.9.10, ha prodotto memoria con cui ha contestato il contenuto della certificazione, in contrasto con le certificazioni di residenza del Grimaldi e dell'Esposito (formalmente sempre in luoghi diversi) e ha dedotto che costei la *"convivenza...contestualmente all'arresto del Grimaldi al fine di potere svolgere dei colloqui al carcere con il medesimo, stante l'amicizia di vecchia data che legava i due e in un periodo nel quale il Grimaldi aveva difficoltà di salute e necessitava di cure"*.

Il Tribunale, su richiesta della difesa, ha acquisito certificazione da cui risulta la detenzione presso il carcere di Poggioreale del Grimaldi e i colloqui sostenuti dalla Esposito, il 29.3.94, 5.4.94, 12.4.94.

Si sostiene:

- che il primo investimento immobiliare (del 16.9.92) veniva effettuato unitamente al figlio Ciambellini Massimo; "quest'immobile, così come quelli successivi, arriva con denaro frutto di vincite di diversi concorsi, come il totocalcio e il lotto, per svariati milioni delle vecchie lire";
- che Ciambellini Eduardo, con cui l'Esposito aveva contratto matrimonio il 25.3.63, era dipendente del CTO e poteva, perciò, *risparmiare denaro da destinare alla famiglia*";
- che la capacità economica dell'Esposito può desumersi dall'aver rinunciato, in sede di divorzio, all'assegno di mantenimento di L. 400.000 mensili posto a carico del coniuge all'atto della separazione del 10.7.92.

Si ricostruiscono gli acquisti e le vendite immobiliari, evidenziando che l'immobile di via Poggio delle Rose veniva assegnato con versamento di sole L.20 milioni in contanti e accollo di un mutuo di L. 70 milioni.

Sulla capacità patrimoniale si allega:

- fotocopia di ricevuta CONI del 21.2.92, in favore di Esposito Anna, relativa a una vincita Totocalcio del 2.2.92 (1° premio n. 1, 2° premio n. 6) con in calce vergata a mano "L. 10.133.295;
- sei fotocopie di ricevute dell'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Napoli, tutte del 13.12.95, relative ciascuna al pagamento in favore di Esposito Anna di L. 12.125.000 (in totale L. 72.750.000), tramite vaglia cambiario banco Napoli, per il concorso del 9.12.95 del gioco del lotto, della vincita relativa all'ambo "6-59" sulla ruota di Napoli. Vi è anche la fotocopia di ciascuna giocata (sei) di L. 50.000 effettuata nella medesima ricevitoria tra le 09.14 e le 09.16 del 9.12.95;
- fotocopia ricevuta giocata lotto del 23.8.96 cui segue timbro "Banco Napoli, 2.sett.1996, agenzia 21" con vergata a mano "L. 8.500.000;
- dieci fotocopie di ricevute del CONI, tutte del 21.11.01, relativa ciascuna al pagamento in favore di Esposito Anna, tramite assegno circolare BNL, di L. 2.203.444, per il concorso del 4.11.01 relativo a unica scheda e plurime vincite (1° premio n. 1, 2° premio n. 10);

Si allega, altresì:

-

Per **Grimaldi Rita e Liccardi Domenico** si deduce che la prima ha lavorato in nero fino al 1988, venendo assunta regolarmente nel 1989 pur poi essere licenziata nel marzo 1991. Da tale data e fino al 1995 percepiva il trattamento di disoccupazione; dal 1995 al 2001 veniva assegnata a lavori socialmente utili, dal 2001 lavora come operaia.

Si afferma che il primo appartamento veniva acquistato (nel 1991) con guadagni propri e anche del Liccardi (che ha sempre lavorato in nero), con cui era fidanzata dal 1988, così come il secondo (nel 1994) sul quale si è recentemente contratto un mutuo a prova della propria disponibilità.

Si allega:

- fotocopia di estratto conto INPS da cui risultano redditi di L. 5.300.000 nel 1989, 15 milioni nel 1990, 4 milioni per le prime undici settimane del 1991, indennità per mobilità dall'agosto 1991 al 1995, disoccupazione dal 1996 al 2001, redditi da lavoro dipendente fino ad oggi.
- fotocopia di attestazione del datore di lavoro del 24.5.91 (ai fini dell'indennità di disoccupazione) da cui risulta una retribuzione mensile di L. 1.591.000;

- fotocopia di due assegni circolari della BNL, a lei intestati, per complessive L. 3 milioni circa, relativi alla percezione della citata indennità;
- fotocopia del tesserino per la riscossione dell'indennità di disoccupazione da cui risulta la riscossione dall'agosto 1991 al gennaio 1996 di circa L. 900.000 al mese
- numerose fotocopia attestati di percezione di indennità di disoccupazione di circa L. 1 milione mensile tramite assegno circolare BCI tra il dicembre 1995 e il gennaio 2001;
- documentazione relativa a lavori socialmente utili svolti dal giugno 2001 (attestato, busta paga, etc.).
- certificato di matrimonio e stato di famiglia da cui risultano nati Liccardi Alessia il 4.1.93, Liccardi Daniela il 4.2.94, Liccardi Maria il 24.7.97;
- pagamento nel 2010 di rate di mutuo di circa 319 euro.contratto con la CREDEM con capitale residuo di oltre 50.000 euro.
-

5.2.3 - Le valutazioni del collegio.

A) - I beni nella titolarità di Esposito Anna.

In ordine alla convivenza tra l'Esposito e il Grimaldi, la difesa allega la postdatazione dell'inizio della stessa all'epoca del matrimonio, celebrato il 27.1.1997, rispetto alla data del 9.2.94 indicata nel decreto di sequestro sulla base di una informativa della Guardia di Finanza.

Si è ricordato che in presenza della precisa contestazione sull'epoca della convivenza (rilevante per inquadrare il rapporto esistente tra il Grimaldi e l'Esposito) il Tribunale ha richiesto precisi elementi da cui desumere tale circostanza, acquisendo il certificato di stato di famiglia dell'Esposito, da cui risulta l'inserimento del Grimaldi nella famiglia di costei dal 9.2.94.

Acquisto tale dato documentale l'Esposito ha dedotto di avere richiesto l'inserimento del Grimaldi nel proprio stato di famiglia perché requisito indispensabile per potere avere colloqui con costui, all'epoca detenuto presso il carcere di Napoli Poggioreale. Quest'ultima circostanza è risultata veritiera avendo il Tribunale, su richiesta della difesa, acquisito idonea certificazione da cui risulta che tra i due vi furono colloqui presso il carcere in data 29.3.94, 5.4.94, 12.4.94 (quale convivente).

Orbene, l'istruttoria svolta a seguito delle allegazioni difensive non ha smentito la circostanza di fatto indicata nel sequestro, vale a dire la convivenza tra il Grimaldi e l'Esposito dal febbraio 1994, risultante da certificazione anagrafica.

In ogni caso, pur se l'occasione per il formale inserimento del Grimaldi nello stato di famiglia dell'Esposito fu originata, secondo la prospettazione difensiva, dalla necessità di avere colloqui in carcere, rileva il Tribunale che in quell'epoca tra i due doveva esistere, non solo come affermato un'amicizia di vecchia data, ma un forte vincolo di relazione tale da indurre l'Esposito a richiedere contestualmente all'arresto (eseguito lo stesso 9.2.94) la presenza nella certificazione comunale e ad avere colloqui col proposto ogni settimana (29.3.94, 5.4.94, 12.4.94) durante la detenzione protrattasi presso il carcere di Poggioreale dal 21.3.94 al 17.4.94, data di concessione degli arresti domiciliari(cfr. certificazione acquisita).

Risulta, dunque, che il vincolo affettivo tra i due era talmente intenso che l'Esposito, pur di potere avere colloqui col Grimaldi detenuto, attivava immediatamente la pratica per il formale inserimento nello stato di famiglia e settimanalmente aveva colloqui durante il breve periodo di detenzione in cui, peraltro, il proposto riceveva anche la visita del fratello Giuseppe (il 5.4.94 e il 12.4.94, come risulta dalla certificazione acquisita).

In altre parole, indipendentemente dall'effettiva convivenza (che risulta dalla certificazione) è emersa, per ammissione della parte e dalle acquisizioni operate, un forte vincolo tra i due che, da un lato sfociava nel matrimonio celebrato il 27.1.97, dall'altro deve farsi risalire logicamente a epoca precedente al febbraio 1994, essendo in tale data tanto intenso da spingere ad avere numerosi colloqui in carcere col Grimaldi, anche attraverso il previo inserimento nella famiglia anagrafica.

Sui redditi da lavoro dipendente l'Esposito si è limitata ad affermare di avere svolto attività lavorativa *di collaboratrice domestica ma, purtroppo, senza contratto di lavoro* (cfr. memoria difensiva). Tale circostanza si dovrebbe desumere dalla sentenza di divorzio del 28.2/30.4.1996 ove la stessa rinuncia all'assegno di mantenimento che era stato posto a carico del coniuge con la sentenza di separazione del 10.7/15.12.92.

Pur risultando la rinuncia all'assegno di mantenimento dagli atti citati e prodotti, è evidente che non può desumersi la circostanza dello svolgimento di attività lavorativa (*in nero*) da parte dell'Esposito, non potendosi attribuire alcun significato alla mera rinuncia all'assegno di mantenimento che può essere stata originata dalle più svariate ragioni. Del resto nel 1992, all'epoca della separazione legale, l'Esposito aveva

richiesto e ottenuto l'assegno di mantenimento (cfr. la sentenza di separazione ove si legge che l'Esposito chiedeva *un congruo assegno*).

Nulla di significativo può desumersi in ordine a redditi percepiti dall'Esposito negli anni in cui furono operati gli acquisti immobiliari dall'attestato di pensione del 2010 di circa euro 400, in mancanza di specifiche allegazioni e, anzi, a fronte dell'affermazione che in quegli anni svolgeva lavoro *in nero*, perciò neanche astrattamente idoneo a consentire il versamento di contributi per la pensione oggi percepita.

Resta fermo il dato contenuto nel decreto di sequestro in ordine ai redditi dichiarati da Esposito Anna solo nel 1996 per L. 2 milioni provento dell'attività della ditta individuale denominata "G.E.P.A.I.S. ALTA MODA DI ESPOSITO ANNA", con sede in Marano di Napoli (NA), Via Padreterno Lotto 3 Int. 3, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di abbigliamento ed accessori, cessata in data 30.06.1997.

Sulla capacità patrimoniale dell'Esposito, in generale, per acquisire gli immobili, è di palmare evidenza l'irrelevanza del richiamo alla disponibilità economica (peraltro non documentata) del coniuge Ciambellini Eduardo (che sarebbe stato dipendente del CTO) *nella reale possibilità di risparmiare denaro da destinare alla famiglia*, atteso che il primo acquisto immobiliare risale al 7.9.92, in epoca precedente all'avvio dell'azione per la separazione legale da parte del Ciambellini (il 5.11.90m come risulta dalla sentenza di separazione) che appare logicamente incompatibile col contributo di costui a un acquisto di immobile intestato alla sola moglie.

Sulla ricostruzione patrimoniale degli acquisti immobiliari è opportuno esaminare le specifiche allegazioni dalla difesa.

Si afferma che il primo immobile (appartamento sito in Napoli, Via Arena alla Sanità, nr. 7), sarebbe stato acquistato (in data 7.9.92 per L. 13.200.000) unitamente al figlio Ciambellini Massimo, *così come quelli successivi*, con denaro proveniente da vincite al lotto e al totocalcio.

Tale affermazione può mettersi in relazione, sotto il profilo temporale, esclusivamente con la fotocopia di ricevuta CONI del 21.2.92, in favore di Esposito Anna, relativa a una vincita Totocalcio del 2.2.92 (1° premio n. 1, 2° premio n. 6) con in calce vergata a mano "L. 10.133.295.

Rileva il collegio che è dato di comune esperienza, tratto anche dai procedimenti patrimoniali celebrati, la produzione di ricevute di riscossione di vincite, anche consistenti, da giochi curati dallo Stato al fine di giustificare acquisti di beni di rilevante valore.

Gli attestati di riscossione di somme, essendo rilasciati sulla base della mera presentazione della ricevuta -non nominativa- della combinazione vincente, certificano inequivocabilmente la percezione della somma ma non la qualità del giocatore vincente, ben potendo la ricevuta, come emerso anche da attività investigative, essere acquisita da parte di terzi (anche previo pagamento della vincita) da colui che ha giocato e vinto, proprio al fine di *procurarsi* una provvista apparentemente lecita.

Tutto ciò, che costituisce dato di comune esperienza, induce a particolare cautela in presenza di tali allegazioni.

Peraltro, nel caso che occupa, è stata prodotta una ricevuta di riscossione senza annotazione dell'importo, se non con grafia vergata a mano, perciò inidonea ad attestare la percezione della somma indicata.

Quanto alla partecipazione all'acquisto del figlio Ciambellini Massimo, trattasi di allegazione priva di riscontro, peraltro poco verosimile, essendo costui nato il 26.5.70, perciò all'epoca ventunenne, difficilmente in condizione di contribuire al versamento di parte della somma, certamente superiore alla somma dichiarata.

In ogni caso, indipendentemente dalle non convincenti allegazioni (relative, peraltro, solo a parte del prezzo pagato), secondo la prospettazione difensiva si attesterebbe una fortuita capacità patrimoniale, dovuta in gran parte a una vincita al gioco, idonea ad acquistare un immobile che poi sarà rivenduto l'8.4.03, il cui ricavato perciò non può essere imputato all'acquisto degli immobili in sequestro (avvenuti nel 1995 e nel 1998). In sostanza l'allegazione in esame appare irrilevante per la ricostruzione della capacità patrimoniale relativa ai beni soggetti a sequestro.

Successivamente, dall'ottobre 1993 al 1995, l'Esposito acquista di tre immobili, in epoca in cui si manifestava in modo rilevante la pericolosità del Grimaldi e coeva o successiva all'inizio della convivenza (e, comunque, all'esistenza di una stretta *relazione* tra i due) e immediatamente precedente al matrimonio:

- in data 15.10.93 viene acquistato, per L. 34.500.000, l'appartamento, sito in Napoli, Via Santa Maria Antesaecula, nr. 107, rivenduto l'8.10.96 per L. 34.500.000;
- in data 5.1.1995 viene assegnato (essendo l'Esposito socia della cooperativa FIOR DI PESCO) l'appartamento sito in Marano di Napoli, Via Padreterno - Complesso Edilizio -Poggio delle

Rose" - Lotto 6, per un valore di L. 90 milioni (20 milioni versati in contanti e 70 milioni con accollo di mutuo); tale immobile è in sequestro;

- in data 5.5.95 viene acquistato, per L. 60 milioni, l'appartamento, sito in Napoli, Via Annibale De Gasperi, nr. 7/bis, rivenduto il 4.12.97 per L. 63 milioni.

Vengono acquistati in un brevissimo arco temporale (un anno e sei mesi) tre appartamenti per il valore dichiarato di oltre 180 milioni, ovvero, tenendo conto solo del parziale versamento in contanti per l'immobile assegnato (20 milioni), di oltre 110 milioni, con assunzione di una rata di mutuo semestrale (per il pagamento dei residui 70 milioni dell'immobile assegnato) di oltre L. 4.000.000 (cfr. documentazione prodotta).

A fronte di tale esborso di denaro (non giustificabile da vendite di immobili o redditi dichiarati) e all'assunzione di una rata di mutuo mensile di circa L. 600.000, la difesa richiama esclusivamente le ricordate vincite al lotto o al totocalcio.

L'inidoneità delle allegazioni offerte appare evidente dall'esame della documentazione prodotta che, fermo restando la dovuta cautela in precedenza ricordata, si riferisce (a parte la ricevuta del 21.2.92, imputata però necessariamente dalla stessa difesa all'acquisto del 7.9.92) a vincite successive, perciò non riferibili a tali acquisti (ricevute del 13.12.95, del 23.8.96 e del 21.11.01).

Né può affermarsi che per l'immobile assegnato sarebbe congruente il solo esborso di L. 20 milioni, atteso che neanche di tale somma vi è una minima credibile allegazione (peraltro congiuntamente alle somme necessarie per i due ulteriori acquisti citati), così come non si comprende come potrebbe essere stato assunto l'onere di pagare una consistente rata di mutuo in assenza di redditi.

All'esito dell'esame delle allegazioni e della documentazione offerta deve concludersi che si assiste a un inspiegabile consistente incremento patrimoniale dell'Esposito in coincidenza con l'inizio della relazione col Grimaldi e subito prima del matrimonio con costui, portatore in quell'epoca di una rilevante pericolosità quale contrabbandiere di milioni di chili di TLE che consentiva consistenti profitti illeciti.

Né può assumere rilievo il fatto che l'immobile di via Poggio delle Rose sia occupato da uno dei figli dell'Esposito, cui evidentemente è stata consentita la fruizione.

All'esito dell'udienza camerale deve, dunque, ritenersi l'indiretta disponibilità da parte del proposto dell'appartamento sito in Marano di Napoli (NA), Via Padreterno - Complesso Edilizio Poggio delle Rose" - Lotto 6, riportato al N.C.E.U. foglio 14, part. 534, sub 5 (bene sub A/1 del decreto di sequestro).

Con riferimento all'appartamento, acquistato il 4.4.98 per L. 205 milioni (sito in Napoli, via S. Antonio a Capodimonte n. 46, censito al NCEU foglio 21, part. 394 sub 7), in assenza di redditi come detto non dichiarati né allegati congruamente, va subito precisato che non possono ritenersi idonee a giustificare un lecito acquisto le somme ricavate dalle vendite dei due appartamenti ora citati (siti in Napoli, Via Santa Maria Antesaecula, nr. 107 -rivenduto l'8.10.96 per L. 34.500.000- e alla Via Annibale De Gasperi, nr. 7/bis -rivenduto il 4.12.97 per L. 63 milioni-) perché riferibili al Grimaldi, per quanto esposto, perciò reimpiego di somme del proposto.

L'allegazione difensiva si riferisce alle somme ricavate dalle seguenti vincite:

- giocate al lotto del 9.12.95, con vincita complessiva di L. 72.750.000 riscossa il 13.12.95.
- giocata al lotto del 23.8.96 per L. 8.500.000;

Si deve rilevare, in primo luogo, che la vincita del 23.8.96 riporta l'importo che si assume vinto con grafia vergata a mano, perciò non attesta univocamente la percezione di tale importo, mentre gli altri documenti evidenziano una vincita consistente relative ad un *ambo secco* sulla ruota di Napoli, ottenuta con sei identiche giocate di L. 50.000, effettuata nella medesima ricevitoria, nell'arco di un tempo brevissimo (tra le 09.14 e le 09.16 del 9.12.95)

Indipendentemente dalle perplessità relative a tali documenti (da sole non idonee a scalfirne la portata), il Collegio deve richiamare la (citata) particolare cautela con cui deve operarsi in presenza di ricevute di riscossione di vincite a giochi curati dallo Stato, essendo allegata la percezione della somma ma non, inequivocabilmente, la qualità del giocatore vincente (e, dunque, la disponibilità della somma).

Ciò premesso, e proprio operando con la dovuta cautela, si rileva che l'allegazione offerta riguarda solo parte del prezzo dichiarato per l'acquisto (circo 80 milioni su 205 milioni) e, soprattutto, non vengono indicati elementi in ordine alla movimentazione del denaro che si assume di avere utilizzato per acquistare il bene.

Invero, in tema di accumulazione patrimoniale, non può non rilevarsi un fatto notorio, derivante anche dalla comune esperienza: il danaro lascia sempre una traccia di sé (in linea di, principio, anzitutto, documentale), che sarà comunque ricostruibile (sempre che, ovviamente, non si tratti di quantità risibili). Tracce dell'accumulazione patrimoniale possono, dunque, di norma, essere sempre prospettate da parte di chi abbia accumulato un certo capitale e lo abbia eventualmente reinvestito. Appare, pertanto, illogico, in contrasto con la comune esperienza ed idoneo in questa sede, un richiamo a disponibilità di carattere finanziario, in particolare se cospicue, in assenza di riferimenti che consentano al Tribunale di riscontrare tali movimentazioni.

In definitiva, nel caso in cui siano stati utilizzati capitali non irrisoni non può ritenersi sufficiente il generico riferimento alla disponibilità di denaro o alla sua provenienza, ma occorre che siano rappresentati "temi" o "tracce" che consentano di pervenire ad una conclusione -quanto meno di carattere logico- in ordine alla disponibilità ed alla utilizzazione di detto denaro per l'acquisto di quel determinato bene per il quale è stata ritenuta, in sede di sequestro, la titolarità indiretta del proposto.

Ciò può affermarsi in generale e con riferimento specifico a persone che utilizzino gli ordinari strumenti bancari (indispensabili in presenza di somme non irrisoni), come la Esposito che è risultata titolare di depositi e conti correnti bancari.

Ne consegue che l'Esposito ha offerto allegazioni non idonee (con riferimento a parte della somma necessaria per l'acquisto), avendo prodotto solo ricevute di riscossione di vincite da gioco, senza indicare al Tribunale elementi per valutare il deposito in banca o la custodia di tali consistenti somme e il conseguente successivo utilizzo per pagare il prezzo dell'immobile.

Nessun rilievo ha la ricevuta della vincita del 2001, essendo relativa a un periodo successivo agli acquisti.

In conclusione anche per l'immobile in esame deve ritenersi che, a fronte di quanto esposto nel decreto di sequestro, il contraddittorio non abbia fatto emergere serie allegazioni idonee a contrastare la disponibilità indiretta del proposto.

Vi è la prova, dunque, della qualità di terza intestataria dell'Esposito, all'epoca sposata col Grimaldi, con riferimento a un immobile di rilevante valore acquistato proprio nel periodo in cui veniva espressa in misura rilevante la pericolosità del proposto, attraverso attività di contrabbando che gli consentiva di acquisire rilevanti disponibilità illecite:

- non solo attraverso il richiamo della giurisprudenza fondata sul disposto dell'art. 2-bis, comma 3, della legge n. 575 del 1965, secondo cui per i beni nella formale titolarità del coniuge, dei figli (o dei conviventi infraquinquennali) del proposto la disponibilità deve intendersi presunta in capo allo stesso proposto, senza necessità di specifici accertamenti, per la più accentuato il pericolo della fittizia intestazione e più probabile l'effettiva disponibilità di essi da parte del medesimo proposto,
- ma anche per l'assenza di redditi o capacità patrimoniali idonee all'acquisto da parte del terzo, circostanze non smentite dalle allegazioni offerte.

Va ritenuta, dunque, l'indiretta disponibilità in capo al Grimaldi dell'appartamento sito in Napoli, via S. Antonio a Capodimonte n. 46, censito al NCEU foglio 21, part. 394 sub 7 (bene sub A/2) del decreto di sequestro).

....

B) - I beni nella titolarità di Grimaldi Rita e Liccardi Domenico.

A Grimaldi Rita e Liccardi Domenico è stato sequestrato l'appartamento sito in Napoli via Cimitero alle Fontanelle n. 108, piano 2°, acquistato il 18.4.94, per L. 26 milioni, dopo il matrimonio celebrato il 2.6.92.

L'acquisto dell'immobile sequestrato è stato messo in relazione con la vendita (per L. 42 milioni) del 28.1.94 dell'appartamento (di via A. De Gasperi 2) acquistato dalla sola Grimaldi, il 30.7.91.

L'allegazione difensiva, a fronte dell'assenza di redditi indicata nel decreto di sequestro unita al rapporto intercorrente col proposto, consiste nella disponibilità di redditi da parte dei terzi che, congiuntamente, avrebbero acquistato sia l'appartamento poi rivenduto che quello in sequestro.

Per il Liccardi, che si afferma essere fidanzato con la Grimaldi fin dal 1988 (con il quale sarebbe andato a convivere, tanto da comportare l'interruzione dei rapporti tra Grimaldi Angelo e la figlia Rita), si deduce lo svolgimento di attività lavorativa *in nero*.

Su redditi del Liccardi precedenti al 1994 non vi è, dunque, alcuna allegazione seria o riscontrabile, perciò inidonea. D'altra parte nel decreto di sequestro si menziona una lecita e documentata attività lavorativa successiva all'acquisto del gennaio 1994 e, comunque, da cui non si desumono redditi (titolarità dal 14.3.1994 al 31.12.1996 della Partita IVA nr. 06766090630, relativa alla ditta individuale "AUTORIMESSA DI LICCARDI DOMENICO", con sede in Napoli Corso Amedeo di Savoia, nr. 283/293, per cui risulta per gli anni d'imposta 1994-1996 dichiarazione IRPEF negativa).

La Grimaldi ha allegato la percezione di redditi passati non documentabili (*in nero*) quale operaia, e quale dipendente *in regola* dal 1989. Ha documentato di avere percepito redditi da lavoro dipendente o da indennità di mobilità o disoccupazione, dal 1989 al 1995 (e anche oltre) per circa L. 900.000-1000.000 al mese (cfr. doc. in precedenza menzionata).

Osserva il Tribunale che la percezione di redditi così bassi non poteva consentire l'esborso in contanti il 30.7.91 della somma di L. 34.400.000 (dichiarata, pur essendo quella reale presumibilmente superiore) per l'acquisto dell'appartamento sito in Napoli alla via A. De Gasperi, nr. 2.

Tale esborso, oltre a non trovare né giustificazione, né capienza nei redditi percepiti pari complessivamente a circa 28 milioni (24 milioni dall'1.1.89 al 31.3.91 risultanti, al lordo, dall'estratto conto INPS e circa 1.000.000 mensili dall'aprile al luglio 1991).

L'insufficienza delle allegazioni offerte nel contraddittorio delle parti rende ancora più significativa la circostanza indicata nel decreto di sequestro relativa agli acquisti operati nello stesso periodo, e precisamente il 13.3.91, formalmente da altri due figli del proposto (Grimaldi Anna per L. 47.325.000 e Grimaldi Francesco per L. 22.800.000); circostanza che, si salda con la manifestazione in epoca sostanzialmente coeva di una rilevante pericolosità del padre Grimaldi Angelo che poneva in essere consistenti attività di contrabbando (cfr. quanto esposto in precedenza).

La successiva vendita dell'immobile, in data 28.1.94 per L. 42 milioni, non può giustificare la disponibilità di denaro di provenienza lecita per l'acquisto dell'immobile in sequestro, avvenuto il 18.4.94, essendo riferibile al reimpiego di denaro appartenente al proposto.

Né sono allegati ulteriori redditi leciti idonei, avendo percepito la Grimaldi in quell'epoca circa L. 900.000 al mese, somma appena sufficiente al sostentamento della famiglia composta anche da Liccardi Alessia (nata il 4.1.93) e Liccardi Daniela (nata il 4.2.94).

I redditi successivi documentati non sono rilevanti ai fini del decidere, potendosi desumere anche dal mutuo contratto, che trattasi di redditi (al pari di quelli precedenti) appena sufficienti al mantenimento della famiglia.

L'aver i coniugi contratto nel 2006 un mutuo di euro 55.000, ovvero l'aver attribuito ad altri la conduzione dell'immobile (cfr. memoria difensiva), non può consentire, come sostiene la difesa, di desumere una disponibilità dell'immobile così intensa da escludere quella del proposto.

Invero, la stipula del mutuo consente solo di desumere che i coniugi necessitavano di denaro e che per ottenerlo utilizzavano la titolarità formale dell'immobile. Né risulta che tali somme siano state adoperate per ristrutturare l'immobile (circostanza che, comunque, non sarebbe di per sé dirimente), visto che gli coniugi affermano di essersi trasferiti in altra abitazione per esigenze familiari (circostanza che risulta dall'accertata presenza di altra persona nell'immobile sequestrato).

L'aver consentito ad altra persona di occupare l'immobile, così come affermato, non consente di ritenere la piena disponibilità dei coniugi, ma solo una mera facoltà di utilizzazione (in proprio o tramite altri) che non esclude il *dominio* del proposto desumibile dalle circostanze indicate.

Vi è la prova, dunque, della qualità di terzi intestatari di Grimaldi Rita e di Liccardi Domenico (che acquistava, pro quota, perché in regime di comunione legale con la moglie, intervenuta all'atto) con riferimento a un immobile acquistato proprio nel periodo in cui veniva espressa in misura rilevante la pericolosità del Grimaldi, attraverso attività di contrabbando che gli consentiva di acquisire rilevanti disponibilità illecite:

- **non solo attraverso il richiamo (con riferimento alla sola Grimaldi) della giurisprudenza fondata sul disposto dell'art. 2-bis, comma 3, della legge n. 575 del 1965, secondo cui per i beni nella formale titolarità del coniuge, dei figli (o dei conviventi infraquinquennali) del proposto la disponibilità deve intendersi presunta in capo allo stesso proposto, senza necessità di specifici accertamenti, per la più accentuato il pericolo della fittizia intestazione e più probabile l'effettiva disponibilità di essi da parte del medesimo proposto,**

- **ma anche per l'assenza di redditi o capacità patrimoniali idonee all'acquisto da parte dei terzi (al pari di altri due figli del Grimaldi apparenti acquirenti nel medesimo periodo in assenza di redditi idonei);**
circostanze non smentite dalle allegazioni offerte.

...

6 - Un caso di applicazione dei principi enucleati: la disponibilità indiretta in capo al terzo estraneo.

Si riportano ampi stralci, evidenziando le parti più rilevanti, del decreto n. 7/08/A del 16.11.07/7.1.08 del Tribunale di Napoli con cui si disponeva la confisca di beni nei confronti del terzo assolto dal reato di cui all'art. 12 quinquies D.L. 306/92, conv. in L. 356/92.

.....

6.1 – Il decreto di sequestro.

Occorre, con riferimento ai profili patrimoniali della disponibilità del bene in esame, ripercorrere preliminarmente il n. 275/06/A con cui veniva disposto il sequestro dell'immobile.

“Allo stato, e ferma la necessità di un più approfondito esame degli elementi della fattispecie nel contraddittorio delle parti, l'applicazione dei principi esposti in premessa comporta l'accoglimento della richiesta avanzata dal il Procuratore della Repubblica di Nola in merito al sequestro del seguente bene, della disponibilità indiretta da parte del Fabbrocino e formalmente intestato a Coletta Raniero, nato a Sarno il 18.2.1944:

Immobile sito in San Giuseppe Vesuviano, alla via Croce Rossa n.27/A.

Il fabbricato è composto da un piano seminterrato di mq. 3.296, un piano terra composto da circa mq. 2.508 e un primo piano di circa mq 2.704.

Coletta Raniero era divenuto titolare della proprietà dell'edificio con decreto di trasferimento n.270/87 Fall.in data 26.3.1992 del Tribunale di Napoli 7°Sezione Civile.

Ed invero la Sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli, con ordinanza del 26.9.1989 disponeva la vendita dell'immobile di proprietà della società “Allocca Fioravante e Figli s.n.c.” dichiarata fallita il 20.3.1987, per il prezzo base di 7.646.000.000 di vecchie lire.

A partire dal novembre 1989 e per ben sei volte l'incanto andava “deserto” e solo in data 28.11.91 Il Tribunale aggiudicava l'immobile all'avv. Umberto Corvino che offriva, per persona da nominare, 2.579.000.000 di vecchie lire. Il Corvino si aggiudicava l'asta ed il giorno successivo si perfezionava l'indicazione del reale acquirente in Coletta Raniero.

In data 31.10.1996 il Consiglio Provinciale di Napoli, con delibera n.214 approvava l'offerta di vendita operata dal Coletta Raniero per il manufatto in oggetto, per un valore di otto miliardi di vecchie lire. Operazione che non si perfezionava solo per l'emissione del provvedimento di sequestro preventivo del GIP di Napoli già citato.

La disponibilità indiretta del predetto bene in capo al Fabbrocino deve ritenersi provata sulla base di una serie di elementi univoci e concordanti che hanno formato oggetto di procedimento penale in ordine al reato di cui all'art. 12 quinquies della legge 203/91.

In particolare, le indagini effettuate sulla base di alcune circostanze emerse nel corso delle intercettazioni delle conversazioni – di cui si è detto in precedenza - avvenute a bordo dell'autovettura Fiat Marea, utilizzata dagli affiliati del clan, hanno rivelato che il terreno in oggetto, acquistato di fatto nel 1992 da Fabbrocino Mario, era intestato a Coletta Raniero solo fittiziamente.

Dette circostanze sono indicate con chiarezza nel provvedimento di sequestro preventivo dell'immobile disposto dal Gip del Tribunale di Napoli in data 10.6.1998, nonché dalle sentenze di primo e secondo grado relative al procedimento penale, rispettivamente emesse dal Tribunale di Nola in data 1.6.2001 e dalla Corte di Appello di Napoli in data 28.11.2002 (acquisite in atti).

Nel provvedimento di sequestro preventivo il Gip afferma che “dagli atti emerge che Coletta Raniero, intestatario dell'immobile ed indagato per il reato di cui all'art.416 bis c.p. , appare essere esponente del clan camorristico capeggiato da Fabbrocino Mario per conto del quale, dopo avere acquistato l'immobile a prezzo vile....ne comprmetteva la vendita –ad un prezzo pressoché triplicato –alla Provincia di Napoli..>>..

E' qui necessario anche menzionare il decreto n.231/05”A” del 14.10.2005, di questo Tribunale (allegato) di rigetto della proposta per l'applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale,

ai sensi della normativa antimafia, avanzata dal Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, nonché la proposta per l'applicazione della sola misura di prevenzione personale del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola proprio nei confronti del Coletta.

Nel provvedimento, invero, con puntualità si ripercorre la posizione del Coletta e gli indizi, che in tema di nel procedimento di prevenzione, a differenza di quello penale, appaiono sufficienti ad affermare l'appartenenza dello stesso alla associazione di stampo camorrista denominata clan Fabbrocino.

Il decreto prende in esame non solo le risultanze della proposta della Direzione Investigativa Antimafia, ma quelle dell'ordinanza di custodia cautelare n.170/98 RMC del GIP Tribunale di Napoli del 10.6.98, in ordine alla contestazione a tutti gli indagati -tra i quali il Coletta- del reato di cui all'art.416 bis c.p. per avere partecipato all'associazione di tipo mafioso, promossa e diretta da Fabbrocino Mario, operante in varie zone della provincia di Napoli, nell'ottobre 1996 e nel marzo 1998, con condotta perdurante, ma anche le valutazioni contenute nella sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli in data 31.5.1999, nella sentenza del Tribunale di Nola, in data 22.6.2000, nella sentenza del Tribunale di Nola in data 1.6.2001.

Nel provvedimento, dopo avere dato conto della esistenza del gruppo criminale di Fabbrocino e del suo nuovo "ricompattamento" a partire dal 2002, è poi approfondita la posizione di Coletta Raniero, quale emerge dalla attività investigativa nell'ambito del procedimento penale n.15170/96 RGNR.

Sul punto ancora si legge: <<.... l'attività investigativa, svolta nell'ambito del procedimento, conduceva a ritenere che il proposto, commerciante di consistente spessore finanziario, manteneva, in particolare attraverso Massa Giuseppe e Fabbrocino Adele, contatti costanti con gli affiliati all'organizzazione camorrista dei Fabbrocino, partecipando anche ad alcune riunioni degli associati.

Emergeva, tra l'altro, che il Coletta aveva richiesto ed ottenuto l'intervento del clan per risolvere un difficile contenzioso di natura commerciale e che lo stesso aveva acquistato un immobile di rilevante valore, al quale era interessato il sodalizio camorrista che avrebbe poi dovuto percepire parte del ricavato della successiva cessione di detto immobile all'amministrazione provinciale....>>.

Per tali emergenze il Coletta era rinviato a giudizio innanzi al Tribunale di Nola per rispondere del reato associativo come già specificato, ed in concorso con Veropalumbo Salvatore, cancelliere della Procura della Repubblica di Napoli, per rispondere del reato di cui all'art.326 c.p. per avere, usufruito delle informazioni coperte dal segreto istruttorio relative alla esistenza di un procedimento penale a carico di numerosi esponenti del clan Fabbrocino, informazioni diffuse appunto dal Veropalumbo.

Il Tribunale di Nola con la sentenza dell'1.6.2001 esaminava la complessa vicenda ed assolveva Coletta Salvatore dal reato associativo di cui all'art.416 bis c.p., non ritenendo provata una sua stabile partecipazione al sodalizio capeggiato da Mario Fabbrocino, ma piuttosto una sua vicinanza al gruppo, ed una sua sporadica partecipazione ad attività gestite dai componenti della associazione a delinquere.

....

6.2 – Le risultanze dell'udienza camerale.

All'udienza del 27 marzo 2007 **Coletta Rosario** dichiarava di potere provare le proprie capacità economiche, frutto di 40 anni di lavoro; aggiungeva che l'immobile era in stato di abbandono.

La difesa del Coletta produceva, alla stessa udienza, una memoria in cui si evidenziano:

- la solida posizione economica del Coletta, desumibile anche da acquisti consistenti effettuati prima di quello relativo all'immobile in esame;
- l'inidoneità dell'argomentazione relativa alla insufficienza delle dichiarazioni dei redditi presentate dal Coletta dal 1988 al 1992 tale da consentire, secondo il ragionamento sviluppato dal Tribunale nel decreto di sequestro, di desumere l'inesistenza della capacità economica dello stesso all'acquisto dell'immobile. Tali dichiarazioni, comunque consistenti, per la difesa non sono idonee a documentare pienamente la capacità economica dell'interessato, imprenditore presente sul mercato sin dal 1963, socio fondatore del CIS Interporto di Nola, componente del consiglio di amministrazione, iscritto all'Ufficio Italiano Cambi con sedi sociali e finanziarie all'estero. Si aggiunge, ancora, che il patrimonio del Coletta era frutto, oltre che della propria capacità reddituale, anche dell'apporto del rilevante patrimonio immobiliare (e reddituale) della moglie Maiello Giuseppina;
- la regolarità dell'acquisto dell'immobile in esame, effettuato con due rimesse provenienti dal proprio conto corrente, aperto presso il Banco di Santo Spirito, il 28.11.91 (per L. 1.669.850.000) e il 3.1.92 (per L. 1.294.600.000), da cui risultava una cospicua ordinaria movimentazione per il periodo documentato del luglio 1991-dicembre 1992.

Alla memoria risultano allegati: documentazione bancaria relativa al c.c da cui risultano prelevate le somme utilizzate per operare l'acquisto (si rappresenta che altri documenti -anche relativi a ben sei conti correnti con affidamenti per un totale di circa Lire 10 miliardi- non possono essere prodotti dato il tempo trascorso essendo distrutti dalla banca); una dichiarazione di Agostino Maiello figlio del defunto Maiello Francesco (e fratello della moglie del Coletta) con la analitica elencazione dei beni caduti in successione, nonché numerose visure e trascrizioni relative a detti immobili; foto di un immobile in Ischia di proprietà degli eredi Maiello; un elenco di acquisizioni immobiliari e finanziarie del nucleo familiare Coletta, con allegata documentazione.

.....

6.3 – Gli elementi di fatto acquisiti agli atti del procedimento.

Le allegazioni offerte dalla difesa e gli argomenti introdotti (dalla difesa del Fabbrocino sul ruolo del Coletta; dalla difesa di quest'ultimo sulla capacità reddituale del terzo intestatario) inducono ad una puntuale indicazione degli elementi di fatto emersi nel corso del procedimento che saranno valutati dal Tribunale.

A) La sentenza del 1.6.2001 del Tribunale di Nola.

.....

.....

B) Il decreto n. 231/05/A emesso dal Tribunale misure di prevenzione nei confronti di Coletta Rosario.

.....

C) L'acquisto dell'immobile sito in San Giuseppe Vesuviano alla via Croce Rossa n. 27/A e le sue successive vicende.

.....

D) Il contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali

.....

E) Le dichiarazioni rese dal Coletta nel corso del dibattimento innanzi al Tribunale di Nola.

.....

F) Le dichiarazioni rese da Fabbrocino Mario nel corso del dibattimento innanzi al Tribunale di Nola.

.....

6.4 – Le valutazioni del Collegio

Ritiene il Collegio che le allegazioni offerte nel corso dell'udienza camerale non siano idonee a inficiare le conclusioni raggiunte col citato decreto di sequestro, dovendo ritenersi la disponibilità indiretta dell'immobile, a mezzo del Coletta, di Fabbrocino Mario.

A) Deve, in primo luogo, riesaminarsi compiutamente il ruolo del Coletta, anche a seguito dalle allegazioni offerte dalla difesa del Fabbrocino, che lo riconosce quale proprietario del bene, “per averlo egli acquistato con denaro proprio e per averne egli disposto secondo le proprie decisioni”; bene mai entrato “nella disponibilità di fatto di Fabbrocino Mario, che ha soltanto accampato delle pretese sui guadagni che si sarebbero realizzati con l'affare” quantificabili “in circa 700-800 milioni di cui si faceva riferimento in alcune conversazioni”.

La prospettazione difensiva (del proposto), che sostiene -con decisione- la proprietà del bene in capo al Coletta e offre anche una spiegazione in ordine alle ragioni che indussero il capo del sodalizio ad “avere un interesse personale nell'affare”, contrasta con gli elementi di fatto raccolti che consentono di delineare la qualità di terzo intestatario del Coletta ed il ruolo di reale dominus dell'immobile del Fabbrocino. Quest'ultimo, infatti, al di là della formale intestazione, appare il soggetto che esercita un potere di fatto sull'immobile per il tramite del Coletta.

a) I primi elementi da valutare sono rappresentati dalle modalità di acquisto del bene, dalla sua regolarizzazione amministrativa e dalle successive vendite.

In precedenza si è ricordato nel dettaglio che l'immobile veniva acquistato dal Coletta (con decreto di trasferimento del 26.3.1992) dopo 7 incanti andati deserti nell'arco di circa un anno e mezzo, con successivi ribassi, che consentivano di passare dal prezzo iniziale di L. 7.646.000.000 alle L. 2.579.000.000 offerte; somma di soli 10.000.000 superiore al prezzo ribassato (di L. 2.569.000.000) fissato per l'incanto. Il rilevante numero degli incanti deserti, il prezzo di aggiudicazione di gran lunga inferiore al valore iniziale

del bene (stimato per il primo incanto, perciò corrispondente al valore di mercato), la somma offerta (in busta chiusa) appena superiore al prezzo fissato per l'incanto che evidenzia la volontà di aggiudicazione in assenza di una competizione con altri possibili partecipanti all'asta, rappresentano elementi di cui si avvantaggiava concretamente il Coletta, che, pur se privi di autonoma valenza probatoria per la non univocità e mancanza di approfondimenti investigativi, appaiono anomali e tali da potere essere valutati unitamente alle ulteriori circostanze emerse.

A ciò si aggiunge l'iter relativo alla vendita del medesimo bene, avendo l'Amministrazione Provinciale di Napoli deliberato in data 31.10.1996 il suo acquisto per un importo di otto miliardi di lire (triplo rispetto alla somma pagata dal Coletta solo cinque anni prima) sostanzialmente a trattativa privata, in mancanza di una indagine di mercato e con scarsa pubblicizzazione. Le anomalie procedurali, di cui si avvantaggiava il Coletta che aveva offerto la vendita dell'immobile per l'importo accettato dall'Amministrazione, non consentivano l'approvazione della delibera di acquisto da parte dell'organo di controllo (CORECO). L'accertata illegittimità della delibera non impediva, però, la prosecuzione dell'iter di acquisto atteso che l'Amministrazione Provinciale, incurante delle determinazioni del CORECO un anno dopo (nota del 27.11.97) interessava direttamente il Comune di San Giuseppe Vesuviano sollecitandolo alla definizione della pratica di condono edilizio dell'immobile, specificando che tale elemento costituiva un presupposto indispensabile per la "conclusione della trattativa". In definitiva, all'anomalia relativa alla fase precedente alla delibera di acquisto, rilevata dal CORECO, ne seguivano altre rappresentate: dal persistente interesse dell'Amministrazione all'acquisto, pur non risultando eliminate le incongruenze procedurali accertate dall'organo di controllo (avendo il responsabile dell'Ufficio riferito di un generico vantaggio per l'Amministrazione derivante dalla difficoltà di reperire beni in quel Comune); dall'intervento diretto nel procedimento amministrativo di competenza del Comune relativo al rilascio della concessione edilizia che costituiva onere (e rappresentava un vantaggio) esclusivo del Coletta, subordinando perfino la delibera annullata l'acquisto a tale adempimento posto a carico esclusivo del proprietario del bene.

In tale quadro di gravi irregolarità si inserisce l'ulteriore circostanza relativa al rilascio da parte della Sovrintendenza, in data 27.2.1997, del nulla osta ambientale, presupposto indispensabile per il rilascio della concessione edilizia, costituendo tale nulla osta l'unico emesso in quel momento pur se presso il Comune erano giacenti 5.500 pratiche di condono (come dichiarato dal responsabile dell'Ufficio tecnico comunale).

b) Le numerose anomalie e irregolarità che accompagnano le vicende relative all'immobile rappresentano la premessa che consente di procedere alla lettura delle, di per sé univoche, intercettazioni ambientali e telefoniche da cui emerge che i componenti del sodalizio criminoso e lo stesso capo clan, nel luglio-agosto 1997, seguivano con attenzione tutte le vicende che interessavano l'immobile di cui era formale intestatario il Coletta ed erano ben informati del tentativo di regolarizzazione amministrativa, delle spese sostenute e da sostenere e, infine, della vendita del bene, pur se tutti gli adempimenti venivano formalmente posti in essere dallo stesso Coletta.

Dello stato del procedimento di condono dell'immobile, presupposto indispensabile della vendita, si interessano (intercettazione del 28.7.97) Fabbrocino Mario -del 1956- (cognato dell'omonimo capoclan) e Fabbrocino Giovanni (entrambi imputati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., il cui ruolo è descritto nell'ordinanza cautelare del gip del Tribunale di Napoli del 10.6.98 già citata). I due incontrano personalmente il Coletta venendo a sapere che il procedimento di regolarizzazione amministrativa è quasi completato ("è tutto a posto"). Fabbrocino Mario dice a Fabbrocino Giovanni di avere chiesto con "chiarezza" al Coletta spiegazioni ("...*Raniero facci la cortesia...spiegaci le cose...com'è...lo vogliamo sapere gli altri e lo vogliamo sapere anche noi, spiegami, perché quelle cose si devono dire chiare, sistemate*" "...*le carte sono a posto agli inizi di settembre facciamo...*").

Anche altri appartenenti al clan si interessano delle medesime vicende, come risulta dall'intercettazione ambientale dell'agosto 2007 tra i due ora citati (Fabbrocino Mario -nato nel 1956- e Giovanni), Fabbrocino Maria Grazia e Fabbrocino Giuseppina, ove si parla dell'incontro col Coletta durato oltre un ora di cui alla intercettazione del 28.7.97 e si ricostruisce la vicenda relativa alla concessione in sanatoria nel dettaglio: superato il problema a Roma (riferimento al nulla osta della Sovrintendenza) occorre una carta al Comune, ove "*ci sta anche il Commissario!*".

Della stessa questione si occupa, significativamente, anche il capo dell'associazione Mario Fabbrocino che, benchè latitante all'estero e molto cauto nelle conversazioni telefoniche, nell'intercettazione del 31.8.97 dice al cognato omonimo (nato nel 1956) di "avere mandato a chiamare" il Coletta parlando in tale occasione dell'immobile; dalla conversazione emerge il diretto interesse del capo del sodalizio a conoscere

lo stato della pratica di condono edilizio il cui buon esito costituiva condizione essenziale per il perfezionamento della vendita.

I componenti del clan (e il capo) si occupano anche delle spese affrontate e da affrontare fino alla vendita dell'immobile.

Fabbrocino Mario nato nel 1956, Fabbrocino Maria Grazia, Fabbrocino Giuseppina e Fabbrocino Giovanni discutono delle spese sostenute e da sostenere per l'immobile. Fabbrocino Mario (nato nel 1956) parla: dell'avvenuto pagamento dell'ICI, della necessità di continuare a pagare tale tassa, delle spese anticipate dal Coletta e dal gruppo criminale, della disponibilità del sodalizio ad anticipare ulteriori spese da sostenere per l'immobile fino alla sua alienazione per venire "incontro" allo stesso Coletta; Fabbrocino Giovanni conferma sostanzialmente quanto riferisce il primo; Fabbrocino Maria Grazia afferma che con la vendita dell'immobile verrà finalmente meno la necessità di anticipare le spese: Maria Grazia: "è non si devono pagare più spese ed è risolta questa cosa.."; Mario: "ci sta da cacciare qualche altra cosa, l'ICI si deve sempre pagare?"; Maria Grazia: "ancora? E ora questo mese ci sta"; Mario: "ha anticipato lui qualche cosa, eh Giovanni?"; Giovanni: "eh"; Mario: "allora io dissi: ma non ci sono problemi, se c'è da pagare qualcosa basta che voi me lo dite..." (intercettazione dell'agosto 2007, riportata per intero a pagina 273 dell'ordinanza cautelare).

Infine, l'interesse dei componenti dell'associazione si appunta, con particolare attenzione alla vendite dall'immobile e alle modalità da porre in essere per introitare l'importo.

Fabbrocino Mario (del 1956) e Fabbrocino Giovanni, dopo l'incontro con Coletta fanno espresso riferimento al fatto che, ottenuta la concessione in sanatoria, si sarebbe perfezionata la vendita dell'immobile e che, contestualmente, sarebbe stato necessario predisporre delle fatture per incassare qualche miliardo di lire: "...le carte sono a posto agli inizi di settembre facciamo queste fatture...prendiamo qualche miliardo di lire, hai capito..." (intercettazione ambientale del 28.7.97).

Fabbrocino Mario (nato nel 1956), Fabbrocino Maria Grazia, Fabbrocino Giuseppina e Fabbrocino Giovanni parlano dell'imminente conclusione della vendita e della necessità di predisporre delle fatture: Fabbrocino Mario: "già hanno i soldi depositati, i soldi stanno là già da un anno, poi dopo, finito di sistemare questa cosa, io penso senza aspettare si deve parlare con due o tre di loro che si interessano di fare le fatture di settecento ottocento milioni! Come arrivano i soldi gli dai la fattura e ti prendi i soldi, a quello che ha fatto...poi mica ci faccio solo l'assegno!" (intercettazione ambientale dell'agosto 1997, citata e riportata pagina 145 della sentenza del Tribunale di Nola).

Anche il capo del sodalizio criminale, Fabbrocino Mario, durante la latitanza all'estero, parla col cognato omonimo -Fabbrocino Mario nato nel 1956- della vendita dell'immobile e della necessità di rilasciare fatture: Fabbrocino Mario: "E che ti disse lo vendette il coso?"; Fabbrocino Mario nato nel 1956: "...loro lo hanno già tutto a posto sistemato!..... entro ottobre già si può fare qualcosa!...Lui mi chiese di fare delle cose....e noi, ora, le facciamo! Ora..."; Fabbrocino Mario: "Ho capito! Fatture...cose"; Fabbrocino Mario del 1956: "Eh in questi dieci giorni, no?.. Parla con tuo nipote...Ne parliamo assieme...e vediamo...gli prepariamo tre, quattro persone ...e uno può prendere...già può iniziare a prendere qualcosa!" (intercettazione telefonica del 31.8.97).

In definitiva, da plurime conversazioni intercettate (sia telefonicamente che in ambienti) emerge univocamente un penetrante e costante interesse del clan a tutte le vicende dell'immobile tramite suoi appartenenti, affiliati o contigui e lo stesso capo del sodalizio. Sono conosciute e seguite nel dettaglio le vicissitudini relative alla pratica del condono, le vicende relative alla vendita da perfezionarsi solo all'esito del rilascio della concessione, l'epoca in cui si sperava di completare l'iter amministrativo e concludere così la vendita. Già in quel momento, in previsione della vendita si programmano le attività per conseguire le somme attraverso il rilascio di fatture che, evidentemente, dovevano servire a giustificare il passaggio del denaro dal venditore (Coletta) agli appartenenti al clan.

In ordine alle somme che il clan si aspettava di ricavare dall'"affare" va evidenziato che Fabbrocino Mario (del 1956) appare con evidenza la persona che sta seguendo costantemente l'intera vicenda (presente a tutte le intercettazioni citate) e che tiene il contatto col capo riferendogli che con l'imminente vendita (prevista a ottobre) si potrà iniziare a riscuotere parte della somma attraverso l'emissione di fatture: Fabbrocino Mario del 1956: "...si può fare qualcosa!...Lui mi chiese di fare delle cose....e noi, ora, le facciamo! Ora..."; Fabbrocino Mario: "Ho capito! Fatture...cose"; Fabbrocino Mario del 1956: "Eh,,in questi dieci giorni, no?.. Parla con tuo nipote...Ne parliamo assieme...e vediamo...gli prepariamo tre,

quattro persone ...e uno può prendere...già può iniziare a prendere qualcosa! (intercettazione telefonica del 31 agosto).

In modo congruente Fabbrocino Mario del 1956 conversando con Fabbrocino Maria Grazia, Fabbrocino Giuseppina e Fabbrocino Giovanni parla della modalità per ricavare parte della vendita ormai prevista come imminente, occorrendo predisporre fatture per settecento ottocento milioni: **“senza aspettare si deve parlare con due o tre di loro che si interessano di fare le fatture di settecento ottocento milioni! Come arrivano i soldi gli dai la fattura e ti prendi i soldi, a quello che ha fatto...poi mica ci faccio solo l’assegno!”** (intercettazione ambientale citata, datata 3.8.97 dal Tribunale di Nola e 31.8.97 nell’ordinanza cautelare). Ma il clan, come evidenzia con chiarezza sempre Fabbrocino Mario del 1956, si aspettava una somma ben superiore a quella da riscuotere inizialmente, e precisamente “qualche miliardo di lire” (intercettazione ambientale del 28.7.97 in cui Fabbrocino Mario del 1956, subito dopo l’incontro con Coletta, dice a Fabbrocino Giovanni:“ ...le carte sono a posto agli inizi di settembre facciamo queste fatture..**prendiamo qualche miliardo di lire**, hai capito...).

In definitiva, plurimi e univoci elementi consentono di affermare che il clan (diversamente da quanto prospettato dalla difesa del Fabbrocino) si aspettava di ricavare una somma pari a qualche miliardo di lire, vale a dire dell’ordine dell’importo previsto per la vendita detratta presumibilmente le spese anticipate dal Coletta di cui è fatta menzione espressa in altra intercettazione (precisamente quella del 28.7.97, conversazione tra Fabbrocino Mario del 1956 e Fabbrocino Maria Grazia). Tale somma sarebbe stata incassata gradualmente col rilascio progressivo di fatture false (a partire da 700-800 milioni) per giustificare il passaggio del denaro incassato dal Coletta.

Va, ancora, rilevato che dal contenuto di tutte le conversazioni citate *i componenti del clan esprimono una chiara consapevolezza della forza della loro capacità criminale* parlando come soggetti che hanno un pieno controllo della situazione e delle vicende che si stanno verificando, pur se seguite personalmente dal Coletta. In altre parole, il tenore delle espressioni adoperate in un momento in cui i soggetti si esprimevano liberamente, essendo inconsapevoli delle intercettazioni in corso, appare di chi esercita una piena “signoria” sul bene immobile pur se colui che sta in quel momento gestendo le “pratiche” e la vendita è il Coletta al quale, peraltro, si rivolge direttamente il capo dell’associazione per ricordargli che è interessato direttamente alla questione.

Il ruolo di mero intestatario del Coletta emerge, d’altra parte, direttamente dalle parole pronunciate da costui, in un momento in cui la vendita ancora non è stata perfezionata non essendo stata rilasciata la concessione edilizia (evidentemente per la presenza del Commissario Straordinario presso il comune di San Giuseppe Vesuviano, di cui si lamenta Fabbrocino Mario del 1956 nella citata conversazione dell’agosto 1997: “*ci sta anche il Commissario!*”) ed in cui teme di essere indagato per l’art. 416 bis c.p. e si preoccupa di acquisire informazioni sul procedimento; dice, infatti, al Massa: “*ma perché mi hai fatti prendere questa proprietà.....io vi faccio un piacere io praticamente qua devo buttare il sangue per avere l’IVA*” (intercettazione ambientale della conversazione avvenuta nell’auto BMW il 12.5.98).

Il mero tenore letterale dell’espressione adoperata dal Coletta evidenzia che il Massa che gli ha fatto intestare l’immobile (“*ma perché mi hai fatti prendere questa proprietà*”), le ragioni per cui è stato acquistato da lui il bene (“*io vi faccio un piacere*”), la mancanza di utili per lui all’esito dell’intera operazione riuscendo solo a recuperare le somme versate o da versare per imposte (“*io vi faccio un piacere io praticamente qua devo buttare il sangue per avere l’IVA*”).

La lettura coordinata di quest’ultima conversazione con quelle da ultimo citate conferma, dunque, che il clan avrebbe incassato l’intero importo ricavato, detratta unicamente le spese sostenute dal Coletta –tra cui l’importo versato per il condono edilizio- (che, semplificando dice: *io praticamente qua devo buttare il sangue per avere l’IVA*”).

Il contenuto delle conversazioni citate non è smentito da altre che vedono protagonista lo stesso Coletta.

Nella conversazione telefonica del 16.3.98 tra il Coletta e il suo commercialista Mele si fa esclusivo riferimento alla tassazione della plusvalenza (tra prezzo pagato all’atto dell’acquisto e somma ricavata dalla vendita) derivante dall’operazione. Di null’altro parlano i due. Del resto l’interesse del Coletta a conoscere gli importi eventualmente da versare al fisco all’atto della vendita appare pienamente compatibile con la necessità di prevedere le somme che dovrà trattenere per recuperare le spese anticipate e da anticipare per conto del clan di cui si è ora detto.

Nell'intercettazione telefonica dell'11.12.97 Coletta comunica ad Aldo Morelli, suo amico all'estero che manca solo un parere per vendere l'immobile e si lamenta del comportamento del comune che, non rilasciando la concessione in sanatoria, gli impedisce di potere incassare i soldi che potrebbe investire all'estero lucrando somme consistenti. Nella conversazione si fa riferimento ai consistenti guadagni possibili (30-40 % sul capitale investito) ma non vi è alcun cenno alla somma che il Coletta potrebbe investire, sicchè appare ultroneo desumere solo da questa conversazione che quest'ultimo avrebbe ricavato dalla vendita dell'immobile rilevanti importi da investire. In presenza, dunque, di un dato non univoco, peraltro in contrasto con la molteplicità degli elementi esposti (e degli altri di cui si dirà), rappresentati finanche dal contenuto di conversazioni che vedono protagonista lo stesso Coletta, non possono trarsi elementi idonei a sostenere la tesi prospettata dalla difesa; del resto sono molteplici le letture alternativa possibili, a partire dalla volontà di investire semplicemente le "spese" anticipate e recuperata al momento della "chiusura" dell'operazione.

e) Ulteriore conferma del ruolo del Coletta si trae dalla natura, dal tipo e dalla durata dei rapporti intrattenuti con l'associazione criminale.

Dagli elementi in precedenza citati, invero, risulta che il Coletta per numerosi anni teneva rapporti di varia natura con esponenti del clan, oltre a quelli particolarmente intensi relativi all'immobile in esame, protrattisi per oltre cinque anni.

La vicenda relativa alla richiesta avanzata dal Coletta ai componenti del clan Fabbrocino affinché inducessero Raffaele Aliberti a rinunciare al recupero di un credito di sei miliardi e mezzo di lire vantato nei confronti di due società facenti capo a tale Di Tommaso (che si evita di ripercorrere nel dettaglio) evidenzia, come conclude il Tribunale di Nola: "che Coletta abbia chiesto e ottenuto un favore, nel proprio interesse, rivolgendosi direttamente al capo: e non c'è dubbio che il potere imprenditoriale del Coletta ne facesse un interlocutore privilegiato e che di tanto gli fosse consapevole, muovendosi nell'ottica della reciproca convenienza" (pagina 176), realizzando "una condotta che si configura come una estorsione, aggravata dall'art. 7 della L. 203/1991 stante l'esplicito intervento del clan e l'impiego del metodo mafioso nei confronti di Aliberti" (pag. 189).

L'intensità del rapporto, che si sviluppa prima col Massa, poi con lo stesso capo clan e, grazie a questi, con Fabbrocino Mario (del 1956), unitamente alla ragione che lo muoveva, determinata dalla volontà di fare un favore al Di Tommaso, recuperando anche somme che vantava dal Colella, dimostra la consuetudine che il Coletta aveva col clan, tanto da ottenere in suo favore l'intervento del capo dell'associazione in quel momento latitante all'estero.

Del resto, proprio il "favore" reso al clan (utilizzando l'espressione adoperata dal Coletta quando parla col Massa il 12.5.98 –cfr. intercettazione citata-) e la natura dei rapporti instaurati (tanto che il Massa gli rivela anche particolari di un omicidio, come risulta dalla intercettazione del 12.5.98 riportata per esteso nell'ordinanza cautelare), consentono al Coletta di chiedere e ottenere "favori" di un certo rilievo consistenti addirittura in operazioni intimidatorie che inducono un imprenditore a rinunciare a un credito di oltre sei miliardi di lire (e a lui di recuperare somme consistenti).

Particolare rilievo assume, ancora, la vicenda relativa alla acquisizioni di informazioni sul procedimento penale relativo al clan Fabbrocino, rese note anche al Massa, cognato di Fabbrocino Mario.

In tale contesto vanno valutate le dichiarazioni dibattimentali rese dal Coletta apparendo inverosimile che abbia subito prima l'intimazione di non comprare per suo conto l'immobile, riuscendo poi scaltramente ad evitare l'acquisto fittizio proposto dal Fabbrocino, anticipando denaro proprio che poi avrebbe recuperato all'atto della vendita consegnando l'intero guadagno al capoclan (cfr. nel dettaglio le dichiarazioni in precedenza riassunte).

Insomma, il Coletta pur di evitare di intestarsi l'immobile ricevendo le somme necessarie all'acquisto, così come proposto dal Fabbrocino, avrebbe deciso di anticipare oltre 2 miliardi e mezzo di lire che avrebbe poi recuperato in un futuro, al momento non prevedibile, all'atto della vendita dell'immobile; tutto ciò per evitare di intrattenere rapporti troppo stretti col clan.

La tesi prospettata però, oltre a essere in contrasto con tutti gli elementi ricordati, ivi compreso il contenuto di affermazioni intercettate dello stesso Coletta, appare inverosimile perché se i rapporti tra lui e il clan fossero stati di reciproca distanza come da lui prospettato, è evidente che non si sarebbe potuto sottrarre alla richiesta *autorevolmente* avanzata dal capoclan tramite il cognato. In ogni caso tutti gli elementi in precedenza ricordati consentono di delineare la figura non di un soggetto che "tenta di stare alla larga" dal

clan ma che ha continui, costanti e prolungati rapporti col sodalizio criminoso, tanto da richiederne e ottenerne illeciti favori, addirittura attraverso rapporti diretti col “capo”, peraltro anche in un momento in cui costui era latitante all'estero e adottava rigorose cautele (cfr. sentenza del tribunale di Nola, pag. 168).

Né, può prospettarsi il ruolo di mera parte offesa di un reato di estorsione ai danni del Coletta posto in essere dal clan (prospettata sostanzialmente dalla difesa del Fabbrocino), in verità mai avanzata dallo stesso Coletta e in contrasto con tutti gli elementi ricordati. Del resto lo stesso giudice penale, pur pronunciando formula assolutoria –ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p.- per il reato di cui all'art. 12 quinquies l. 356/92, ritiene che costui non sia “certo intimorito (va esclusa la configurabilità dell'estorsione in relazione alla vicenda dell'immobile: Coletta non ha paura) dal Fabbrocino”.

Risultano, invece, parzialmente verosimili le ulteriori dichiarazioni del Coletta quando riferisce dei contatti con gli esponenti del clan (Massa, Fabbrocino Mario e Fabbrocino Mario nato nel 1956) tra il luglio 1997 e il giugno 1998, pienamente compatibili con le conversazioni intercettate, ovviamente a lui note nel momento in cui rendeva le dichiarazioni in dibattimento: conoscenza da parte del Massa delle trattative per la vendita dell'immobile (pur se ha cura di precisare che non aveva chiesto l'assenso del Fabbrocino per vendere) e dei problemi relativi all'abuso della costruzione (cfr. le intercettazioni prima citate, anche col Massa); incontro nel '97 con Mario Fabbrocino nato nel 1956 presso il suo ufficio, al CIS di Nola in cui aveva detto che stava regolarizzando l'immobile (cfr. intercettazioni in precedenza citate in cui è coinvolto il Fabbrocino Mario del 1956); contatto telefonico col capoclan Fabbrocino nel luglio del 1997 nel corso del quale parlò (dell'Aliberti) e dell'immobile (cfr. intercettazioni prima citate, in particolare relative proprio al Fabbrocino).

Inverosimili appaiono anche le dichiarazioni dibattimentali di Fabbrocino Mario, in contrasto con tutti gli elementi ricordati.

In particolare appare assolutamente non credibile la tesi secondo cui egli decideva di inserirsi nell'affare versando 200 300 milioni per “guadagnare” qualcosa all'atto della vendita; offerta in sostanza rifiutata dal Coletta che poi gli avrebbe fatto sapere di avere comprato e pagato l'immobile, contestualmente tranquillizzandolo con la promessa che gli avrebbe fatto “guadagnare qualcosa”. Tale tesi, oltre a essere in contrasto con quanto sostenuto dal Coletta e con le emergenze di fatto ricordate, appare incompatibile con la posizione di capoclan che mai avrebbe consentito al Coletta di fargli “guadagnare qualcosa” per mera liberalità.

In conclusione, sulla base degli elementi di fatto raccolti, il ruolo del Coletta nella vicenda relativa all'immobile appare ben diverso da quello prospettato con le allegazioni difensive che sono rimaste prive di riscontri fattuali e logici.

Indipendentemente dalla qualificazione del rapporto intercorso tra il Coletta e il clan Fabbrocino (non tale da consentirne la condanna per il reato di cui all'art. 416 –secondo il Tribunale di Nola- ovvero idoneo a ritenere la qualificata probabilità di appartenenza a tale clan, sia pure oggi non più attuale -secondo il Tribunale di prevenzione-) emerge una significativa capacità del Coletta nell'intrattenere rapporti col clan, tali da consentire lo “scambio” di reciproci favori, ciascuno secondo le proprie “competenze”:

-il Coletta intestandosi l'immobile e consentendo all'associazione di tentare di ottenere un ulteriore utile economico anche attraverso la sua possibilità di operare nel mondo degli affari, sempre sotto la costante attenzione e cura dello stesso clan. In particolare: acquistando l'immobile (dopo svariati incanti deserti) quale unico offerente ad un prezzo di circa 1/3 di quello di mercato; curando le fasi di regolarizzazione amministrativa anche superando rapidamente complesse procedure (per il rilascio del nulla osta ambientale); giungendo quasi alla vendita spuntando il miglior prezzo attraverso una trattativa con l'Amministrazione Provinciale bloccata per le irregolarità amministrative accertate dall'organo di controllo;

-il clan raccogliendo le richieste di illeciti interventi avanzate dal Coletta per favorire amici e ottenere il recupero di somme vantate da costui.

B) L'esame delle allegazioni difensive relative alle capacità reddituali del Coletta conferma, inequivocabilmente le emergenze ricordate e consente di affermarne, con tranquillità, la qualità di terzo intestatario.

Correttamente osserva il Tribunale nel decreto di sequestro che *“In realtà una più approfondita indagine sulle possidenze del Coletta avrebbe rivelato che mai questi, senza i capitali di illecita provenienza di Fabbrocino Mario avrebbe potuto avere sul proprio conto corrente, e versare nel 1992 per l’acquisto dell’immobile del fallimento Allocca, una cifra tanto elevata di oltre due miliardi di vecchie lire. Per quanto sopra detto, dunque, questo Tribunale non ritiene che vi fosse, nei confronti del Coletta la necessità di utilizzare la forza intimidatoria del sodalizio criminoso per l’acquisto dell’immobile, né che Coletta Raniero avesse le risorse patrimoniale per concludere l’affare”*.

Anche ad avviso di questo Collegio i redditi del Coletta, unitamente a quelli della moglie Maiello Giuseppina, appaiono insufficienti per un’accumulazione economica tale da consentire di investire tra la fine del 1991 e l’inizio del 1992 una somma di oltre due miliardi mezzo di lire, presumibilmente già all’epoca prevedibilmente immobilizzata per un lungo lasso di tempo in attesa della vendita del bene.

Coletta, pur avendo un reddito derivante da fabbricati, lavoro autonomo, impresa, partecipazione e capitale, dichiara nell’anno 1988 un imponibile di 192.423.000 di vecchie lire, nel 1989 di lire 236.500.000, nel 1990 di lire 178.844.000, nel 1991 di lire 139.444.000, nel 1992 di lire 290.882.000 (cfr. nota DIA del 25.10.2006).

La moglie, Maiello Giuseppina, titolare di redditi da fabbricati e da capitale, dichiara per il 1988 un imponibile di lire 14.676.000, per il 1989 un imponibile di 18.264.000, nel 1990 per un imponibile di lire 18.394.000, nel 1991 un imponibile di lire 14.335.000, nel 1992 un imponibile di lire 18.877.000.

I redditi suindicati, pur se di importi non lievi, appaiono con evidenza, tenuto conto anche dell’imposta versata (è indicato, infatti, solo l’imponibile) e delle spese necessarie per tenere un tenore di vita elevato in considerazione della qualità di imprenditore e delle possidenze immobiliari e di natanti (di cui si dirà oltre), assolutamente inidonei a consentire rilevanti acquisizioni economiche, certo non pari a quella sborsata per l’acquisto del bene in esame.

Tale conclusione trova ulteriore conferma nei movimenti economici derivanti dagli acquisti e vendite effettuate dai coniugi in quegli anni, da cui emergono esborsi estremamente consistenti tali da esaurire (e superare, risultando uscite per circa lire due miliardi e mezzo ed entrate per circa lire 280 milioni) l’eventuale capacità di risparmio derivante dai redditi suindicati.

Invero, *“in quegli anni, 1989, con la moglie e la figlia Claudia, Raniero Coletta acquista un immobile dalla società “Edilforum S.p.a”, ubicato in Napoli alla via Taddeo da Sessa snc. per un valore dichiarato di circa 920.128.000 di vecchie lire. Coletta, poi, nel 1990 acquista una prima imbarcazione del valore dichiarato di quasi 500 milioni di vecchie lire e, nel ’92, ancora un’altra imbarcazione di euro 447.024) e vende un’imbarcazione del valore dichiarato corrispondente ad € 129.000 circa , unitamente, poi, a De Masi Domenico, costituisce una società conferendo una somma pari ad € 51.120. Maiello Giuseppina, oltre ad acquistare l’immobile con il marito e la figlia, in Napoli alla via Taddeo da Sessa, nel 1992 vende una quota della società Texal S.r.l. del valore di euro 7.881,00 (cfr. decreto di sequestro e nota DIA del 25.10.2006. Gli elementi ricordati non sono stati contestati dalla difesa).*

Né, come indicato specificamente nel decreto di sequestro possono ipotizzarsi apporti dei genitori del Coletta, che non risultano avere posseduto redditi di rilievo, così come i genitori di Maiello Giuseppina:

“ Sia il padre, Gennaro, nato a Napoli il 12.4.06 e deceduto nel 1994, che la madre del Coletta, Vigilante Bernardina, nata a Napoli il 23.10.1915, non risultano avere possidente di rilievo. Addirittura il padre non ha mai dichiarato i propri redditi all’anagrafe tributaria mentre la madre dagli anni 88 al 1992 ha dichiarato sempre redditi non superiori ai 30 milioni di vecchie lire .

Anche Maiello Francesco, nato a Sant’Anastasia il 17.12.1914 e deceduto il 23.5.96 suocero del Coletta per essere padre della moglie Giuseppina, non dimostra avere avuto redditi di un qualche rilievo, posto che le sue dichiarazioni rivelano dagli anni 1988 al 1992 redditi non superiori o vicini ai trenta milioni di vecchie lire (cfr. accertamento DIA del 25.10.2006) e che unitamente alla moglie dona alle figlie Patrizia Ornella e Antonella Silvana, la nuda proprietà di un fabbricato in Napoli alla via Crispi 36 del valore dichiarato di 218 milioni di vecchie lire.

Infine Terracciano Luisa, madre di Giuseppina Macello, deceduta nel 2002, aveva anche ella dichiarato dagli anni 1988 al 1992 redditi non superiori o vicini ai trenta milioni di vecchie lire (cfr. sempre accertamento DIA del 25.10.2006) e unitamente al marito aveva donato alle figlie Patrizia Ornella e Antonella Silvana, la nuda proprietà di un fabbricato in Napoli alla via Crispi 36 del valore dichiarato di 218 milioni di vecchie lire”.

In ordine alla capacità reddituale del Coletta la difesa, nella memoria depositata, sostiene che non sempre la capacità reddituale di un soggetto è ricavabile dalle sue dichiarazioni dei redditi. Tale affermazione, invero in stridente contrasto con gli obblighi derivanti dalla legislazione fiscale, in particolare qualora si voglia sostenere l'esistenza di redditi non dichiarati di rilevante importo (come nel caso di specie), richiede comunque che il soggetto interessato fornisca idonee allegazioni non fornite dal Coletta.

Non possono, in verità, ritenersi idonee allegazioni mere affermazioni, prive di documentazione (e finanche di richiamo a documentazione) che non dimostrano né consentono di desumere elementi di fatto in ordine a concrete capacità reddituali, quali: il non avere "considerato, né adeguatamente apprezzato" la qualità di imprenditore del Coletta, presente sul mercato sin dal 1963, con una quarantennale e florida impresa; l'essere socio fondatore del CIS interporto di Nola, componente del consiglio di amministrazione, con "importanti" relazioni finanziarie con l'estero; l'essere iscritto all'ufficio italiano cambi; l'aver avuto sedi sociali e finanziarie in Bangladesh e Costa D'Avorio. Tali mere affermazioni, dunque, non assumono alcun rilievo.

Né appare idonea allegazione la mera e generica affermazione secondo cui il Coletta si sarebbe avvalso degli apporti del rilevante patrimonio, di natura immobiliare e relative rendite, della moglie Giuseppina "come si evince dalla documentazione allegata".

.....

La ininfluenza o irrilevanza delle allegazioni offerte ovvero la concreta mancanza di elementi idonei a consentire ulteriori significativi approfondimenti, anche per il costante riferimento ad acquisti per contanti, induce il Collegio a ritenere superfluo la richiesta di perizia avanzata nella memoria del Coletta.

Accertata l'irrilevanza delle allegazioni relative alla esistenza di una capacità reddituale ed economica del Coletta idonea a consentire l'acquisto dell'immobile, occorre esaminare la specifica allegazione relativa alla provenienza delle somme utilizzate per l'acquisto.

Il Coletta, indubbiamente, ha depositato documentazione da cui risulta che le somme versate per l'acquisto dell'immobile provenivano dal conto corrente n. 015732/33 aperto presso il Banco di Santo Spirito dipendenza, 554 di Napoli. Risultano, infatti: un prelievo in data 28.11.1991 per L. 1.669.850.000 con contestuale rilascio di assegni circolari in pari data, utilizzati per il versamento della cauzione necessaria per partecipare all'asta immobiliare; un prelievo in data 3.1.1992 per L. 1.294.500.00, con disposizione di versamento al Banco di Napoli, utilizzata per il versamento della somma residua necessaria per il pagamento della somma occorrente all'esito dell'aggiudicazione.

Nessun elemento, però, è stato offerto in ordine alla provenienza di tali cospicue somme presenti sul citato conto corrente.

Invero, in tema di accumulazione patrimoniale, non può non rilevarsi un fatto notorio, derivante anche dalla comune esperienza: il danaro lascia sempre una traccia di sé (in linea di, principio, anzitutto, documentale), che sarà comunque ricostruibile (sempre che, ovviamente, non si tratti di quantità risibili). Tracce dell'accumulazione patrimoniale possono, dunque, di norma, essere sempre prospettate da parte di chi abbia accumulato un certo capitale e lo abbia eventualmente reinvestito.

Appare, pertanto, illogico, in contrasto con la comune esperienza ed inidoneo in questa sede, un richiamo a disponibilità di carattere finanziario, in particolare se cospicue, in assenza di riferimenti che consentano al Tribunale di riscontrare tali movimentazioni nella fase della loro provenienza.

In definitiva, nel caso in cui siano stati utilizzati capitali non irrisori non può ritenersi sufficiente il generico riferimento del terzo intestatario alla disponibilità di denaro o alla disponibilità di accumulazione dello stesso, ma occorre che siano rappresentati "temi" o "tracce" che consentano di pervenire ad una conclusione -quanto meno di carattere logico- in ordine alla disponibilità ed alla utilizzazione di detto denaro per l'acquisto di quel determinato bene per il quale è stata ritenuta, in sede di sequestro, la titolarità indiretta del proposto.

Nella consapevolezza del limite delle affermazioni di principi di carattere generale, va precisato che la congruenza ed idoneità delle rappresentazioni dell'apparente titolare vanno verificate in concreto, anche sulla base della qualità del terzo (ad esempio: esperienza imprenditoriale o finanziaria, conoscenza ed utilizzo delle ordinarie prassi finanziarie e commerciali).

Nel caso che occupa il Coletta, imprenditore (secondo la sua affermazione) dal 1963 avrebbe accumulato tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992 una somma di oltre L. 2.500.000.000 sul citato conto corrente, ma non offre elementi in ordine a tale prospettata (lecita) capacità reddituale (così come

esposto in precedenza) e non indica tracce o allegazioni idonee a consentire una sia pur parziale ricostruzione delle modalità con cui tale consistente somma sarebbe stata accumulata sul conto.

L'importo in esame, estremamente consistente per l'epoca, e la qualità del Coletta, aduso al sistema economico finanziario perché imprenditore da lungo tempo, avrebbe richiesto l'indicazione almeno di serie "tracce" per, quantomeno, prospettare una ricostruzione logica (e documentale) di tale accumulazione.

Del resto, anche l'esame della documentazione depositata, relativa ai movimenti del conto corrente dal 9.7.1991 al 31.12.1992, non solo non offre elementi in ordine alla capacità reddituale e di accumulazione di somme, ma fa nascere più di un interrogativo sulla ragione dell'apertura dello stesso conto e sulle movimentazioni effettuate.

Il conto risulta con saldo iniziale, al 9.7.1991, pari a zero lire, per cui deve ritenersi o che sia stato aperto in tale data ovvero che in precedenza non vi fossero movimentazioni tali da consentire accumulazioni. Pertanto il 9.7.1991, data, immediatamente successiva all'ultimo incanto andato deserto per la vendita dell'immobile (avvenuta il 26.6.1991) in cui veniva fissato con l'ultimo ribasso di 1/10 il prezzo base dell'incanto successivo, il conto era privo di disponibilità. Successivamente, a partire dall'11.7.1991 vengono effettuati continui versamenti di vario importo (con uscite a mezzo di assegni spesso emessi per L. 19.500.000, somma inferiore a quella di L. 20.000.000, a partire dalla quale all'epoca doveva essere apposta la clausola di non trasferibilità) idonei ad accumulare somme sufficienti per i pagamenti necessari per l'acquisto dell'immobile (28.11.1991 per L. 1.669.850.000, 3.1.1992 per L. 1.294.500.00; in seguito i movimenti porteranno, alla data del 31.12.1992, a un saldo negativo di oltre L. 322.000.000.

In definitiva, dall'esame dell'estratto conto risulta che lo stesso è stato sostanzialmente aperto o movimentato per accumulare disponibilità utilizzate (oltre che per operazioni di prelievo e versamento di cui non è offerta alcuna indicazione dalla parte) per l'acquisto dell'immobile in esame, giungendo successivamente a un saldo negativo.

Non solo, dunque, non è stato indicato alcun elemento per ricostruire le modalità di accumulazione del denaro, ma il conto sembra avere avuto una funzione (non esclusiva ma) specifica per l'acquisto in esame in considerazione: della data in cui è stato attivato, dell'accumulo progressivo di somme idonee per pagare i consistenti importi necessari per l'acquisto dell'immobile, per il passaggio "in rosso" successivamente all'acquisto in esame.

Non ignora il collegio che trattandosi di movimentazioni risalenti a oltre 10 anni or sono è estremamente arduo ottenere dalla banca la documentazione relativa al conto e, specificamente, quella relativa ai versamenti che consentivano di accumulare dal luglio 1991 al gennaio 1992 oltre L. 2.500.000.000 ma, proprio in considerazione della qualità di imprenditore del Coletta appare inverosimile che costui non sia stato in condizione di offrire almeno delle "tracce" relative a tale consistente e rapida accumulazione, in contrasto con la capacità reddituale accertata o allegata. E tale inverosimiglianza è accentuata dal fatto che il Coletta fin dal 10.6.1998 (epoca di emissione dell'ordinanza cautelare) era consapevole dell'addebito di avere acquistato l'immobile per conto del clan, sicché ben avrebbe avuto interesse a richiedere e conservare la documentazione relativa alla movimentazioni del conto o almeno annotare qualche causale dei numerosi e consistenti versamenti al fine di arricchire la tesi difensiva.

In conclusione, il compiuto esame di tutti gli elementi acquisiti e delle allegazioni offerte dalle parti ha consentito di raggiungere la prova, attraverso indizi precisi, univoci e concordanti, della disponibilità indiretta dell'immobile in esame da parte del Fabbrocino.

Allegato B

La provenienza illecita dei beni dei beni sequestrati e confiscati

1 - Il dato normativo: evoluzione e testo vigente.	Pag. 1
2 - La provenienza illecita (natura e onere probatorio).	3
2.1 - I principi elaborati prima della modifica apportata dal D.L. 92/08, conv. dalla L. 125/08.	3
2.2 - La verifica dei principi elaborati, dopo la modifica del 2008.	5
3- Alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza.	8
3.1 - La necessità dell'accertamento dell'illecita provenienza in relazione a ciascun bene suscettibile della misura patrimoniale e non all'intero patrimonio.	8
3.2 - La irrilevanza del nesso causale tra provenienza illecita del bene e attività illecita del proposto.	8
3.3. Il reimpiego di beni di provenienza illecita. L'utilizzo, parziale, di denaro di origine lecita.	9
4- La sproporzione nel sequestro e nella confisca ex art. 12 sexies, rapporti con la provenienza illecita prevista per la misura di prevenzione patrimoniale.	10
4.1. Il dato normativo.	10
4.2- La sproporzione (e non la provenienza illecita) come presupposto del provvedimento penale.	10
4.3 - Alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza.	11
4.3.1 - L' onere probatorio.	11
4.3.2 - La necessità dell'accertamento dell'illecita provenienza in relazione a ciascun bene suscettibile della misura patrimoniale e non all'intero patrimonio.	12
4.3.3 - L'irrilevanza del nesso causale tra beni e reato. La irrilevanza della connessione temporale tra epoca del commesso reato ed epoca di acquisto dei beni.	13
4.3.4 - L'utilizzo, parziale, di denaro di origine lecita.	13
5 - Un caso di applicazione dei principi enucleati.	14

1 - Il dato normativo: evoluzione e testo vigente.

Il testo originario dell'art. 2 ter, come introdotto dall'art. 14 della L. 646/82, prevedeva:

-il **sequestro dei beni** dei quali la persona nei confronti della quale è stato iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, e **che sulla base di sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego** (comma 2);
- la **confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza**, unitamente all'applicazione della misura di prevenzione (comma 3);
- la **revoca del sequestro** quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o **quando è dimostrata la legittima provenienza dei beni** (comma 4).

La legge 24 luglio 1993 n. 256 (art. 3), invariati i presupposti della confisca (comma 3) e della revoca del sequestro (comma 4), modifica il secondo comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965 prevedendo **il sequestro** per i beni di cui la persona possa disporre, direttamente o indirettamente, *quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.*

Il D.L. 92/08, conv. dalla L. 125/08, oltre a introdurre numerose modifiche (in particolare l'applicazione disgiunta della misura personale e patrimoniale), sempre invariati i presupposti del sequestro (comma 2) e della revoca del sequestro (comma 4), introduce all'art. 2-ter della L. 575/65 un'autonoma definizione di beni confiscabili, prevedendo (comma 3):

*la **confisca** dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti e' instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego¹³⁷.*

Ai sensi del vigente art. 2-ter della L. 575/65:

- **può disporsi il sequestro** dei beni dei quali la persona nei confronti della quale è stato iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, e **che sulla base di sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego** (comma 2);
- **può disporsi la confisca** dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti e' instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato

¹³⁷ Disposizione che evoca in gran parte l'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 dl 1992:....e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica”.

ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego (comma 3);

- **il sequestro è revocato** ... *quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente* (comma 4).

2 - La provenienza illecita (natura e onere probatorio).

2.1 - I principi elaborati prima della modifica apportata dal D.L. 92/08, conv. dalla L. 125/08.

La modifica del 2008 impone di verificare l'effetto sui principi consolidati elaborati in precedenza in ordine all'accertamento del requisito della provenienza illecita dei beni (natura e riparto probatorio).

Invero, la questione si propone (seppur con caratteri diversi) nuovamente dopo la modifica del 1993 (in precedenza ricordata) che sembrava volere prevedere come presupposto autonomo il solo valore sproporzionato tra beni e reddito (o attività economica), venendo richiesta la sufficienza indiziaria solo per la provenienza illecita (o reimpiego) dei beni (*quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego*)".

I più attenti commentatori mettevano in rilievo che la formulazione legislativa svelava l'intenzione di rendere *più agevole* il sequestro, sulla scia delle numerose modifiche introdotte in quegli anni nella materia penale, che culminavano con la declaratoria di incostituzionalità¹³⁸ dell'art. 12 quinquies, comma 2, D.L. 306/92, conv. dalla L. 356/92 e con la formulazione dell'art. 12 sexies del medesimo D.L. 306/92, conv. dalla L. 356/92¹³⁹.

Peraltro la giurisprudenza con immediatezza affermava, attraverso un'attenta analisi del testo e dalla natura della norma, che il sequestro era consentito in presenza di indizi che facciano ritenere, per la sproporzione rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, o per altri motivi, che gli stessi siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, costituendo la sproporzione di per sé indizio dell'illecita provenienza¹⁴⁰.

¹³⁸ Corte Costituzionale, sentenza n. 48 del 17 febbraio 1994.

¹³⁹ Articolo introdotto dal decreto legge 20 giugno 1994 n. 399, convertito dalla legge 8 agosto 1994 n. 501.

¹⁴⁰ S. C. sentenze nn. sent. 2104/94, 398/96.

Tali principi saranno riaffermati e arricchiti negli anni successivi¹⁴¹, venendo operata una univoca ricostruzione del presupposto e dell'onere probatorio.

Per il sequestro occorrono sufficienti **indizi** in ordine alla provenienza dei beni da attività illecite. Tali indizi possono consistere anche nella sola notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, dovendosi ritenere che il legislatore, nel fare riferimento a tale elemento, lo abbia voluto indicare, a titolo esemplificativo, appunto come possibile **indizio**, anche unico, della illecita provenienza dei beni che, proprio per l'incompatibilità della loro disponibilità con l'ammontare dei redditi noti, debbono ragionevolmente farsi risalire a redditi ignoti, frutto di attività illecite e, normalmente, assai redditizie come sono quelle delle organizzazioni mafiose¹⁴².

Per la confisca, fermo restando che opera il contraddittorio col conseguente esplicitarsi del diritto di difesa (come si vedrà a breve), non sono richiesti elementi indizianti in ordine alla illecita provenienza di detti beni maggiori o diversi rispetto a quelli che, ai sensi del precedente comma secondo, ne legittimano il sequestro¹⁴³. Pur se talvolta si è affermato che in sede di confisca non ci si può accontentare di semplici indizi, come nel sequestro, ma si ha l'obbligo di dimostrare (ma non provare), per l'appunto, con argomenti esaustivi, l'illecita provenienza dei beni¹⁴⁴

E' corretto affermare che la sufficienza indiziaria in ordine alla provenienza illecita prevista per il sequestro e la confisca è la medesima, sotto il profilo dei presupposti, pur se in sede di confisca si

¹⁴¹ Cfr, in termini, la sentenza n. 35628/04: *Non è dubbio che la norma, come ridisegnata dal legislatore del 1993, sia ispirata dall'esigenza di sanzionare il possesso ingiustificato di beni in capo ad un indiziato di preganti attività criminali..... Ove, tuttavia, l'analisi si focalizzi sull'effettiva portata innovativa della norma dell'articolo 2 ter, comma 2, della legge numero 575 del 1965, come novellata dall'articolo 3 della legge numero 256 del 1993, allo scopo di ricostruirne valenza applicativa e compatibilità con il sistema, della norma stessa appare svelarsi un'incidenza contenutistica meno marcata di quella suggerita ad una prima lettura. Invero, l'innovazione della quale si discorre pare risolversi in un'alchimia lessicale che non fornisce, in realtà, nuovi indirizzi all'attività di indagine ma, al più, registra l'interpretazione che, del vecchio testo dell'articolo 2 ter della legge numero 575 del 1965, era già data dalla giurisprudenza.*

E dunque: in tanto è possibile procedere al sequestro di un dato bene, pur nell'ottica del nuovo testo dell'articolo 2 ter, comma 2, della legge numero 575 del 1965, in quanto l'indiziato di associazione mafiosa.... abbia un reddito dichiarato od un'attività economica svolta sottodimensionati rispetto al valore di quel bene: il che, ancora una volta, segnala, in base ad un elementare ragionamento logico indiziaro, il carattere non altrimenti che illecito di quell'attività o di quel reddito. Così ricondotta nel suo giusto ambito la portata innovativa della norma che si va leggendo, i canoni che presiedono alla valutazione del quantum dimostrativo necessario al sequestro ed alla confisca di prevenzione si vanno delineando con chiarezza.

¹⁴² S.C. sent. nn. 2104/94, 398/96, 1171/97, 35628/04.

¹⁴³ S.C. sent. n. 1171/97.

¹⁴⁴ S.C. Sez. 1, 7.8.1984, Aquilino; sent. n. 35628/04

esplica pienamente il contraddittorio, con la conseguenza che gli *indizi sufficienti* sono *più solidi* per effetto della verifica delle allegazioni dell'interessato.

Il **riparto dell'onere probatorio** rende ancora più chiare le conclusioni raggiunte della giurisprudenza sul presupposto in esame.

Abbandonate alcune posizioni iniziali che ponevano a carico del proposto un vero e proprio onere di dimostrare la legittima provenienza del bene (sulla base del disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 2-ter L. 575/65), ha fornito una lettura costituzionalmente orientata delle citate disposizioni (commi da 2 a 4 dell'art. 2 ter L. 575/65)¹⁴⁵ che si può così riassumere:

- a) all'atto del **sequestro**, l'onere di dimostrare, sia pure sul piano della sufficienza indiziaria, la provenienza illecita dei beni (in primo luogo attraverso la sproporzione con i redditi o l'attività economica) incombe sull'organo procedente e, nel caso di accoglimento della richiesta, sul Tribunale che deve verificare la sussistenza dei presupposti, anche all'esito delle ulteriori indagini (favorevoli o sfavorevoli al proposto) disposte ai sensi dell'art. 2-ter, primo comma. L. 575/65;
- b) in fase di **confisca**, fermo restando l'onere probatorio suindicato a carico dell'accusa (e, di verifica del Tribunale) il proposto può dare corso ad un onere che si può definire di *allegazione*, diretto a sminuire od elidere gli elementi emersi nei suoi confronti.

Non ricorre, dunque, un'inversione dell'onere della prova in tema di legittima provenienza dei beni. Pur essendo stata data all'interessato la facoltà di contrapporre agli indizi raccolti dal giudice elementi che ne contrastino la portata ed elidano l'efficacia probatoria degli elementi indizianti offerti dall'accusa, tuttavia rimane intatto l'obbligo del giudice di individuare ed evidenziare gli elementi da cui risulta che determinati beni valore sia sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta e raccogliere "sufficienti" indizi che i predetti beni siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

E' opportuno sottolineare che la giurisprudenza nell'elaborare i principi descritti ha sempre avuto chiara la distinzione tra provenienza illecita dei beni, quale presupposto del sequestro e della confisca, e natura (senza necessità di distinguere tra origine mafiosa o meno) della provenienza illecita del bene¹⁴⁶, sul quale vi è talvolta confusione¹⁴⁷.

¹⁴⁵ Giurisprudenza formatasi prima della modifica del 1993 (S.C. 12.1.1985, Teresi; 4.2.1985, Pipitone; 26.5.1987, Priolo) e costante anche successivamente: 5818/96, 479/98, 932/98, 5897/98, 228/07

¹⁴⁶ Cfr. sub par. 3.2.

2.2 - La verifica dei principi elaborati, dopo la modifica del 2008.

Si è ricordato che il legislatore del 2008 non è intervenuto sui commi secondo e quarto dell'art. 2-ter L. 575/65 che prevedono, rispettivamente, i presupposti per l'adozione del sequestro e per la revoca del sequestro, limitandosi a modificare il comma terzo relativo alla confisca.

Nel testo previgente il legislatore, in modo chiaro e consequenziale, definiva i presupposti del sequestro (comma 2) e prevedeva la confisca dei beni già sequestrati per i quali nell'udienza camerale non veniva dimostrata la legittima provenienza (comma 3), così come la revoca del sequestro (comma 4). Il perfetto parallelismo tra requisiti della misura cautelare del sequestro e della confisca (e della conseguente revoca del sequestro) evitava problemi di carattere interpretativo, atteso che nel corso dell'udienza camerale, nel contraddittorio delle parti, vi era solo questione sul riparto dell'onere probatorio, ben definito dalla giurisprudenza in precedenza ricordata.

Sul descritto consolidato portato normativo interviene il legislatore del 2008, introducendo un'autonoma definizione di beni confiscabili che, invece di ripercorrere quella di beni sequestrabili prevista dal comma precedente, richiama quasi integralmente la disposizione relativa alla confisca operata dal giudice penale ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992.

Anche in questo caso, dunque, sembra operare una suggestione: il richiamo di dati testuali di disposizioni penali, con l'obiettivo di *agevolare* la misura patrimoniale di prevenzione. Un'operazione che non tiene conto della diversità degli istituti, fondati su diversi presupposti e fondamento (condanna al di là di ogni ragionevole dubbio dell'imputato, in funzione repressiva; indizio di appartenenza ad associazione mafiosa e, oggi, di commissione di vari reati ovvero di pericolosità semplice, a fini preventivi).

La *superficialità* dell'intervento si coglie attraverso il tentativo di sovrapposizione di una disposizione in materia penale (art. 12 sexies comma 1 DL 306/923, conv. in L. 356/92) che disciplina la sola confisca e, di conseguenza, il sequestro quale provvedimento cautelare che deriva i presupposti dalla stessa confisca (salvo il limite derivante dalla fase del procedimento che, in attesa della sentenza, richiede il mero *fumus del reato*). Si interviene, infatti, sulla norma in tema di confisca di prevenzione ignorando che trattasi di disposizione che si lega ai commi 2 e 4 in tema di sequestro e di revoca del sequestro.

Anche il raffronto lessicale tra l'art. 2 ter comma 3 L. 575/65 e l'art. 12 sexies citato dimostra il limite dell'intervento, non potendo sovrapporsi le due disposizioni mancando nella seconda ogni

¹⁴⁷ In particolare in alcune sentenze in materia di sequestro e confisca ex art. 12 sexies DL 306/92, conv. dalla L. 356/92.

riferimento alla provenienza illecita del bene, presente nella prima (*“nonche' dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”*), trattandosi di caratteristica strutturale della misura di prevenzione patrimoniale (fondata sulla esistenza dei presupposti della misura personale, consistenti non nell'accertamento di un fatto reato al di là di ogni ragionevole dubbio, ma nel minor onere di verificare indiziariamente o probabilisticamente alcuni presupposti).

Del resto, l'inserimento di una autonoma disposizione sulla confisca, invariata quella sul sequestro (e sulla revoca del sequestro), non può intervenire sui presupposti del provvedimento ablativo, non essendo ipotizzabile diversità tra misura cautelare e definitiva, ma solo sull'onere probatorio di questa fase. In astratto possono ipotizzarsi due diverse interpretazioni:

- a) il riferimento alla necessità di **giustificare** (e non solo di *dimostrare*) **la legittima provenienza** I potrebbe porre a carico del proposto un onere probatorio ulteriore rispetto a quello precedente (di mera allegazione).

Questa tesi, pur se in linea con la (presumibile) volontà del legislatore, attribuisce però un valore eccessivo al termine (*giustificare*) che si sostituisce al precedente (*dimostrare*), trattandosi di termini sostanzialmente coincidenti e si pone in stridente contrasto con l'interpretazione costituzionalmente orientata in precedenza elaborata;

- b) il termine **risulti**, riferito non come nel secondo comma (sequestro) alla sola disponibilità, ma anche alla disponibilità sproporzionata e ai beni comunque di provenienza illecita, potrebbe fare desumere un maggiore onere dimostrativo in sede di confisca, addirittura la prova della provenienza illecita¹⁴⁸. Anche tale interpretazione è da scartare perché in contrasto con la volontà legislativa e, in parte, con quella accolta per l'art. 12 sexies (testo che, però, come detto solo in parte coincide con l'art. 2-ter, comma 3).

Scartata l'ipotesi dell'intervento sui presupposti del provvedimento ablativo e verificata l'inidoneità delle possibili interpretazioni dirette a influire sul riparto dell'onere dimostrativo, sembra più agevole concludere che la nuova disposizione non ha apportato alcuna innovazione sostanziale, sicché la provenienza illecita dei beni che ricorre per i beni da sequestrate, *quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego*, coincida, se pur con termini e cadenze

¹⁴⁸ Conclusione che sembra emergere dalla sentenza n. 20906/09 della S.C., peraltro emessa con riferimento al testo previgente, ove si parla di prova della provenienza illecita del bene. Peraltro tale affermazione sembra scaturire dalla necessità di giustificare il sequestro e la confisca dei beni acquisiti precedentemente al manifestarsi della pericolosità del proposto.

diverse, con l'odierna confisca di beni di cui il proposto *risulti essere titolare in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego*".

Saranno, pertanto, utilizzabili tutti i principi già elaborati in tema (di disponibilità indiretta e) di provenienza illecita dei beni, elaborati in precedenza.

3 - Alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza.

In applicazione dei principi generali in precedenza enucleati sono stati individuati numerosi ulteriori principi che rappresentano diretta e coerente applicazione dei primi.

3.1 - La necessità dell'accertamento dell'illecita provenienza in relazione a ciascun bene suscettibile della misura patrimoniale e non all'intero patrimonio.

Il sequestro, prima, e la confisca, poi, non possono colpire tutti i beni - indiscriminatamente - di coloro che sono sottoposti a misura di prevenzione personale, bensì solo quelli che si ha motivo di ritenere esser frutto di attività illecite o che ne costituiscono il reimpiego.

La possibilità che un indiziato di mafia possa avere anche un patrimonio acquisito legittimamente impone al giudice di merito un'indagine che, anzitutto, deve essere condotta su ogni singolo bene, giacché altrimenti l'indiscriminato cumulo dei beni eluderebbe la necessaria individuazione di quelli che sono il frutto di attività illecite od il loro reimpiego, e che, poi, deve portare alla dimostrazione cronologica e logica della provenienza di ogni bene sequestrato da quella illecita attività o dal suo reimpiego¹⁴⁹.

3.2 - La irrilevanza del nesso causale tra provenienza illecita del bene e attività illecita del proposto.

Il sequestro e la confisca colpiscono i beni di provenienza da attività illecita (o reimpiego della stessa) **senza che rilevi distinguere se tale attività sia o meno di tipo mafioso** ovvero, a seguito della estensione agli indiziati di uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. e ai c.d. pericolosi comuni, alla specifica attività delittuosa che ha consentito di riconoscere tale pericolosità.

Non occorre, dunque, nel provvedimento ablativo, l'individuazione di un nesso causale fra presunta condotta mafiosa (ovvero, per gli indiziati dei delitti ex art. 51 comma 3.bis c.p.p. e c.d. pericolosi semplici, con la condotta illecita che ha consentito di riconoscerne la pericolosità) ed

¹⁴⁹ S. C. sent. nn. 1365/88, 2186/92, 37166/08.

illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione dell'illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia¹⁵⁰.

Ne consegue che laddove si proceda alla ricostruzione dell'origine del patrimonio del soggetto eventuali addizioni o incrementi riferiti ad attività illecite di qualunque tipo non potranno mai concorrere ad un lecito incremento economico essendo soggette a confisca ai sensi della disposizione citata.

L'individuazione dei beni confiscabili perché provenienti da attività illecita è questione ben diversa da quella della necessità o meno di un rapporto temporale tra la data di acquisizione del bene e l'epoca di inserimento del proposto nell'associazione di tipo mafiosa ovvero (dopo la modifica della L. 125/08) la manifestazione della pericolosità rilevante per la confisca (indiziati dei delitti ex art. 51 comma 3-bis c.p.p., persone pericolose ex art. 1, nn. 1 e 2), L. 1423/56)¹⁵¹.

3.3. Il reimpiego di beni di provenienza illecita. L'utilizzo, parziale, di denaro di origine lecita.

E' sufficiente che risulti che un bene sia frutto di attività illecita per farne scaturire la possibilità di sottoporre a provvedimento ablatorio gli incrementi ovvero il reimpiego di somme dello stesso bene.

La disposizione contenuta nell'art. 2 ter della L. 575/65 si fonda sulla necessità di sottrarre all'indiziato di mafia (e dei delitti oggi previsti dal nuovo testo dell'art. 1 nonché delle persone pericolose ai sensi dei nn. 1) e 2) dell'art. 1 della L. 1423/56) tutte le disponibilità di cui sia attualmente in possesso e che trovino origine diretta o derivata da attività illecita. In altre parole, il denaro ricavato dell'originario bene proveniente da attività illecita coinvolge e rende illecito il reimpiego dello stesso denaro e, dunque, del bene acquistato con lo stesso; e in tale sviluppo saranno coinvolti tutti i successivi reimpieghi di denaro derivanti da operazioni finanziarie riconducibili al bene illecitamente acquisito (in origine).

La finalità della norma risponde, evidentemente, all'obiettivo prioritario della normativa introdotta dalla legge Rognoni-La Torre, diretta a colpire alla radice il fenomeno mafioso attraverso la sottrazione di tutte le risorse derivanti da attività illecite, qualunque sia la loro evoluzione e le modalità di reimpiego dello stesso.

Con l'estensione della confisca agli indiziati di uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. ed ai soggetti pericolosi ai sensi dei nn. 1 e 2 dell'art. 1 della L. 1423/56 la originaria finalità della confisca antimafia è estesa alle attività criminali dei portatori di tale pericolosità che consentano illeciti arricchimenti.

¹⁵⁰ Cass. Sez. 1, 15/1/1996, Anzelmo, rv. 204036; Sez. 2, 26/1/1998, Corsa, rv. 211435; Sez. 2, 6/5/1999, Sannino, rv. 213853; S.C. sent. nn. 36762/03, 35481/06, 47798/08.

¹⁵¹ Cfr. par. 9 della relazione.

In tal senso è costante la lettura dei giudici di merito e della Suprema Corte, con la sola precisazione che qualora nel circuito illecito del bene si inseriscano somme di sicura provenienza lecita che arricchiscano il valore del bene (o del suo reimpiego) la confisca potrà colpire solo quella quota del bene ricollegabile alla provenienza da attività illecita (ovvero dal suo reimpiego). Si ritiene, infatti, che sia nel caso in cui il denaro proveniente da attività illecita accresca o migliori beni già nella disponibilità del soggetto medesimo, in virtù di pregresso acquisto del tutto giustificato da dimostrato titolo lecito, ovvero qualora il bene frutto di attività illecita (o il suo reimpiego totale o parziale) sia incrementato con somme di sicura provenienza lecita, *il provvedimento ablativo deve essere rispettoso del generale principio di equità e, per non contrastare il principio costituzionale di cui all'art. 42 Cost., non può coinvolgere il bene nel suo complesso, ma, nell'indispensabile contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private della garanzia della proprietà tutelabile, deve essere limitato soltanto al valore del bene medesimo, riferibile all'attività illecita. Il che si realizza mediante la confisca della quota ideale del bene, rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego e valutata al momento della confisca medesima*¹⁵²

4 - La sproporzione nel sequestro e nella confisca ex art. 12 sexies, rapporti con la provenienza illecita prevista per la misura di prevenzione patrimoniale.

4.1. Il dato normativo.

Prevede l'art. 12 sexies L. 306/92, conv. in L. 365/92¹⁵³ che in presenza di determinate delitti, in caso di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. *e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica*".

Trattasi di disposizione solo in parte coincidente con l'attuale testo dell'art. 2 ter della L. 575/65.

Peraltro, pur quando non vi era tale coincidenza (parziale), la giurisprudenza riteneva applicabili **alcuni** principi elaborati in tema di misure di prevenzione.

4.2 - La sproporzione (e non la provenienza illecita) come presupposto del provvedimento penale .

¹⁵² Sentenze nn. 803/99, 30131/07 33479/07.

¹⁵³ Introdotta dal decreto legge 20 giugno 1994 n. 399, convertito dalla legge 8 agosto 1994 n. 501.

Il testo dell'art. 12 sexies è univoco nel richiedere quale requisito del sequestro e della confisca esclusivamente la sproporzione tra redditi o attività economica e beni.

La giurisprudenza ha precisato che la sproporzione tra il valore dei beni posseduti dall'interessato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata i termini di raffronto dello squilibrio sono indicati dalla suddetta previsione, alternativamente, nel reddito dichiarato al fisco e nella attività economica dell'imputato, chiaro essendo che il giudice, una volta apprezzata la sproporzione rispetto al dato ufficiale, cioè al reddito dichiarato, non deve spingersi a ricercare una situazione di fatto contrastante con il dato documentale¹⁵⁴.

Sono stati già evidenziati la diversità della tecnica normativa tra disposizione penale (che descrive i presupposti della sola confisca) e di prevenzione (che delinea anche i presupposti del sequestro e della revoca del sequestro) e l'impossibilità di sovrapporre le due disposizioni in tema di confisca, penale e di prevenzione, mancando nella seconda ogni riferimento alla provenienza illecita del bene, presente nella prima (*"nonche' dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego"*).

Troppo spesso si ignora la diversità strutturale e dogmatica della misura di prevenzione patrimoniale -fondata sulla esistenza dei presupposti della misura personale, consistenti nella verifica indiziaria o probabilistica di alcuni presupposti- rispetto alla misura patrimoniale penale – fondata sull'accertamento della penale responsabilità-.

Pur se di sovente si parla di assimilazione dei due istituti, troppo spesso si evocano principi dell'una per desumere determinate conseguenze sull'altro tipo di misura, ignorando le caratteristiche proprie di ciascuna di esse (e le relative conseguenze).

Proprio la pronuncia di una sentenza di condanna per un fatto reato tipizzato dal legislatore consente un provvedimento ablativo nei confronti del patrimonio del condannato sulla base del solo presupposto della sproporzione tra redditi o attività e valore del bene, sempre che costui non ne dimostri la legittima provenienza.

Non occorre alcun riferimento alla provenienza illecita del bene perché il legislatore, *individuati delitti particolarmente allarmanti, idonei a creare una accumulazione economica, a sua volta possibile strumento di ulteriori delitti, pone una presunzione, iuris tantum, di origine illecita del patrimonio "sproporzionato" a disposizione del condannato per tali delitti*¹⁵⁵.

4.3 - Alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza.

¹⁵⁴ [39048/2007](#)

¹⁵⁵ Testualmente SSU sent. n. 920/03, Montella

4.3.1 - L' onere probatorio.

Sull'onere probatorio, in un primo tempo (con un procedimento analogo a quello in tema di misure di prevenzione), la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la disposizione configurasse una vera e propria ipotesi di inversione dell'onere della prova, spettando all'imputato provare l'origine dei suoi beni. Si è così affermato che al fine di giustificare la provenienza dei beni, confiscabili ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12-sexies, occorre "fornire un'esauriente spiegazione della lecita provenienza dei beni di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica, dimostrando la loro derivazione da legittime disponibilità finanziarie"¹⁵⁶.

Si è poi precisato che si tratta di una presunzione iuris tantum ed essa è applicabile quando sia dimostrata la sproporzione tra il valore dei beni da un lato e i redditi e le attività economiche dall'altro, al momento di ogni acquisto dei beni stessi. Solo dopo una tale dimostrazione il soggetto inciso dovrà, con riferimento temporale precisamente determinato, indicare le proprie giustificazioni, le quali dunque potranno anche loro essere specifiche e puntuali. Tale indicazione non va confusa con un'imposizione di onere della prova, ma si risolve nell'esposizione di fatti e circostanze di cui il giudice valuterà la specificità e la rilevanza e verificherà in definitiva la sussistenza. L'onere imposto non trasmoda perciò in una richiesta di prova diabolica, ma è al contrario di agevole assolvimento¹⁵⁷.

Recentemente si va consolidando un'interpretazione secondo cui , non è richiesta una giustificazione qualificata della legittima provenienza dei beni, ma un'attendibile e circostanziata giustificazione, che il giudice deve valutare in concreto, secondo il principio della libertà di prova e del libero convincimento. Una tesi che ha come presupposto la ricostruzione dell'istituto in termini di conformità alla Costituzione, avendo l'art. 12-sexies cit. introdotto una mera *presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, trasferendo sul soggetto, che ha la titolarità o la disponibilità dei beni, l'onere di giustificare la provenienza, con l'allegazione di elementi che, pur senza avere la valenza probatoria civilistica in tema di diritti reali, possessori e obbligazionari, siano idonei a vincere tale presunzione, escludendo ogni ipotesi di inversione dell'onere della prova*"¹⁵⁸.

E', dunque, onere dell'accusa dimostrare la provenienza illecita dei beni, salvo l'onere delle allegazioni gravante sul prevenuto e diretto ad elidere le argomentazioni probatorie a suo carico. Da

¹⁵⁶ Tesi che sembra evocata anche dalle sentenze 3904/07 e, parzialmente, dalla n. 25728/08

¹⁵⁷ SSUU 920/03.

¹⁵⁸ Sentenza nn. 11049/01, 5452/10 in motivazione.

questo rovesciamento di impostazione deriva che, mentre l'imputato risulta sollevato da una incombenza probatoria gravosa, la pubblica accusa, invece, viene caricata dell'onere di fornire gli indizi circa l'origine illecita dei beni¹⁵⁹.

4.3.2 - La necessità dell'accertamento dell'illecita provenienza in relazione a ciascun bene suscettibile della misura patrimoniale e non all'intero patrimonio.

La verifica della sproporzione deve essere riferita alla "somma dei singoli beni" (non al patrimonio come complesso unitario), cosicché la valutazione della sproporzione deve avere riguardo al reddito e alle attività nei momenti dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni volta a volta acquisiti, senza considerare il reddito dichiarato o le attività al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti; il raffronto deve essere "oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco". In questo modo, dalla ricostruzione storica della situazione riferita all'epoca dei singoli acquisti il giudice accerta la sussistenza di un rapporto di sproporzione rispetto ai redditi del condannato¹⁶⁰.

4.3.3 - La irrilevanza del nesso causale tra beni e reato. La irrilevanza della connessione temporale tra epoca del commesso reato ed epoca di acquisto dei beni

Non occorre un nesso di pertinenza tra i beni confiscabili ed il reato per cui è stata pronunciata condanna e nemmeno tra questi beni e l'attività criminosa del condannato.

La confiscabilità dei beni è correlata esclusivamente alla condanna del soggetto che di quei beni dispone, per uno dei reati oggetto dell'elenco di cui all'art. 12-sexies cit., senza che siano necessari accertamenti relativi all'"attitudine criminale"¹⁶¹.

L'individuazione dei beni confiscabili perché provenienti dallo specifico reato per cui è intervenuta condanna è questione ben diversa da quella della necessità o meno di un rapporto temporale tra la data di commesso reato e acquisto del bene, risolta -comunque- negativamente dalla giurisprudenza¹⁶².

Gli effetti derivanti dal principio ora ricordato hanno indotto la giurisprudenza, di recente, ad apportare alcuni correttivi. Se il pubblico ministero può operare un accertamento in cui il confronto tra reddito dichiarato e patrimonio posseduto viene necessariamente riferito ad un contesto

¹⁵⁹ Sentenze citate alla nota che precede.

¹⁶⁰ SSUU 920/03 Montella, S.C. sent. nn. 721/06, 5453/10.

¹⁶¹ SSUU 920/03 Montella, 5452/10 8404/09, 10756/09 38429/08.

¹⁶² A partire dalla citata SSUU 020/03, Montella. Per i diversi orientamenti in tema di misure di prevenzione cfr. par. 9 della relazione.

temporale che può anche riferirsi ad un'epoca precedente la commissione del reato contestato, questo deve costituire il limite del *thema decidendum*; vale a dire che la sproporzione rilevata si riferisce ad un determinato periodo di tempo, al di fuori del quale il provvedimento non trova giustificazione; d'altra parte, l'indagato può dimostrare la legittima provenienza dei beni limitando le sue allegazioni al periodo preso in considerazione dal pubblico ministero, senza dover assolvere alla *probatio diabolica* di dimostrare la legittimità dell'intero suo patrimonio. *Attraverso una corretta distribuzione dell'onere probatorio è possibile, indirettamente, ristabilire quel minimo di legame tra il reato ed il bene, cui si riferisce anche la giurisprudenza costituzionale*¹⁶³.
5452/10

4.3.4 - L'utilizzo, parziale, di denaro di origine lecita.

È assoggettabile a sequestro e successiva confisca il bene legittimamente acquistato e migliorato con denaro di provenienza non giustificata, ma soltanto limitatamente alla quota ideale che corrisponde a tale incremento di valore¹⁶⁴

5 - Un caso di applicazione dei principi enucleati.

Per meglio comprendere le modalità con cui opera l'onere motivazionale e il riparto probatorio si riporta per estratto, evidenziando le parti più rilevanti, il decreto n. 280/2009/A emesso dal Tribunale di Napoli, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, in data 6.10/4.12.2009, relativo alla provenienza illecita di numerosi beni.

“....

2 - I presupposti di carattere soggettivo.

.....

2.3.3 - Le valutazioni del Tribunale.

Gli elementi di fatto contenuti nel decreto di sequestro non sono stati smentiti nel corso dell'udienza camerale e sono stati arricchiti dalle ulteriori condotte illecite del 1984-1985 nell'ambito della abusiva edificazione nel quartiere di Pianura di Napoli, esattamente il quartiere in cui il Belluno realizzava l'accumulazione patrimoniale immobiliare oggetto del presente procedimento.

All'esito del contraddittorio camerale può, dunque, affermarsi che sono emersi plurimi ed univoci elementi di fatto che consentono di ritenere il Belluno indiziato di appartenenza ai citati clan camorristici, con specifico riferimento, da ultimo, al clan Nuova Camorra Organizzata.

Il Belluno manifestava una indubbia pericolosità (semplice) ai sensi dell'art. 1, nn. 1) e 2), della L. 1423/1956 fin dalla maggiore età, quando proseguiva nella commissione di reati contro il patrimonio posti in essere già quando era minorenni. Ai reati contro il patrimonio (posti in essere nel 1970, 1971 e 1972) si aggiungevano condotte antisociali (guida senza patente con condanne del 13.12.74 e 17.9.79) e la commissione di ulteriori reati finalizzati a conseguire illeciti profitti (violazione delle leggi doganali del 31.12.76 e violazione delle leggi sul lotto con condanna del 5.1.88, concorso in costruzione abusiva dal 1983 al 1985).

Dopo i citati episodi, che delineano un personalità dedita a commettere reati, anche contro il patrimonio, fin da quando era ancora minore e per un lungo arco di tempo (anni 80), emergono episodi che delineano una maggiore pericolosità (comune), desunti dall'accertata ricettazione (nel febbraio 1987), in concorso con altri, di un assegno di ben L. 107.000.000 di cui ben conosceva la provenienza delittuosa, oltre che dalle frequentazioni con persone (i

¹⁶³ S.C. sent. n. 5452/10.

¹⁶⁴ 21079/10, 26848/10.

concorrenti nel reato di ricettazione) che ponevano in essere gravi reati di cessione di stupefacente, alle quali, peraltro, il Belluno prestava la “garanzia” per un assegno di l. 10.000.000 emesso nell’ambito degli acquisti di stupefacenti.

Dalla fine degli anni ottante emerge il salto di qualità del proposto protagonista di numerosi episodi criminali, anche relativi alla detenzione e allo spaccio di quantitativi ingenti di sostanze stupefacenti. Independentemente dall’esito dei relativi processi penali, risultano i seguenti fatti accertati:

.....

3 - I presupposti di carattere oggettivo.

....

3.3.2 - Gli elementi emersi nel corso dell’udienza camerale, le valutazioni del Collegio.

....

C) - La gestione unitaria dell’origine e dell’accumulazione patrimoniale, riferibile unicamente a Belluno Mario.

Nel decreto di sequestro n. 313/08/A , attraverso lo specifico esame delle vicende patrimoniali, si individua la gestione unitaria dell’accumulazione:

A ben vedere, l’esame complessivo dei movimenti finanziari emersi appare disvelare una vorticosa attività anche immobiliare (oltre che imprenditoriale), formalmente in capo ai singoli familiari, ma riferibile ad un unico centro decisionale e, dunque, al proposto portatore di pericolosità prima semplice e poi qualificata, in grado di generare profitti illeciti, in un primo tempo attraverso la commissione di reati contro il patrimonio, successivamente inserendosi in contesti camorristici, specificamente nel settore della vendita di sostanze stupefacenti che consente rilevanti guadagni.

.....

L’esame delle specifiche allegazioni delle parti ha confermato le conclusioni dal Tribunale formulate nel decreto di sequestro con riferimento all’origine, alle prime fasi dell’accumulazione patrimoniale, alle ultime vicende.

.....

In definitiva, in considerazione della prospettazione difensiva ed all’apparente commistione patrimoniale tra i coniugi, riferibile in realtà ad un unico centro decisionale identificabile nel proposto, è opportuno un esame congiunto delle allegazioni offerte, pur se la diversa natura dell’onere a carico dei terzi intestatari (disponibilità dei beni, anche attraverso la lecita provvista del danaro necessario per l’acquisto del bene) e del proposto (provenienza lecita del danaro utilizzato per l’acquisto del bene) imporrà sempre di tenere presente i diversi profili (esaminando prima quello della disponibilità in capo al proposto e, successivamente, della sufficienza indiziaria della illecita provenienza).

D) - L’origine del patrimonio (immobiliare): dal 1982 al 1987.

D1) - La prima operazione immobiliare riferibile al Belluno, come indicato nel decreto di sequestro, risale al 29.4.82, quando la moglie Iorio Patrizia acquistava dai coniugi Grieco Domenico e Cardinale Fernanda, per la somma dichiarata di L. 22.500.000, un appartamento sito in Napoli Pianura alla via Catena I^a Traversa Provinciale, piano 3°, int.10, composto da tre vani ed accessori; immobile il 26.5.82, per L. 23.000.000.

In stretta connessione con tale operazione immobiliare vi è l’acquisto, sempre da parte della Iorio, in data 1.6.82, dell’appartamento sito in Napoli, Rione Traiano 37, scala A, piano rialzato, int. 4, per L. 10.000.000; immobile rivenduto il 25.7.88 per L. 70.000.000).

Il proposto, pur a fronte della formale intestazione degli immobili alla moglie, riconosce di essere stato colui che aveva la reale disponibilità dei beni, avendoli acquistati. Tale ammissione emerge:

- dalle dichiarazioni rese in udienza: *..io ho accettato...l’ho dato in acconto...sono andato a Pianura a portare questo anticipo...mi ero comprato la prima casa...ho venduto quella là di Pianura e ho comprato quella a Rione Traiano.....si vendeva la casa di mio padre....Allora ho venduto quella là di Pianura e ho comprato quella di Rione Traiano...quella casa per me era come una reggia, era una cosa affettiva;*
- dalla memoria depositata a sua firma: *...cominciai a pagare.....conferendo al Grieco (il venditore) sia l’intera somma che....per il completamento della somma per l’acquisto della casa, ricordo che ebbi il prezioso aiuto...quando come detto conclusi il contratto...Pertanto trovai fortunatamente una signora disponibile ad acquistare immediatamente l’immobile recuperando interamente la somma....a distanza di un mese...provvedevo a pagare in contanti la somma di L. 10 milioni per l’acquisto...con la residua somma provvidi...;*
- dalla consulenza del dott. Liguori, redatta per conto del Belluno, ove si legge che *il sig. Belluno fece acquistare al coniuge in data 21.5.82 l’immobile...dopo pochissimo rivenduto.*

A fronte di tali ammissioni appare poco rilevante il più sfumato contenuto della memoria del dott. Luciano, redatta per conto della Iorio, in cui -comunque- si fa riferimento all’utilizzo di somme provenienti anche dal marito Belluno Mario. La Iorio, nel corso dell’udienza, si è limitata ad affermare che *comprava e vendeva* grazie ai sacrifici economici cui si sottoponeva.

Del resto, la riferibilità dei beni al Belluno si desume anche dall'assoluta indisponibilità di somme idonee all'acquisto da parte della Iorio, che allega redditi derivanti dall'attività di vendita ambulante di detersivi e cosmetici (quantificati in L. 2.400.000 annue, dal 1976 al 1982, secondo la consulenza- però- del dott. Liguori redatta per il proposto) privi di qualsivoglia riscontro. Viene offerto, infatti, solo un verbale di contestazione emesso in data 27/01/1987 (il secondo verbale prodotto, datato 13.9.88, si riferisce, come si vedrà oltre, al supermercato aperto nel 1987), sicchè l'eventuale reddito, non certo rilevante in considerazione dell'attività indicata (perciò inidoneo a giustificare l'acquisto), dovrebbe farsi risalire ad anni successivi all'acquisto in esame. Né assume rilievo, ferma restando l'evidente inconsistenza dei redditi ricavabili dall'attività ambulante, la dichiarazione di Di Matteo Maria laddove ha affermato che la zia Iorio Patrizia prima del 1987 *vendeva detersivi nel mercatino di Soccavo*, riferendosi agli anni immediatamente precedenti (Di Matteo Salvatore, confermando la circostanza, non ha indicato alcuna epoca di inizio dell'attività ambulante).

Ciò posto, in ordine alla reale titolarità dei beni in esame, con riferimento alla provvista necessaria si allega da parte del proposto (nella memoria depositata e con le dichiarazioni rese in udienza) che il primo immobile, di cui si prospettò l'acquisto nel 1981, fu pagato con l'anticipo di un milione e poi sino alla concorrenza della somma indicata con somme di diversa provenienza:

.....

Orbene, a fronte delle allegazioni offerte, il Tribunale -in applicazioni dei principi esposti in premessa¹⁶⁵-, rileva che le stesse non appaiono serie e riscontrabili e sono insufficienti a superare le conclusioni raggiunte nel provvedimento cautelare in ordine alla provenienza dei beni, e specificamente del primo bene acquistato nel maggio 1982, attribuibile a provento da attività illecita.

Gli unici redditi documentati sono:

- quelli risultanti dal decreto di sequestro, precisamente:
 - *il ricavato, in data 25.5.74, della cessione da parte del proposto, unitamente alla madre e ai 5 fratelli, di un appartamento (sito in Napoli, Rione Traiano GESCAL, Isolato 37, int. 4) ricevuto in eredità, pro quota, a seguito della morte del padre. Il prezzo complessivo della cessione veniva fissato in L. 7.200.000, di cui L. 3.865.250 in contanti ed il residuo mediante accollo delle rate residue da pagare alla Gescal. Per cui il Belluno ricavava per tal vendita poco più di L. 500.000. Nessuna allegazione è stata offerta in ordine ad un maggiore introito, peraltro relativo a somme percepite in anni lontani dall'acquisto del maggio 1982;*
 - *i redditi risultanti dall'archivio informatico INPS - Lavoratori Dipendenti (non risultano dichiarazioni dei redditi) negli anni 1975 e 1976 per poche centinaia di migliaia di lire, per lavoro svolto durante la detenzione presso case di reclusione;*
 - *i redditi risultanti dall'archivio informatico INPS (non sono state presentate dichiarazioni IRPEF) negli anni 1980 (L. 1.775.000), 1981 (L. 2.704.000), 1982 (L. 148.000) per lavoro dipendente svolto presso la S.R.L. Pescatori del Tirreno Lavoratori della Piccola Pesca -via Cervantes nr.55/14 Napoli. Non trova alcun riscontro il maggior importo indicato nelle consulenze (circa L. 15.000.000 in tre anni), desunto dal calcolo delle ritenute INPS, atteso che dagli atti acquisiti gli importi indicati per gli anni 1980, 1981 e 1982 risultano per redditi di lavoro dipendente e non per contributi (da cui si ricaverebbe un reddito triplo).*

Non trovano, invece, alcun riscontro né documentale, né attraverso serie allegazioni le ulteriori somme indicate come percepite a vario titolo dal Belluno:

.....

In definitiva, nel maggio del 1982, in un'epoca in cui già emergevano difficoltà per pagare il canone di locazione dell'immobile familiare (occorrendo il sostegno finanziario della famiglia della Iorio che integrava il canone mensile di L. 100.000, come indicato nella memoria del Belluno), con una famiglia formata da marito moglie, due figli (Vincenzo, nato nel 1976 e Monica, nata il 7.10.1980), con un figlio in arrivo (Veronica, nata il 22.07.1982) risultano redditi neanche sufficienti al sostentamento familiare, per cui appare assolutamente inverosimile l'esistenza di una disponibilità, provento di lecita attività, finalizzata ad acquistare un immobile per un valore dichiarato di L. 22.500.000 interamente pagato, ma certamente superiore come è notorio (ed è anche affermato nella consulenza del dott. Luciano, seppur per vendite effettuate dalla Iorio successivamente).

Conclusivamente deve anche affermarsi che la disponibilità e il pagamento di una somma non irrilevante, pari almeno al valore dichiarato di L. 22.500.000, ai valori attuali circa euro 40.000, non poteva non lasciare una qualche traccia documentale non essendo credibile che tutte le operazioni (acquisizione, custodia, versamento) avvenissero esclusivamente con denaro.

¹⁶⁵ Sufficienza indiziaria della provenienza da attività illecita del danaro utilizzato per l'acquisto del bene, ove l'indizio può essere rappresentato anche dalla sproporzione tra i redditi dichiarati ed il valore del bene.

Alla luce, dunque, dell'esame di tutte le allegazioni offerte dal Belluno (ed anche dalla Iorio) l'acquisto del primo immobile del maggio del 1982 appare sproorzionato rispetto al reddito percepito, perciò deve essere riferito, sulla base dei principi esposti, all'attività illecita del Belluno che già aveva evidenziato una pericolosità comune attraverso le ricordate condotte costituite da reati contro il patrimonio o tali da consentire acquisizioni patrimoniali illecite (furti aggravati commessi il: 11.8.66, 25.11.1970, 3.12.71, 22.10.1972; violazione alle leggi doganali del 31.12.76 e delle leggi sul lotto). Pericolosità che si salda, attraverso la commissione negli anni dal 1983 al 1985 di reati edilizi, con quella che emerge negli anni 80 di cui all'episodio di ricettazione accertato nel febbraio 1987, relativa ad un assegno di ben L. 107.000.000 (dell'epoca), nell'ambito di illeciti rapporti (risultanti anche da intercettazioni telefoniche) con persone dedite alla vendita illegale di sostanze stupefacenti, in particolare prestando la "garanzia" per un assegno di L. 10.000.000 emesso nell'ambito degli acquisti di droga.

D2) - La seconda operazione immobiliare, formalmente operata dalla Iorio, risale all'1.6.82 ed è relativa all'appartamento sito in Napoli, Rione Traiano 37, scala A, piano rialzato, int. 4, per L. 10.000.000 (immobile rivenduto il 25.7.88 per L. 70.000.000).

Anche anche in questo caso è pacifica la fittizia intestazione dell'immobile in capo alla Iorio sulla base delle stesse dichiarazioni del Belluno, oltre che (a parte l'accertata assenza di redditi propri della Iorio) per la natura stessa dell'operazione immobiliare effettuata col ricavato della vendita dell'appartamento acquistato dal proposto (pur se formalmente intestato al coniuge).

Indipendentemente dalle ragioni che spinsero a tale acquisizione (ricollegate dal Belluno alla volontà di acquistare l'immobile occupato dal padre), in questa sede è sufficiente rilevare che, così come affermato dalle parti, l'immobile fu acquistato con parte del ricavato della vendita dell'immobile di cui si è detto (sito in Napoli Pianura alla via Catena I^a Traversa Provinciale, piano 3^o, int.10) avvenuta il 26.5.82 per L. 23.000.000 (nominali, con plusvalenza di L. 500.000). Trattasi, dunque, pacificamente di reimpiego di denaro proveniente da frutto attività illecita (al pari della somma ricavata dalla differenza tra vendita ed acquisto).

D3) - La terza operazione immobiliare risale al 23.9.83 quando la Iorio acquista in Napoli-Pianura alla via Marano Pianura nr. 3 lastrici solari di copertura del quarto piano per L. 4.000.000.

Si è ricordato nel decreto di sequestro che sul lastrico solare la Iorio costruiva abusivamente (come risulta anche dalla sentenza di condanna del pretore di Napoli del 30.1.85 -prodotta dalla difesa- per costruzione abusiva di un piano in sopraelevazione alla via Marano I, accertato il 23.9.83) due appartamenti ceduti:

- il 12.12.83, per L. 30.000.000 l'immobile sito al piano quinto, distinto con il numero interno 10, composto di 3 vani e accessori;
- l'11.4.84, per L. 30.000.000 l'immobile sito al quinto piano, interno 9, di vani 3 ed accessori.

Il Belluno (nella memoria depositata e nelle dichiarazioni rese) e la Iorio (nella memoria a firma del dott. Luciano) hanno affermato che *l'acquisto fu effettuato per conto del sig. Antonio Annunziata, che contestualmente si fece firmare una procura a vendere per tutelarsi*. Su tale immobile successivamente furono realizzati due appartamenti. A seguito della morte dell'Annunziata si appropriarono del lastrico e degli immobili, poi rivenduti per L. 60.000.000 ciascuno.

Il Belluno nella memoria a sua firma afferma che in quegli anni si occupava di svariate attività sui cantieri (abusivi) di Napoli-Pianura (custodia notturna, trasporto materiali, manovale anche insieme al padre della moglie: *...sul cantiere ci lavoravo col camioncino...a fare i viaggi col camion si prendevano 70/80 mila lire al giorno ...avevo la settimana perché lavoravo sul cantiere e vedevo se venivano le guardie...*), venendo coinvolto in processi penali e ricavando circa L. 200.000 alla settimana. Nel corso di tale attività accettava la proposta dell'Annunziata, che si occupava di piccole costruzioni abusive, di fare intestare fittiziamente alla moglie Iorio Patrizia il lastrico solare, con contestuale firma di una procura a vendere in favore (e a garanzia) dello stesso Annunziata che, così, avrebbe potuto disporre in qualunque momento dei suoi beni; a seguito della morte dell'Annunziata, che aveva realizzato sul lastrico due immobili, *decaduta la procura* vendette i due immobili ciascuno per L. 60.000.000 (dichiarandone la metà).

La morte dell'Annunziata, in definitiva, incise in maniera esiziale sulle capacità finanziarie del proposto, in quanto il ricavato delle vendite consentì di effettuare in tempi ristretti una serie di operazioni di compravendita -che risultano dal decreto di sequestro- attraverso le quali vi è stata la possibilità di lucrare sulla differenza tra acquisto e vendita sino all'acquisizione dell'attuale patrimonio immobiliare (in tal senso anche la memoria del dott.- Liguori redatta per conto del proposto).

Nelle dichiarazioni rese in udienza il Belluno ha ulteriormente precisato che:

- per la fittizia intestazione (per le quali occorre una persona pulita che rischiava solo una multa) avrebbe ricavato 5 milioni;
- quando gli appartamenti erano quasi completati l'Annunziata morì e gli appartamenti rimasero di proprietà della moglie. Con la morte dell'Annunziata venne meno la procura, pur se l'Annunziata aveva una madre (la mamma era vecchia) e viveva con una donna di colore (ormai la moglie vera una straniera, non che ho qualcosa contro le straniere, viveva con una donna di colore);
- dalla successiva vendita dei due appartamenti ricavò 120 milioni, di cui 60 regalati alla moglie che aveva preso i sigilli.

La Iorio nulla ha dichiarato, pur se nella memoria redatta per suo conto (a firma del dott. Luciano), si legge che l'acquisto del lastrico solare fu effettuato per conto del sig. Antonio Annunziata, che contestualmente si fece firmare una procura a vendere per tutelarsi. Nel frattempo, si verificò un evento significativo nella disponibilità finanziaria della signora Patrizia Iorio, ossia la morte del signor Antonio Annunziata, che comportò la decadenza della procura sopra menzionata e di fatto la

sig.ra Iorio si ritrovò quale proprietaria effettiva. Gli immobili realizzati ... furono rivenduti ai per Lire 60.000.000 ciascuna, anche se l'importo dichiarato in atti per 30.000.000 per immobile.

Le sovrapponibili allegazioni del proposto e della terza sono prive di qualsivoglia elemento di riscontro ed appaiono non credibili.

Se realmente la Iorio fosse stata fittizia intestataria di una persona che realizzava *professionalmente* costruzioni abusive (come indicato dal Belluno), quest'ultima si sarebbe cautelato adeguatamente, non solo con la procura a vendere, ma anche in modo tale da garantire che il suo patrimonio non andasse perso in caso di decesso dai familiari: una madre ed una moglie (o compagna); d'altra parte sarebbe stato molto più semplice, economico e meno rischioso attribuire la proprietà dell'immobile alla madre o alla compagna.

Pur se fosse vero quanto allegato, i beni in questione (e il loro successivo reimpiego) costituirebbero frutto di una complessiva attività illecita atteso che il Belluno, non solo si sarebbe prestato (tramite la moglie) ad una fittizia intestazione finalizzata alla commissione di reati (di costruzione abusiva), ma si sarebbe anche appropriato (direttamente e tramite il coniuge) illecitamente di beni altrui e, precisamente, degli eredi dell'Annunziata (della madre e, eventualmente, del coniuge la cui qualità, però, non è indicata con certezza).

Giova sottolineare che dalla versione del proposto e dal coniuge trova conferma, in primo luogo la disponibilità dei beni in capo al Belluno, che riferisce in prima persona l'intera operazione, ivi compresa la vendita dei due appartamenti, descrivendo il ruolo del coniuge quale mera intestataria. Del resto la Iorio, come già accertato, in questo periodo era priva di redditi leciti idonei a giustificare l'acquisto.

Sempre dalla versione del Belluno (e della Iorio) emerge l'indisponibilità in capo al proposto di somme lecite idonee per l'acquisto e l'edificazione, laddove l'eventuale utilizzo delle somme ricavate dalla vendita del 26.5.82 dell'appartamento di via Catena I^a Traversa Provinciale, detratto l'importo utilizzato per l'acquisto dell'1.6.82 dell'appartamento di Rione Traiano 37, costituirebbe reimpiego di frutto di attività illecita. Per completezza si osserva che il Belluno afferma di avere ricavato, in questo periodo, altri introiti occupandosi di svariate attività sui cantieri (abusivi) di Napoli-Pianura (custodia notturna, trasporto materiali, manovale), venendo anche coinvolto in processi penali; trattasi di somme, di cui non vi è traccia, provento di attività illecita che mai potrebbero giustificare un lecito acquisto.

Appare singolare, infine, che nessuna seria allegazione sia stata offerta proprio con riferimento a quella che appare (ed è indicata dal proposto e dalla Iorio) come la principale acquisizione immobiliare e patrimoniale che consentiva, a seguito della vendita dei due appartamenti ed alla realizzazione di consistenti introiti (60 milioni -come da atti- ovvero di 120 milioni come dichiarato), di procedere alle successive corpose operazioni immobiliari che conducevano all'accumulazione dell'attuale patrimonio.

D'altra parte, l'utilizzo del ricavato della vendita dei due appartamenti costituisce reimpiego del *frutto dell'attività illecita*, consentendo, come si vedrà oltre, la confisca dei beni acquistati con tale danaro.

D4) - Le ulteriori acquisizioni (ed operazioni) immobiliari degli anni 1984-1987.

....

Nell'arco di solo un mese il proposto acquista numerosi immobili per il prezzo complessivo di L. 45.000.000; somma che non trova alcun riscontro nei redditi dichiarati o allegati.

Del resto, lo stesso proposto, fa risalire le disponibilità relative a tali acquisti dal ricavato della vendita dei due immobili (dell'Annunziata) pari ai L. 60.000.000 da lui trattenuti. Sicchè, per quanto detto in precedenza, gli acquisti in esame non sono altro (anche secondo la prospettazione difensiva ed all'esito della ricostruzione operata) che frutto della descritta attività illecita, non essendo comunque neanche allegata la disponibilità di ulteriori somme di lecita provenienza utilizzate per tali acquisti.

Il Tribunale deve rilevare la inverosimiglianza delle allegazioni difensive che, a fronte di acquisti per importi dichiarati per L. 45 milioni, indica una provvista di L. 60 milioni relativa alla somma effettivamente ricavata dalla citata vendita immobiliare per un prezzo dichiarato di L. 30 milioni (avendo affermato che la parte residua era stata regalata alla moglie). I due termini sono chiaramente disomogenei (prezzo nominale per l'acquisto, prezzo effettivo per il ricavato della vendita) e dimostrano ulteriormente che anche secondo la prospettazione difensiva per gli acquisti del Belluno del 1985 furono necessarie somme ulteriori, corrispondenti evidentemente a quelle ricavate dall'intera vendita degli immobili dell'Annunziata (in contrasto con l'affermata donazione alla moglie della metà del ricavato) ovvero provenienti da ulteriori attività illecite.

A ciò deve aggiungersi che di tali consistenti movimenti di denaro (45 milioni dell'epoca) non viene fornita alcuna allegazione sulla provenienza e destinazione documentale, essendo inverosimile che tutte le operazioni venissero effettuate in contanti.

Rileva, infine, il Tribunale che gli immobili in esame sono stati tutti ceduti dal proposto (ad eccezione dei depositi di via Scaglione distinti con la lettera C6, C1 e S (e non Z come indicato nel primo decreto di sequestro), la gran parte tra il 1986 ed il 1987, ma anche nel 1997 ed il 1999 senza che sia dedotto alcunchè sulla destinazione delle somme.

.....

Le ulteriori acquisizioni (ed operazioni) immobiliari degli anni 1984-1987 riferibili formalmente alla Iorio.

Anche la Iorio in questi anni effettua operazioni immobiliari:

- il 10.10.84 acquista per L. 30.000.000 l'appartamento sito in Napoli, via Scaglione, 356, piano 2°, scala A, interno 5, di vani 3 ed accessori, subito venduto il 15.11.84 per L. 31.000.000;
- il 17.7.86 acquista per il prezzo dichiarato di L. 34.000.000 un appartamento, sito in Napoli-Soccavo, alla via

Cimitero int. 3, di tre vani e accessori riportato nel N.C.E.U. al f.125, p.lle 494/495 sub 3, per L. 34.000.000 (poi venduto il 23.10.92 per L. 150.000.000).

Secondo la prospettazione difensiva (articolata nella memoria del dott. Luciano, ma anche nella memoria del dott. Liguori redatta per il Belluno) il primo acquisto viene messo in relazione con la vendita degli immobili dell'Annunziata, precisandosi che gli importi effettivi sono di gran lunga superiori a quelli dichiarati, mentre il secondo acquisto fu effettuato con il ricavato della vendita del primo.

In ordine alla disponibilità dell'immobile deve rilevarsi che la fittizia intestazione negli anni in capo alla Iorio deve essere ritenuta anche per gli acquisti in esame, risultando significativo che nella memoria redatta per conto del Belluno si proceda sempre a valutare i redditi, le entrate e le uscite della famiglia Iorio-Belluno, operando una continua commistione tra le entrate e le uscite dei coniugi.

Nessun elemento è stato offerto su redditi idonei della Iorio (del commercio ambulante di detersivi già si è detto) né qualcosa di significativo viene offerto, se non il riferimento per la disponibilità iniziale alle somme ricavate dalla vendita degli immobili dell'Annunziata. Sul punto la Iorio nulla di specifico ha allegato, mentre il Belluno ha affermato che alla moglie aveva regalato il 50% del ricavato della vendita degli immobili dell'Annunziata per la fittizia intestazione. In definitiva, mettendo in ordine le allegazioni difensive, sarebbero state utilizzate somme ricavate dalla vendita dei due immobili dell'Annunziata regalate alla Iorio dal Belluno.

Anche tale prospettazione consente di ricondurre le operazioni (di acquisto, vendita e nuovo acquisto) in capo al proposto che appare il dominus (oltre che colui che aveva le reali disponibilità di denaro) delle vicende, non avendo la Iorio indicato seri elementi sulla disponibilità delle consistenti somme utilizzate per l'acquisto dell'ottobre 1984. Appare significativo che a fronte di un versamento rilevante (L. 30 milioni dichiarati, ma una somma certamente superiore secondo quanto affermato) nessuna traccia viene indicata sulla custodia e versamento del danaro. Egualmente nulla si allega sulla custodia del denaro ricavato dalla vendita operata il mese successivo (L. 31 milioni dichiarati), asseritamente riutilizzato nel luglio del 1986 per l'ulteriore acquisto.

Ulteriore conferma della disponibilità del proposto potrebbe trarsi anche dal fatto che l'appartamento acquistato (formalmente dalla Iorio) in via Scaglione 356 sembra ubicato esattamente nell'immobile abusivo di cui alla citata sentenza del Pretore di Napoli del 10.2.89, con cui il Belluno veniva condannato per concorso con numerose persone (tra cui Iorio Mario) nella realizzazione di un consistente immobile di 5 piani, su un'area di mq 400, realizzato in Pianura, via Scaglione 356, il 4.4.1985. Si è ricordato che veniva posta in essere una complessa operazione di edificazione abusiva, svolta anche da persone che tentavano di occultare la loro partecipazione, in cui il Belluno sottoscriveva *per ricevuta* numerose bolle di consegna del calcestruzzo, riceveva per girata 15 cambiali emesse dall'acquirente di uno degli appartamenti realizzati abusivamente, interveniva quale teste in numerosi atti notarili funzionali alla vendita degli appartamenti abusivi, era parte di una procura speciale che consentiva di operare il trasferimento di uno degli appartamenti abusivamente realizzati. Da tali elementi si desume un diretto riferimento al Belluno nell'abuso edilizio, potendosi logicamente dedurre che sempre lui fosse il reale dominus dell'appartamento (ubicato in quell'edificio) intestato alla moglie, già utilizzata in precedenza in tale ruolo (immobile dell'Annunziata).

Confermata la disponibilità dei beni in capo al proposto, deve rilevarsi che il primo acquisto (del 10.10.84) consiste, in ogni caso, in reimpiego della ricordata attività illecita e che, in ogni caso, nulla viene significativamente allegato in ordine alle movimentazioni necessarie per l'acquisto che, per la rilevanza degli importi non potevano avvenire per contanti.

Nello stesso solco si pone il successivo immediato acquisto del 17.7.86 (per L. 34.000.000), operato col denaro ricavato dalla vendita del primo immobile del 15.11.84 (come dedotto e come logicamente desumibile) per L. 31.000.000 (in realtà, per somme di gran lunga superiori come affermato nella consulenza di parte).

Nonostante il vorticoso giro di acquisti e vendite di questi anni, anche per tale ultimo acquisto non viene allegato alcun elemento in ordine alle movimentazioni del denaro che sarebbe stato custodito, ricevuto e destinato in contanti (pur trattandosi di una somma dichiarata, ai valori attuali di circa 50.000 euro, ma di gran lunga superiore secondo le stesse affermazioni dei propositi).

E) - L'attività imprenditoriale svolta nel 1987-1988.

Dal 1987/88 le operazioni imprenditoriali ed immobiliari accertate fanno tutte capo alla Iorio, in coincidenza con il maggior coinvolgimento del Belluno nelle attività criminali, a partire dall'episodio relativo alla ricettazione di assegni di rilevante importo ed al coinvolgimento (prestando garanzie) in dinamiche associative di spaccio di sostanze stupefacenti.

In tale periodo si afferma che la Iorio costituiva, nel 1987, la "Supermercato flegreo Sas di Di Matteo salvatore e C.", con sede in Via Epomeo 137/B, intestando il 49% delle quote a due suoi nipoti e detenendo ella stessa il 51% del capitale pari a L. 50 milioni. Detta attività fu svolta fino all'anno seguente, epoca in cui cedette le quote per L. 140 milioni, realizzando così una notevole plusvalenza ancorchè nell'atto di cessione veniva dichiarato il solo valore nominale (cfr. la consulenza del dott. Luciano per la Iorio, la consulenza del dott. Liguori per il Belluno).

.....

Se, invece, le somme utilizzate per l'avvio della società furono prelevate dal ricavato delle precedenti vendite di immobili trattava di evidente reimpiego di somme frutto di attività illecite.

In definitiva, anche per l'operazione imprenditoriale in esame mancano allegazioni in ordine a tracce delle movimentazioni di consistenti somme di denaro e, ancora una volta, appare inverosimile la circolazione di somme così rilevanti sempre ed esclusivamente in contanti.

Così come la vendita delle quote (per L. 50 milioni come dichiarato nell'atto o L. 140 milioni come sostenuto) avviene sempre e solo per contanti e, quando si parla di assegni (3 di L. 30 milioni), gli stessi sono incassati e del denaro contante ricavato si perde traccia. Appare inverosimile (come affermato da Di Matteo Salvatore) la consegna alla Iorio da parte dell'acquirente delle quote di una busta contenente ben 50 milioni in contanti (ai valori attuali circa 50.000 euro), così come l'incasso di 3 assegni di 30 milioni con immediata ripartizione, in contanti, tra i due Di Matteo e la Iorio. D'altra parte l'aver i due Di Matteo ricavato ciascuno 24 milioni (come affermato da Di Matteo Salvatore) appare in contrasto con l'accertata piena disponibilità della totalità delle quote da parte della Iorio e con l'affermazione di Di Matteo Maria in ordine all'aver ricevuto (lei e il fratello) solo *un regalo* quando furono vendute le quote.

Non si comprende, infine, come la Iorio, ormai titolare di una attività imprenditoriale (supermercato) che richiede notoriamente notevoli movimentazioni di denaro, con continui pagamenti di fornitori, non avesse alcun conto o deposito bancario (mai indicato) ove fare transitare il danaro.

In definitiva, sia con riferimento ai redditi ricavati nel corso della breve attività imprenditoriale (1987-1988), così come indicati da Di Matteo Salvatore, che alle somme ricavate dalla vendita delle quote sociali, ci si trova ancora di fronte a beni riferibili al proposto per l'assenza di redditi idonei all'acquisto da parte della Iorio, ed al reimpiego di denaro frutto di attività illecite ed alla finale disponibilità di denaro egualmente qualificabile frutto del reimpiego.

F)- Il patrimonio (immobiliare) accumulato dal 1989 al 1999.

Anche negli anni successivi al 1988 le operazioni immobiliari ed imprenditoriali sono tutte riferibili formalmente alla Iorio, in stretta connessione con l'accertato coinvolgimento del proposto nelle illecite attività poste in essere anche nell'ambito della criminalità organizzata: numerosi e prolungati contatti del proposto con esponenti di associazioni camorristiche accertati tra il 1988 e il 1991, il coinvolgimento nello spaccio di stupefacenti nel marzo 1990, l'accertata condotta del 1992 di spaccio di stupefacenti e di partecipazione ad un'associazione dedita a tale spaccio, la latitanza all'esito dell'ordinanza cautelare del 28.4.1992.

Nel 1993 risultano i seguenti acquisti formalmente attribuiti alla Iorio:

.....

In ordine alla provvista per i dedotti acquisti di rilevante valore (complessivamente L. 85 milioni dichiarati) si afferma che dopo la vendita dell'immobile di via Franza (per un importo di L. 150 milioni), avvenuto a fine 1992, con il frutto della predetta vendita, precisamente il 28.9.93, la sig.ra Iorio Patrizia acquista dai genitori i due immobili e il garage. Inoltre sempre alla stessa data furono acquistati anche tre box siti nello stesso immobile contraddistinti dalle lettere B, C e D.

Una ricostruzione parzialmente coincidente l'ha offerta il proposto quando ha affermato che la moglie comprava tre box dopo avere venduto l'appartamento.

Dall'esame degli atti risultano le seguenti vendite poste in essere dalla Iorio prima dell'acquisto in esame:

- in data 25.7.88, per L. 70.000.000, l'appartamento acquistato il 1.6.82 sito in Napoli, Rione Traiano;
- in data 23.10.92, per L. 150.000.000, l'appartamento acquistato il 17.7.86 sito in Napoli-Soccavo, alla via Cimitero.

Deve, in primo luogo, ribadirsi la riferibilità di tutte le operazioni in capo al Belluno che, per le ragioni indicate, continuava ad operare tramite la moglie in coincidenza con lo svolgimento delle ricordate gravi (e lucrose) attività illecite relative allo spaccio di sostanze stupefacenti per l'assoluta incapacità patrimoniale lecita della Iorio (essendo tutti i redditi ricavati fino ad ora esaminati riferibili alla illecita attività del proposto ovvero al reimpiego di quanto ricavato da di tale attività, perciò nella disponibilità di costui).

Ancora una volta, secondo la stessa allegazione della parte, i beni (pur se alcuni di proprietà dei genitori della Iorio) sarebbero stati acquistati con denaro frutto della vendita di un immobile comprato con disponibilità illecitamente accumulate (cfr. la ricostruzione operata in precedenza), sicchè trattasi di beni sequestrabili e confiscabili ai sensi della L. 575/65. A conferma della provenienza illecita del bene vi è l'assoluta (costante) mancanza di allegazione in ordine alle consistenti movimentazioni di danaro in entrata (L. 70 milioni nel 1988 e L. 150 milioni nel 1992) e in uscita (complessivamente L. 85 milioni nel 1993) apparendo inverosimile che tutte le operazioni furono realizzate con danaro contante da parte di persona che già aveva svolto attività imprenditoriale (ricordata in precedenza) e che, perciò, aveva già avuto modo di instaurare rapporti con istituti di credito.

Sulla base della ricostruzione offerta dalla parte (che desume la disponibilità agli acquisti esclusivamente dal ricavato delle vendite immobiliari) appare irrilevante lo specifico esame dei (comunque insufficienti) redditi che il Belluno assume di avere percepito nel 1989, consistenti in redditi di impresa per L. 58.835.000 per rivendita auto, desunti dalla dichiarazione IVA presentata il 28.3.89, precisamente dal volume d'affari dichiarato *senza però dichiarare nulla nel quadro F (ammontare degli acquisti), per cui è ragionevole presupporre che il volume d'affari dichiarato ai fini IVA sia stato anche il reddito*

imponibile (cfr. consulenze di parte). L'attività indicata è esattamente quella di cui al decreto di sequestro laddove si legge *Il Belluno risulta titolare di partita IVA quale gestore di un'impresa di Autorimessa (rectius "Autoveicoli"), con inizio attività il 16.03.1989, e sede in Napoli sempre al Viale Privato Carlo Franza 11 (la partita IVA di tale attività 05813990636 è esattamente quella riportata nella dichiarazione IVA allegata).*

Per mera completezza si rileva l'erroneità del calcolo (ovvero della *presunzione*) atteso che il reddito non può desumersi dal mero volume d'affari e da una omessa compilazione di un quadro di dichiarazione IVA, non essendo stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi e rappresentando il volume d'affari esclusivamente l'entità della movimentazione, ma non certo il *ricavato*. E' noto che in un'attività di rivendita di autoveicoli usati il volume d'affari è rappresentato dagli importi spesi per acquistare i veicoli, laddove il reddito è dato dalla differenza tra prezzo di acquisto e di vendita del veicolo detratte le ulteriori spese.

Del resto il Belluno ha dichiarato che all'epoca usava un conto corrente, sicchè ben avrebbe potuto allegare più consistenti elementi sui redditi percepiti (comunque, giova ripeterlo, irrilevanti secondo l'allegazione della Iorio e le stesse affermazioni del proposto che ha sostenuto di essere estraneo alle operazioni immobiliari in esame).

....

In data 1.6.95 la Iorio acquista, per L. 10.000.000, 1) il lastrico solare di copertura e 2) gli spazi latitanti la costruzione facente parte del fabbricato alla Via Cimitero parco Franza in Napoli-Soccavo (**bene sub B/4 in sequestro**).

Sul *lastrico solare* vennero edificati 2 appartamenti:

- piano 3°, int. 5, scala U, riportato al NCEU foglio 4, part.IIa 494, sub 101, vani catastali 5,5, come da "variazione del 25.3.98 n. 6055.2/1998". L'immobile, poi occupato da Belluno Veronica, come accertato in sede di sequestro è composto da soggiorno, cucina-tinello, due camere da letto, un bagno con vasca idromassaggio, dotato di ogni comfort moderno (**bene sub B/4/a in sequestro**);
- piano 3°, int. 6, scala U, non ancora accatastato, con ingresso posto di fronte al precedente. L'immobile, poi occupato da Belluno Vincenzo, come accertato in sede di sequestro è composto da soggiorno, cucina-tinello, due camere da letto ed una cameretta, un bagno con vasca idromassaggio, dotato di ogni comfort moderno, occupato poi da Belluno Vincenzo (**bene sub B/4/b in sequestro**).

Pur se si afferma (nella consulenza del dott. Luciano) che furono realizzati *appartamenti di fortuna* da Veronica e Vincenzo Belluno, non vi è alcun elemento per ritenere che furono impiegati denaro da parte di costoro non essendovi alcuna seria allegazione in quanto:

- Veronica (nata nel 1982) all'epoca dell'accatastamento dell'immobile era appena sedicenne e priva di redditi;
- Vincenzo (nato nel 1976) all'epoca era privo di redditi idonei per plurime ragioni: aveva dichiarato nel 1994 L. 1.480.000 + 138.000, nel 1995 L. 4.468.000 + 912.000; era stato socio accomandante (con quote per L. 3.000.000), dall'8.9.1995, della DIBEL PELLAMI S.A.S. di DI NARDO ANTONIO (socio accomandatario dichiarato fallito il 24.5.99); era stato titolare della impresa individuale (come si vedrà oltre riferibile al padre) ENZO PARKING DI BELLUNO VINCENZO solo dal 15.07.1998 (al 2001).

....

Si afferma che detti box, dal 1996, furono locati per L. 50.000 ciascuno, canone poi elevato nel 2004 ad euro 50 (cfr. consulenza di parte del dott. Luciano). Tale circostanza, che ha trovato una qualche conferma all'atto del sequestro e dalla documentazione prodotta, induce a precisare che le somme ricavate da tale locazione costituirebbero frutto di bene illecitamente acquistato, perciò inidonee a giustificare successivi leciti acquisti.

Nulla di specifico viene allegato con riferimento agli acquisti in esame e alla edificazione dei due appartamenti che necessità di somme consistenti.

Appare superfluo ripetere quanto già dedotto più volte in ordine alla piena disponibilità in capo al proposto ed alla provenienza delle somme quale reimpiego o frutto di attività illecita, unite alla mancata allegazione di tracce del denaro (eventualmente lecitamente acquisito) utilizzato.

E' utile solo evidenziare che questa ennesima operazione immobiliare, con la quale si incrementa ulteriormente il patrimonio immobiliare del proposto, sempre nella zona di influenza di Pianura, si colloca esattamente tra diverse operazioni in cui analogamente la Iorio svolge il ruolo di terza intestataria evidenziato fin dal 1982.

In data 20.5.98 la Iorio acquista per L. 10.000.000 un appezzamento di terreno della estensione di circa mq. 912, in Napoli-Soccavo alla via Carlo Franza n.11 (**bene sub B/6 in sequestro**).

La somma per l'acquisto veniva corrisposta mediante un assegno bancario di pari importo, tratto sul Banco di Napoli Agenzia n. 36, sul conto corrente numero 27005069, recante il numero 0397819730, a firma BELLUNO Mario ed a favore di IORIO Patrizia e da costei girato a favore del venditore.

Tale circostanza disvela ancora una volta la disponibilità del proposto ed il ruolo di terza intestataria della Iorio nonostante il versamento della somma da parte del proposto, così confermando la sua natura di apparente titolare per

conto del marito ormai gravati da numerosi e gravi precedenti, perciò interessato a non apparire proprietario di alcun bene.

In questa occasione emerge l'utilizzo da parte del proposto e della Iorio di strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, asseritamente utilizzato fino ad ora secondo le allegazioni difensive (che mai fanno riferimento all'utilizzo di assegni, conti correnti, etc.).

Nel tentativo di offrire una spiegazione al rilascio dell'assegno il proposto ha dichiarato che il venditore non voleva denaro contante, per cui la moglie gli chiese di rilasciarle un assegno in cambio di denaro contante. Trattasi, evidentemente, di giustificazione che appare priva di qualsivoglia credibilità, ben potendo la Iorio consegnare al venditore un assegno circolare da lei richiesto in banca con denaro contante.

D'altra parte il Belluno in epoca immediatamente precedente al rilascio dell'assegno (ed all'acquisto tramite la moglie di un ulteriore immobile) aveva venduto l'11.11.97, per L. 23.700.000, il deposito distinto con la lettera L acquistato il 14.3.85, sicchè aveva anche la disponibilità proveniente dalla vendita di un bene provento di attività illecita.

Anche l'acquisto di questo terreno non trova alcuna giustificazione in redditi leciti, non allegati, potendo riferirsi la provvista esclusivamente al reimpiego di attività illecita nell'ambito delle descritte operazioni

Il patrimonio immobiliare del proposto, concentrato in Pianura, e precisamente alla via Carlo Franza, si incrementava attraverso la realizzazione sul terreno acquistato di 27 box (ridimensionati, secondo il proposto, bene al corrente dei fatti benché formalmente non proprietario, in "rammere" -lamiere- o baracche) **(beni sub B/7 in sequestro, e, precisamente: B/7/a, B/7/b, B/7/c, B/7/d, B/7/e, B/7/f, B/7/g, B/7/h, B/7/i, B/7/l, B/7/m, B/7/n, B/7/o, B/7/p, B/7/q, B/7/r, B/7/s, B/7/t, B/7/u, B/7/v, B/7/z, B/7/aa, B/7/bb, B/7/cc, B/7/dd, B/7/ee, B/7/ff)** per i quali interveniva denuncia di cambiamento all'UTE il 29.1.2002; successivamente venivano realizzati altri 14 box non ancora accatastati **(beni sub B/7 bis in sequestro)**.

Si afferma che 10 box *vennero costruiti nel 1998 e da subito locati a lire 50.000, al mese, 17 vennero costruiti nel 2001 e anche essi locati per lo stesso importo fino al 2003; in tale anno furono costruiti altri 14 box* (cfr. consulenza del dott. Luciano). Si precisa che *in data 18.09.2001 vi fu l'acquisto della ditta individuale Enzo Parking che faceva capo al figlio Vincenzo con atto di cessione d'azienda, per Lire 12.000.000. Con tale ditta furono gestiti i sopramenzionati box fino all'anno 2004, quando per atto di affitto d'azienda fu ceduta la titolarità dell'attività (fino all'anno 2006) dal genero Bruno, marito della figlia Veronica Belluno. Il canone annuale per l'affitto d'azienda fu stabilito in euro 12.000,00* (cfr. testualmente la consulenza del dott. Luciano redatta per la Iorio; analogamente la consulenza del dott. Liguori).

La ricostruzione offerta trova riscontro nel decreto di sequestro (oltre che, in parte, nei contratti di locazione dei box prodotti in capo alla Iorio e di quanto accertato all'atto del sequestro) ove si riferisce:

- della impresa individuale ENZO PARKING DI BELLUNO VINCENZO, con sede sempre in Napoli al viale Carlo Franza nr.11, attiva dal 15.07.1998 e trasferita alla madre IORIO Patrizia per il prezzo di L 12.000.000 in data 18.9.2001;
- della titolarità in capo alla Iorio di una impresa individuale di autorimessa, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al numero 194543 il 31.12.2001 con partita I.V.A. nr. 07807530634, con sede in Viale privato Carlo Franza n. 11, con inizio attività 22.11.2001 attraverso l'acquisto dei beni aziendali dal figlio Vincenzo (oggi ditta Iorio Patrizia, con sede in via Carlo Franza n. 11, avente partita IVA 05546361212);
- dalla concessione in affitto dell'azienda, in data 23 marzo 2004 (per la durata di due anni prorogabili, dalla IORIO al genero BRUNO (marito di Belluno Veronica) per un canone annuale di Euro 12.000,00, corrisposto in rate mensili da Euro 1.000,00.

La parte ha prodotto anche un verbale di sequestro del 12.6.98, ai danni di Belluno Vincenzo (il quale dichiarava di avere realizzato le opere abusive), che sembra relativo alla costruzione in quell'epoca dei primi box (pur se si parla di un'area sita in via Carlo Franza 11 di mq 1.400 e non di 900 mq come risulta dall'atto di acquisto) menzionandosi un manufatto di mq 120, adibito a garage, suddiviso in più locali e di altri manufatti, ivi compreso uno adibito a *dimora* di Belluno Mario.

Orbene, le emergenze del procedimento dimostrano come dall'acquisto di un appezzamento di terreno riferibile al Belluno siano seguite attività di edificazione (in gran parte abusiva) di numerosi box (non composti di sole lamiere, come dichiarato dal Belluno, ma in muratura) che venivano realizzati in proprio (anche tramite Belluno Vincenzo), gestiti sempre dai familiari del proposto attraverso varie figure giuridiche: impresa individuale prima del figlio Belluno Vincenzo, poi della moglie Iorio Patrizia, con un fitto d'azienda stipulato dal genero e operante fino al 2006, infine direttamente dalla Iorio attraverso la ditta individuale (cfr. atti di locazione prodotti).

Emerge, con estrema evidenza, il costante riferimento al proposto che, acquistava il terreno e che era presente in loco anche durante la edificazione abusiva dei primi box, poi gestendo l'affitto degli stessi tramite i

familiari (in primo luogo sempre della moglie), così ricavando redditi (anche per il sostentamento della famiglia) costituenti reimpiego della illecita attività.

Nulla di significativo è stato allegato dalla Iorio in ordine alle somme necessarie per l'edificazione dei box, pur se da lei gestiti a vario titolo.

G)- Il patrimonio (immobiliare) accumulato dal 1999.

Dal 1999 prosegue il rilevante movimento patrimoniale riferibile al proposto, pur se con intestazioni formali esclusivamente a familiari, in coincidenza con l'attività criminale svolta: partecipazione, nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti, alla *Nuova Camorra Flegrea*, a far data dal 2001 con condotta fino al dicembre 2005; condotte di minaccia a testimoni per costringere a rendere dichiarazioni non veritiere, nell'ottobre 2002, avvalendosi della forza intimidatrice dell'associazione "Nuova Camorra Flegrea"; le accertate frequentazioni (nella propria abitazione) in data 12.8.03 con persone con precedenti penali, anche ritenute affiliate a clan camorristici.

In questi anni (dal 2003 al 2006) vengono effettuati plurimi acquisti e vendite riferibili ad un unico centro di interessi che, ferma restando la diretta disponibilità in capo al proposto, sembrano finalizzati ad una redistribuzione della formale intestazione del patrimonio immobiliare illecitamente accumulato.

....